



**LE RELAZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI
NELLE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE 3/2012**



**LE RELAZIONI DEL GESTORE DELLA CRISI
NELLE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE
3/2012**

Fondazione ADR Commercialisti

P.zza della Repubblica 59

00185 Roma

Tel. 06 4786562 – 0647863567

e-mail: info@adrcommercialisti@pec.it

PEC: adrcommercialisti@pec.it

www.adrcommercialisti.it

CONSIGLIO SUPERIORE

Massimo Miani *Presidente*

Davide Di Russo

Achille Coppola

Valeria Giancola

Andrea Foschi

Francesco Muraca

Giuseppe Tedesco

COMITATO DIRETTIVO

Felice Ruscetta *Presidente*

Marcella Caradonna

Jacopo Donatti

Mauro Antonio Albrizio

Antonino Trommino

Vito Jacono

Giovanni D'Antonio

COLLEGIO DEI REVISORI

Michele De Tavonatti *Presidente*

Maria Cristina Biondini

Antonio Rocca

AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA

Francesco Mollo

Valerio Colomasi Battaglia (Ricercatore Area Sovraindebitamento)

Francesca Zinzi (Ricercatrice Area Mediazione e Arbitrato)

Prefazione

La Fondazione ADR Commercialisti (socio unico è il CNDCEC) è impegnata ormai da diversi anni nell'ambito delle tecniche alternative di risoluzione delle controversie.

In questi anni la Fondazione ADR ha creato e sviluppato un network di primaria importanza, per lo sviluppo delle tecniche adr in Italia, tramite il quale tutti i professionisti dei singoli territori possono interagire in un'attività professionale coordinata e sinergica nell'interesse dei propri clienti e della collettività.

In particolare, sin dall'emanazione della legge 3/2012, i componenti il Comitato Direttivo della Fondazione ADR si sono dedicati con interesse e passione impegnandosi sulla crisi da sovraindebitamento, convinti che questa tematica rappresenti una questione di straordinaria importanza ed attualità nel particolare periodo storico che stiamo vivendo, carico di incertezze nella prospettiva economica futura e reso ancora più difficile dalla perdurante crisi economica nazionale ed europea.

Le attività dei Commercialisti sono sempre più mirate a risolvere i problemi fiscali, finanziari, organizzativi, giuridici, societari delle imprese sia di grandi sia di piccole dimensioni ma anche degli enti pubblici e privati e dei semplici cittadini che si rivolgono al Commercialista per questioni che riguardano problematiche quotidiane.

A causa della citata crisi economica, sempre più aziende e cittadini si trovano in difficoltà finanziarie e, ricorrendone i presupposti, una soluzione può essere trovata accedendo ai benefici previsti dalla legge sulla crisi da sovraindebitamento.

Il collega designato gestore della crisi deve svolgere il suo ruolo con la massima attenzione e competenza in quanto deve tener sempre presente di avere a che fare non con numeri assegnati alle pratiche, ma con persone, nuclei familiari; l'attività del gestore della crisi può determinare la possibilità che queste persone possano ottenere il beneficio dell'esdebitazione (istituto con il quale il giudice dichiara non più dovuti i debiti che il debitore non è in grado di pagare dopo aver messo a disposizione dei creditori i suoi beni), oppure rimanere nella condizione di stress e di disagio psicologico dovuto alle pressanti richieste di pagamento da parte dei creditori e delle società specializzate nel recupero dei crediti, senza avere la possibilità di sviluppare progetti o realizzare programmi per migliorare la propria condizione economica. Lo spirito della legge sul sovraindebitamento è quello di dare a tutti una seconda chance per rientrare nel mondo economico e produttivo ed in tal senso la normativa di riforma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs 12/01/2019 n. 14), che comprende anche il sovraindebitamento, recentemente approvata e che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, ha reso ancora più semplice l'accesso all'esdebitazione.

L'elaborazione di queste linee guida per i gestori della crisi da sovraindebitamento, con la consapevolezza di non essere stati esaustivi, vuole fornire, a tutti coloro che si trovano a svolgere questa delicata funzione, uno strumento pratico (e si auspica utile) e metterli in guardia soprattutto sulle questioni più dibattute per le quali sono state indicate le diverse tesi che si sono sviluppate in dottrina e in giurisprudenza.

Voglio cogliere l'occasione, a questo punto, per ricordare *Alfio Pulvirenti*, amico e collega, che ci ha lasciati prematuramente e che, all'interno della Fondazione ADR Commercialisti, si è dedicato alla crisi da sovraindebitamento con encomiabile passione ed interesse sviluppando tesi e soluzioni alle tante difficoltà interpretative della normativa, soluzioni messe a disposizione, con spirito altruistico e di colleganza, dei tanti colleghi e diventando un riferimento per gli ordini ed i professionisti che ha incontrato in occasione dei numerosi convegni e corsi di formazione a cui ha partecipato con grande competenza ed instancabile dedizione.

In chiusura voglio rivolgere alcuni ringraziamenti.

Innanzitutto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed in particolare al suo Presidente Massimo Miani, che ha sempre creduto ed incoraggiato il

nostro lavoro e che non ha fatto mai mancare il sostegno alle attività della Fondazione ADR Commercialisti.

Un ringraziamento particolare va anche al Dott. Antonino Trommino, coordinatore dei lavori, che ritengo aver rafforzato il costruttivo dialogo da tempo intrapreso con i Referenti nazionali i quali, in un proficuo clima di confronto e collaborazione, hanno anche contribuito alla stesura del documento attraverso la formulazione di quesiti ed il trasferimento di esperienze professionali sulla materia.

Vorrei ringraziare, inoltre, i miei colleghi del Comitato Direttivo della Fondazione che con grande passione dedicano tempo prezioso, togliendolo alle proprie vite personali e professionali, alla Fondazione ADR e alla nostra Professione.

Felice Ruscetta

Presidente Fondazione ADR Commercialisti

Il documento è destinato ai Gestori della Crisi chiamati a redigere le tre relazioni previste dagli artt.9, commi 2 (attestazione di fattibilità del piano) e 3 (relazione particolareggiata) e 14 ter, comma 3, (relazione particolareggiata) della Legge 3/2012.

INDICAZIONI PRELIMINARI

Art. 15 L.3/12 Organismi di composizione della crisi

Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

DEFINIZIONI OCC

Art. 2. Decreto Ministeriale 24/09/2014 n. 202

comma 1 lett. d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;

Art. 2 D.LGS. 12/01/19 n. 14 (dal 15/8/2020)

comma 1 lett. t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice

Per completezza espositiva, si ritiene utile riportare la definizione dei nuovi OCRI da non equivocare con gli OCC:

comma 1 lett. u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.

DEFINIZIONI GESTORE - Ausiliari

Art. 2 Decreto ministeriale 24/09/2014 n. 202

comma 1 lett. f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

comma 1 lett. g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

REGOLAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 10, COMMA 5, 11 E 12 DEL D.M. 202/2014

Qui di seguito si riporta l'articolato suggerito sui requisiti e obblighi del Gestore, rivisitati rispetto lo *Schema di Regolamento* redatto ad Aprile del 2015 dalla Commissione di Studio "*Crisi da Sovraindebitamento*" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ed aggiornato con le modifiche apportate nella versione del 15/04/2016 pubblicata sul sito del CNDCEC.

Articolo - GESTORE DELLA CRISI

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le Funzioni spettanti al Gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, anche dal Tribunale competente, della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore nonché della diligenza e sollecitudine prestate negli incarichi precedentemente affidati.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo - ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica entro **5** giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato ed il preventivo sui compensi e rimborsi spettanti.

La segreteria dell'Organismo, entro 5 giorni dall'accettazione dell'incarico, consegna in copia al Gestore la Proposta del debitore ed i relativi allegati, al fine di procedere alla fase di analisi documentale ed alla relativa redazione delle attestazioni previste dalla Legge 3/2012.

Articolo ...- REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del medesimo Decreto.

Deve inoltre:

- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);***
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;***
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;***

- d) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della crisi;*
- e) trattare e conservare i dati raccolti nel rispetto delle norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;*
- f) essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e mantenerla per tutta la durata dell'incarico.*

Articolo - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi osserva gli obblighi imposti dall'art. 11 del D.M. 202/2014.

Il Gestore nominato deposita la propria relazione entro ____ giorni dalla data di consegna del fascicolo, salvo che per gravi e giustificati motivi o per accertati impedimenti tecnici (mancato/ritardato rilascio autorizzazioni banche dati, visure, certificazioni ecc..) sopravvenuti durante la fase di lavorazione della pratica assegnata, da rappresentare al referente.

Il Gestore della crisi è responsabile di tutti gli adempimenti che la legge affida all'OCC, quali a titolo esemplificativo: comunicazioni (ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente per la riscossione, al tribunale), trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano. Il gestore della crisi presta la massima puntualità nel curare i suddetti adempimenti, raccordandosi con l'OCC ove necessario.

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni, **informando il debitore dei relativi costi già in fase di preventivo.**

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il Gestore può avvalersi, a proprie spese, anche dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo ... - RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi può rinunciare all'incarico per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del Referente tramite pec.

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore **mediante nuova nomina ai sensi dell'art del presente Regolamento**, e ne informa tempestivamente il debitore.

Articolo - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Il referente, per l'intero periodo in cui ricopre tale incarico, non potrà essere nominato Gestore della crisi, nemmeno qualora la nomina provenga dal Tribunale o sia stata richiesta nella domanda di accesso ad una delle procedure di cui alla Legge 3/12 dal debitore.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della Crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo ... – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

Il Referente, i Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo **o in alternativa il gestore della crisi**, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 **aggiornato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ..., AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Prima di passare alla puntuale individuazione degli elementi fondamentali per formulare una corretta ed esaustiva stesura delle relazioni, si ritiene utile porre l'attenzione alla fase preliminare di accesso alle procedure da parte dei debitori interessati, evidenziando le attuali modalità di presentazione delle istanze che contengono la richiesta di nomina del Gestore della Crisi.

Sulla possibilità di nomina del professionista facente funzioni OCC (o in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., o Notaio), si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.19740, sesta sezione civile, depositata l'8 agosto 2017, affermando quanto segue:

“Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012, articolo 6 e ss. l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'articolo 15 assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal Legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati a essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, e in alternativa a essi, anche a un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero a un notaio, cui si riferisce il citato articolo 15, comma 9. Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso "Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3", contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto “con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15”, che abbiano “sede nel circondario del Tribunale competente”, ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.”

Conseguentemente, secondo tale previsione, una volta costituito uno o più Organismi di Composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale competente, non risulterebbe più possibile richiedere al Tribunale stesso la nomina di un professionista con funzioni di OCC per l'accesso ad una delle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012.

Esiste, però, un limite a tale interpretazione della Suprema Corte laddove, l'art. 20 della L.3/12, poi abrogato ad opera del D.L. 179/2012, conteneva, effettivamente, una disposizione transitoria in base alla quale, in attesa che venissero costituiti gli organismi di composizione della crisi, i compiti e le funzioni ad essi attribuiti potevano essere svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge fallimentare, nominato dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

In sostanza, con le modifiche apportate dal D.L. sopra indicato, è stata abolita la disciplina transitoria e stabilito a regime il c.d. «doppio binario».

Di conseguenza, al sovraindebitato, salvo diversa disposizione del Tribunale, gli è consentito:

- a) chiedere al Presidente del Tribunale, o al giudice da quest'ultimo delegato, la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28, L.F. o di un notaio (nomina che potrà essere anche attinta, ma non obbligatoriamente, dall'elenco dei Gestori degli OCC);
- b) rivolgersi direttamente all'organismo di composizione della crisi competente per territorio, così come definito dall'art.7 della legge n.3/2012 che, per il tramite del gestore della crisi incaricato dal Referente dell'Organismo, dovrà fornire ausilio al debitore che intenda accedere ad una delle procedure di composizione della crisi (piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti), ovvero alla liquidazione del proprio patrimonio.

In senso conforme la recente risposta del Consiglio Nazionale al quesito posto dall'Ordine di Pistoia – PO 183/2018_OCC del 18/03/2019.

Tuttavia, molti Tribunali italiani (Arezzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Bologna, Caltagirone Catania, Civitavecchia, Crotone, Forlì, Lucca, Napoli Nord, Nocera Inferiore, Nola, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Siracusa, Tivoli, Treviso, Verona, Vicenza), indipendentemente dall'esistenza del c.d. “doppio binario”, si sono uniformati a quanto disposto dalla S.C., disponendo, anche sulla base di inviti e/o sollecitazioni degli OCC Commercialisti, che le istanze dei sovraindebitati fossero acquisite esclusivamente presso un Organismo avente sede nel circondario del Tribunale competente.

Non c'è dubbio che il convincimento all'adozione di un unico binario e cioè quello conducente agli Organismi di composizione della crisi e, in particolar modo, a quelli dei Commercialisti, sia frutto delle strette e convincenti interlocuzioni tenute dai Referenti e/o Presidenti degli Ordini locali con i Giudici designati alla procedura.

Sul punto appare proficuo riportare, fra i numerosi, il dispositivo emesso dal Tribunale di Siracusa che si ritiene rappresentativo della valorizzazione degli OCC Commercialisti, dei suoi strumenti operativi e delle figure professionali coinvolte:

“... il ricorrente ha chiesto la nomina di professionista a norma dell'art. 15 c. 9 prima parte L. n. 3/2012;

*ritenuto che, con ordinanza del 8 agosto 2017 n. 19740, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il livello di specializzazione del gestore della crisi inquadrato nell'ambito dell'organismo di composizione della crisi costituito a norma del comma 1 dell'art. 15 costituisce un requisito necessario per poter gestire al meglio la crisi da sovraindebitamento; sebbene il principio affermato non sembri precludere che la designazione del professionista sia effettuata dal Tribunale a norma del comma 9 cit. - ben potendo l'Ufficio attingere dall'elenco dei gestori dell'OCC costituito a livello locale, aventi tutti il requisito soggettivo di cui all'art. 28 lett. a) L. Fall., oltre che il livello di specializzazione desumibile dall'inquadramento nell'organismo - **ritiene questo giudice***

che, risultando costituito a livello locale l'OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa ed esaminato il "Nuovo Regolamento OCC" redatto dall'organismo locale, la nomina del gestore debba essere richiesta all'OCC costituito presso il predetto Ordine professionale al fine di favorire: l'opportuno coordinamento delle nomine, il filtro preventivo sulla domanda del debitore, il supporto e il controllo sull'operato dei gestori e sulla condotta del debitore (anche successiva all'omologazione del piano del consumatore o dell'accordo di ristrutturazione) assicurati dalla articolazione del locale organismo, l'omogeneità dei criteri di liquidazione del compenso del gestore" - Tribunale di Siracusa 10/05/2018

E' utile segnalare in ordine alla fase di accesso, che l'art. art. 480 c.p.c. avente ad oggetto la *Forma del "precetto"* (atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata), dispone che il precetto debba contenere *l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore .*

Presupposti per l'accesso

Il presupposto oggettivo previsto dall'art.6 per l'accesso a tutte le procedure di cui alla L. n. 3/2012 descrive uno stato in cui il debitore non può far fronte ai debiti esigibili o di imminente scadenza, anche se possedesse un patrimonio di valore superiore all'esposizione debitoria complessiva, non essendo liquidabile in tempi brevi, oppure quando egli si trovi nell'impossibilità di far ricorso al credito di terzi, come ad esempio, per mancanza di idonee garanzie.

In sostanza ci si trova in una situazione cronica di illiquidità che non consente di far fronte ai debiti scaduti, anche considerando redditi futuri attesi (come quelli per esempio delle indennità per trattamento di fine rapporto lavorativo) e la (eventuale) disponibilità di un patrimonio (ad esempio immobiliare) capiente.

Lo "squilibrio" non deve essere temporaneo ma "perdurante", escludendo le fattispecie di sovraindebitamento legate a soggetti il cui inadempimento sia conseguenza di una **temporanea** crisi di liquidità.

È necessario precisare, però, che il sovraindebitato, per accedere ad una delle procedure diverse dalla liquidazione del patrimonio (ammesso che lo possieda), nonostante la grave crisi di liquidità in cui versa, debba necessariamente essere percettore di un reddito (o di finanza esterna da parte di un soggetto occasionalmente sovventore) che gli consenta di garantire ai creditori **una sostenibilità della proposta coerente con la durata** ipotizzata nel piano o nell'accordo. Pertanto, contrariamente a quanto consentito al debitore "patrimonialmente impossidente" ma percettore di un reddito mensile netto a disposizione eccedente, anche se in minima parte, quello necessario per il sostentamento familiare, al debitore esclusivamente proprietario della "prima casa" ove dimora con il proprio nucleo familiare, che per qualsiasi causa (crisi dell'impresa datrice di lavoro o sopravvenuta grave malattia) abbia perso improvvisamente la propria attività lavorativa e si trovi senza reddito o con un reddito minimo tale da soddisfare solo il sostentamento familiare, gli verrebbe impedito di accedere ad un piano del consumatore o ad un accordo, dovendo necessariamente procedere alla liquidazione del proprio patrimonio rappresentato dalla unica abitazione di famiglia, anche se questa, ad esempio, risulti di valore eccedente l'ammontare complessivo dei suoi debiti scaduti.

Ma anche nel caso del ricorso alla liquidazione del patrimonio, nonostante il sacrificio estremo del debitore, potrebbero insorgere difficoltà da parte dei Giudici nel decidere favorevolmente sull'apertura della procedura, in tutti quei casi in cui il patrimonio sia

molto esiguo rispetto una ingente massa debitoria, incrementata anche delle spese di procedura. Sul punto si ritiene proficuo richiamare la Sentenza del 21/12/2018 del Tribunale di Verona con la quale sarebbe possibile aprire la procedura di liquidazione anche in assenza di beni mobili o immobili da liquidare, essendo ammissibile mettere a disposizione dei creditori parte di crediti futuri derivanti dallo stipendio del debitore.

Gli aspetti sopra sinteticamente evidenziati, rappresentano alcune “criticità del sistema” che non troverebbero nemmeno rimedio, salvo modifiche e/o futuri orientamenti, nelle nuove norme sul sovraindebitamento contenute nel recente codice della crisi d’impresa.

E’ evidente, quindi, che l’intento del legislatore di offrire, sia una soluzione anche a situazioni prodromiche rispetto allo stato di insolvenza, che di scongiurare gesti estremi da parte di soggetti in gravi difficoltà, trovi forti limiti laddove, come nel caso sopra prospettato, viene generata una disparità di trattamento fra medesimi soggetti potenzialmente legittimi fruitori della Legge; in particolare, a parità di indebitamento, il primo soggetto (senza patrimonio ma con redditi di lavoro) potrà beneficiare di una delle due procedure, mentre il secondo (senza redditi ma con “prima casa”), ricorrendo alla richiesta di liquidazione del proprio patrimonio immobiliare, dovrà rinunciare all’abitazione principale o, qualora non acceda a tale procedura, subire le azioni di recupero da parte dei creditori mediante pignoramento immobiliare a cui farà seguito la vendita; in ogni caso il debitore sarà costretto a locare un immobile da adibire ad abitazione, peggiorando così la propria situazione finanziaria.

Se pur fortemente rappresentativi, sono solo esempi che potrebbero lasciare spazio a molti altri casi trattati (o meglio, non correttamente trattati) dalla giurisprudenza di merito, la quale, in mancanza di un ulteriore specifico dettato normativo in tal senso, non si è mai preoccupata, a fronte di dinieghi di omologa, **del destino del debitore onesto e collaborativo**, che aveva inteso affidarsi alla Legge “salva suicidi”; per effetto della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso (ad esempio per l’assenza di “meritevolezza” di cui si commenterà in prosieguo) o del mancato accoglimento della proposta da parte dei creditori (anche sulla base di eccezioni mosse dai medesimi sulla proposta ed accolte dai giudici), dopo mesi di trepidante attesa (che, normalmente, vanno ben oltre i **sei** dalla presentazione della proposta così come previsti dall’art.12, comma 3/bis per l’emanazione del decreto di omologa), egli cadrebbe in una situazione di ulteriore aggravamento della propria posizione finanziaria, tale da spingerlo proprio a quei gesti estremi che lo spirito della Legge immaginava scongiurare.

In tal senso è il caso di richiamare la sentenza della Corte di Giustizia UE 20.1.2005, C-464/2001, con la quale ritiene garantire *una adeguata protezione al consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta più debole e meno esperta della sua controparte professionale*.

Modalità di Accesso

Si ritiene utile evidenziare, per completezza informativa, che per accedere ad una delle procedure previste dalla Legge 3/12, non è prevista né l’assistenza di un Commercialista o altro professionista, né l’obbligo del patrocinio di un legale.

Lo stesso art. 68, comma 1, del D.lgs14/19 (avente ad oggetto “ *Presentazione della domanda e attività dell’OCC*” - in vigore dal 15/8/2020) dispone che per la presentazione della domanda “ *non è necessaria l’assistenza di un difensore*”.

La mancata necessità di un legale trova fondamento nelle strutture sostanzialmente semplificate delle procedure per le quali la legge ha inteso affidare alla figura professionale dell’OCC ogni esigenza di assistenza del sovraindebitato.

Infatti, deve osservarsi che i procedimenti di cui alla Legge 3/12 non costituiscono giudizi in senso tecnico (quindi processi aventi ad oggetto accertamenti idonei al giudicato), ma procedure.

Non c’è dubbio, invece, della necessità di assistenza legale in caso di reclamo, ed in generale nei subprocedimenti di natura prettamente contenziosa che il Giudice, eventualmente, durante la procedura sarebbe chiamato a risolvere.

L'obbligo di assistenza legale emerge anche per il successivo giudizio di omologa, trattandosi proprio di un "giudizio", con evidente richiamo all'art. 82 c.p.c..

Va da è che l'assistenza legale non sarà solo limitata alle fasi sopra indicate, ma potrà essere attivata, come spesso accade, anche su base volontaria dal debitore che ritenga proficuo avvalersene durante la procedura.

In conclusione, l'OCC, come si riviene dal dettato normativo (ed in particolare anche nel nuovo codice della crisi di impresa agli artt. 71, 81 e 275 aventi ad oggetto l'esecuzione del piano, del concordato minore e del programma di liquidazione) è, e sarà nella nuova riforma, in grado di assistere professionalmente il sovraindebitato in tutte le fasi del procedimento eccezion fatta, quindi, per le eventuali impugnative post omologa o mancata omologa, o in tutte quelle questioni di natura contenziosa che potrebbero potenzialmente emergere durante il procedimento.

Non deve trascurarsi, però, che la circostanza della mancata assistenza di un legale da parte del sovraindebitato, successivamente alla presentazione del ricorso presso il Tribunale, comporterà maggiori aggravii amministrativi non solo per l'Organismo ma anche per il Gestore, in ordine, ad esempio, alla verifica delle date di udienza, alle comunicazioni PEC e alla trasmissione di ulteriore documentazione alle parti interessate in caso di richieste di integrazioni da parte del Giudice.

A seguire, si ritiene proficuo focalizzare preliminarmente l'attenzione sulle definizioni di sovraindebitamento e consumatore, anche alla luce delle nuove norme contenute nel codice della crisi che comporteranno una significativa rivisitazione del procedimento al momento della loro entrata in vigore prevista per il 15/08/2020.

Definizioni sovraindebitamento

Art.6 L.3/12

comma 2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) **per "sovraindebitamento"**: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Art. 2. D.LGS. 14/19 (dal 15/8/2020)

comma 1 lett. c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Si evidenzia che con il Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza, era stato già ampliato il novero delle procedure concorsuali che rientrano nell'applicazione del Regolamento (elencate nell' "Allegato A" qui di seguito riportato) prevedendo, per quanto riguarda l'Italia, anche le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prima non contemplate. Risultano quindi ricomprese nell'applicazione del Regolamento anche le procedure di preinsolvenza e le soluzioni negoziali e concordate, nell'evidente intento di favorire il salvataggio dell'impresa o del debitore, anticipando la soglia di intervento sulla crisi d'impresa.

ALLEGATO A

Procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4

ITALIA

— Fallimento, — Concordato preventivo, — Liquidazione coatta amministrativa, — Amministrazione straordinaria, — Accordi di ristrutturazione, — **Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), — Liquidazione dei beni.**

Definizioni consumatore

Art.6 L.3/12

comma 2 lett. b) "**consumatore**": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Codice del Consumo - D.lgs. 06/09/2005, n. 206 - Art. 3

1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per:

a) **consumatore o utente**: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Art. 2. D.LGS. 14/19 (dal 15/8/2020)

comma 1, lett. e) «**consumatore**»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Articolo 13 – Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Gazzetta ufficiale n. C 027 del 26/01/1998 pag. 0001 - 0027

In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata «**consumatore**», la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.

1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,

2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,

3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:

a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se

b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

Anche i Giudici di legittimità e di merito si sono espressi sulla definizione di consumatore in tutti quei casi più controversi come quello della garanzia fideiussoria prestata dal soggetto ritenuto "consumatore" a favore di terzi imprenditori.

Sul punto è utile riportare due importanti statuizioni, che bastano a chiarire la posizione in commento:

Cass. civ. Sez. I, 01/02/2016, n. 1869

Ai sensi della L. n. 3 del 27 gennaio 2012, è consumatore solo quel debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, 1° comma, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate), da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12-bis, 3° comma.

Corte giustizia UE sez. VI, 19/11/2015, n.74

Quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce [v., nel contesto della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), sentenza Dietzinger, C-45/96, EU:C:1998:111, punto 18], dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito.

Si precisa che la sentenza della Corte di Giustizia europea sopra indicata, è stata oggetto di diversi richiami nelle sentenze dei Giudici di merito come ad esempio: Tribunale Palermo, 31/07/2017 - Tribunale di Brescia 22/05/2018.

Inoltre si segnala anche la Sentenza del 27/06/2018 con la quale il Tribunale di Padova considera “consumatore” il soggetto che ha prestato fideiussione ad un impresa.

L'AMBITO APPLICATIVO DELLA LEGGE

L'ambito applicativo è circoscritto alle *situazioni* di sovraindebitamento **non soggette né assoggettabili** alle diverse procedure concorsuali. Al novero dei soggetti che, per natura o dimensioni dell'attività esercitata, possono presentare domanda di ammissione alle procedure in esame appartengono, pertanto, oltre al consumatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

✓ imprenditore commerciale minore escluso dall'art. 1 LF	✓ start up c.d. innovativa
✓ imprenditore agricolo	✓ associazione professionale o studio professionale associato
✓ professionista, artista e altro lavoratore autonomo	✓ associazione professionale ex L. 183/2011

✓ ente privato non commerciale	✓ imprenditore cessato
➤ società semplice costituita per esercizio di attività professionali	➤ SOCIO illimitatamente responsabile

➤ **a.** i piccoli imprenditori o imprenditori minori: sono persone fisiche che esercitano, in via principale o solo accessoria, *una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.)* e che non superano nessuna delle soglie di fallibilità indicate nel comma 2 dell'art. 1 della legge fallimentare.

➤ **b.** gli imprenditori agricoli: sono quelli previsti dall'art. 2135 c.c. che svolgono le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Occorre precisare che sarà necessario valutare preliminarmente, **l'effettivo** svolgimento dell'attività agricola del sovraindebitato, verificando, ad esempio:

- l'iscrizione, o meno, alla previdenza agricola come coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale;
- l'effettiva prevalenza in termini reddituali dello svolgimento dell'attività agricola e di quelle connesse eventualmente esercitate (come ad esempio l'Agriturismo), rispetto altre attività commerciali svolte dal sovraindebitato.

Sul punto la Cass. civ. Sez. I, 17-07-2012, n. 12215, ha affermato che la sottrazione dell'impresa agricola alle norme sul fallimento non è di ostacolo all'applicabilità del R.D. n. 267 del 1942, art. 1, che dichiara soggetta alle norme in materia di fallimento l'impresa commerciale, nonostante che l'impresa medesima svolga contemporaneamente anche un'attività di natura agricola.

Di senso conforme la più recente Sentenza Cass. civ. Sez. I Ord., 24-08-2018, n. 21176, con la quale si afferma che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e selvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, cod. civ. il corrispondente onere probatorio.

➤ **c.** le persone fisiche professionisti: sono quelli anche riuniti in forma collettiva come le associazioni che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività forense (art. 4, comma 10, L. 31 dicembre 2012, n. 247), le società fra avvocati (espressamente sottratte alle procedure concorsuali ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio

2001, n. 96) e le società fra professionisti (L. 12 novembre 2011, n. 183), che esercitino professioni intellettuali.

Proprio in relazione ai professionisti “non fallibili”, contrariamente a quanto previsto dalla normativa fiscale e civilistica **nazionale**, è interessante segnalare come in ambito europeo la nozione di “impresa” si estenda a qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato.

Infatti, l’art.1 della Raccomandazione CE n. 361/2003 avente ad oggetto la definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese, considera *“impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”*.

Tale definizione è stata affermata non solo da una costante giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ma anche dalla giurisprudenza domestica di legittimità, che ha più volte confermato tale indirizzo.

A livello nazionale, **l’equiparazione del professionista all’impresa** si rinviene unicamente, in modo puntuale, nell’ambito delle procedure di accesso ai piani operativi POR e PON del fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 (Art.1, comma 821, Legge 208/2015 e Legge 81/2017).

Per quel che interessa la materia del sovraindebitamento, proprio in forza degli indirizzi comunitari sopra enunciati, in base ai quali il diritto dell’Unione europea prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri, sorgono forti perplessità per il mancato coordinamento fra la normativa europea e quella nazionale:

- la prima, considera “imprenditore” anche il lavoratore autonomo di cui all’art. 2222 del codice civile, nonché il professionista di cui all’ art. 2229 c.c. (esercizio delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi);
- la seconda, continua a considerare il lavoratore autonomo o il professionista intellettuale o, ancora, le società professionali, come figure assolutamente distinte dall’imprenditore o dall’impresa minore e quindi, **fortunatamente**, *“... non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”* (cfr: Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza - D.lgs.14/19, art.2, comma 1, lett.d).

- **d.** gli enti privati non commerciali; sono quelli forniti, o meno, di personalità giuridica, che esercitano attività senza scopo di lucro e che hanno una rilevanza sociale potendosi occupare, a titolo esemplificativo, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà anche internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti.

Tali enti, quando svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali – e per espressa previsione di legge alla liquidazione coatta amministrativa in particolare - a condizione che ricorrano le condizioni di cui di cui all’art. 2, comma 2, l.f.. Rientrano nella categoria in questione, a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti enti:

- Associazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
- Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
- Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss.c.c.;
- Comitati ex art. 39 e ss.c.c.;
- Organizzazioni di volontariato ex legge n. 226/1991;
- Associazioni di promozione sociale ex legge n. 383/2000;
- Organizzazioni non governative ex art. 28 legge n. 287/1991 e ex legge n. 383/2000;

- Associazioni sportive dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
- Enti lirici ex d.lgs. 367/1996;
- ONLUS ex d.lgs. n. 460/1997;
- Centri di formazione professionali ex legge n. 845/1978;
- Istituti di patronato ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
- Imprese sociali e terzo settore in genere di cui al d.lgs. n. 3/7/2017 n. 117 e D.lgs. 3/8/2018 n. 105.

Occorre sottolineare che per le Associazioni non riconosciute sovraindebitate, deve necessariamente eseguirsi un collegamento con la responsabilità solidale (ex art. 38 c.c.) del legale rappresentante, o meglio, di chi, **concretamente**, abbia fatto assumere all'Ente obbligazioni con i terzi.

Infatti, è principio più volte affermato dalla S.C. quello secondo cui la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrarle fra quelle di garanzia ex lege (*ex plurimis*: Cass. n. 19486 del 2009).

La più recente sentenza della Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord.26-09-2018, n. 22861, nel richiamare i principi sopra enunciati, **in ambito tributario** ritiene, però, che da tale orientamento giurisprudenziale non può trarsi il convincimento che il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta possa andare esente, **ai fini fiscali**, da responsabilità solidale con l'associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente e ciò in ragione delle considerazioni di seguito svolte che presuppongono la riaffermazione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e della fonte legale dell'obbligazione tributaria; orbene, la tesi sopra prospettata, da un lato, presta il fianco a facili strumentalizzazioni a fini elusivi e, dall'altro, non considera i poteri attribuiti dalle disposizioni in materia tributaria al rappresentante fiscale, che, non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall'associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all'emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte; pertanto, quello che rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima **in materia tributaria** è, non solo l'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell'attività negoziale dell'ente, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità.

Da quanto sopra rappresentato, emerge chiaramente come in ambito fiscale tributario, per quanto attiene a debiti erariali dell'ente associativo, il legale rappresentante sarà sempre chiamato a risponderne solidalmente con l'associazione.

- **e.** la *start-up* innovativa di cui al D.L. 179/2012 che, nei primi quattro anni, “non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3” (art. 31, comma 1).
- **f.** il socio illimitatamente responsabile di società non fallibile e quello assoggettabile a fallimento (art. 147 L.F.) che intenda comporre la situazione debitoria per le obbligazioni personali (anche inerenti all’esercizio di una propria impresa che non superi i parametri dimensionali dell’art. 1, legge fallim.).
Sul punto si richiama il nuovo art. 65 del D.LGS. 14/19 il quale, al comma 4 prevede che “*la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili*” (conformemente alle previsioni contenute nell’art. 9, comma 1, lett. a), del D.lgs.155/2017).

Il contenuto obbligatorio delle relazioni

(Piano del Consumatore, Accordo di ristrutturazione e Liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt.9, commi 2, e 3 bis e 14 ter, comma 3)

Di seguito si elencano gli elementi (elenchi, inventari, dichiarazioni, informative ecc.) che si ritengono indispensabili per una redazione della Relazione che soddisfi appieno le indicazioni previste dalla Legge:

1. *ELENCO DEI CREDITORI INDICATI DAL DEBITORE NELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA*
(valevole per le tre procedure)
2. *INVENTARIO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE, RECANTE SPECIFICHE INDICAZIONI SUL POSSESSO DI CIASCUNO DEGLI IMMOBILI E DELLE COSE MOBILI*
(valevole per la liquidazione ai sensi dell’art. 14 ter, comma 3)
3. *DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI – (eventuale) CONTENZIOSO PENDENTE - RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE DEL RICHIEDENTE*
(valevole per le tre procedure)
4. *ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI*
(valevole per le tre procedure)
5. *COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA*
(valevole per le tre procedure)
6. *CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI*
(valevole per il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio)
7. *RAGIONI DELL’INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE*
(valevole per il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio)
8. *SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO*

(valevole per il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio)

9. *ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI*

(valevole per il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio)

10. *COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PROPOSTA DEL DEBITORE*

(valevole per le tre procedure)

11. *RIEPILOGO POSIZIONI DEBITORIE CON RELATIVE PERCENTUALI DI SODDISFAZIONE E FALCIDIE*

(valevole per le tre procedure)

12. *CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA*

(valevole per piano del consumatore e accordo)

13. *GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO E DELLA RAGIONEVOLE DURATA*

(valevole per piano del consumatore e accordo)

14. *ATTESTAZIONE DELL'ASSENZA DELLE CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA L.3/2012*

(valevole per le tre procedure)

15. *MEMORANDUM PRINCIPALI CARTE DI LAVORO/ALLEGATI*

- 📁 Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi);
- 📁 copie mutui e/o finanziamenti;
- 📁 elenco di tutti i beni del debitore (es. c/c, deposito titoli, mobili, immobili, etc...);
- 📁 dichiarazione dei redditi (mod. Unico o 730) o CU degli ultimi tre anni;
- 📁 scritture contabili e bilanci (o conti economici se imprese in contabilità semplificata) degli ultimi 3 anni, con dichiarazione che attesta la conformità all'originale (per i soggetti " imprenditori");
- 📁 estratti conto bancari degli ultimi 5 anni;
- 📁 indicazione della composizione del nucleo familiare;
- 📁 certificato stato di famiglia o autocertificazione;
- 📁 certificato di matrimonio;
- 📁 elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
- 📁 certificato carichi pendenti;
- 📁 certificato protesti;
- 📁 perizie o (eventuali) offerte ricevute sui beni,
- 📁 estratti di ruolo Agente della Riscossione;
- 📁 certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate
- 📁 attestazione pendenza ricorsi presso CTP, CTR e Cassazione da parte del/dei Difensore-i nominato-i;
- 📁 buste paga ultimo anno, o cedolini prospetti mensili pensione;
- 📁 elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (in mancanza dichiarazione di atto notorio del debitore);
- 📁 decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico del debitore istante negli ultimi cinque anni
- 📁 esecuzioni mobiliari e/o immobiliari.

In riferimento all'elenco sopra riportato, qui di seguito si procede al commento degli elementi di maggiore rilievo :

Punti 6 e 7

Meritevolezza

Il requisito della meritevolezza, indispensabile per l'omologa di un piano del consumatore, è un requisito astratto che non trova puntuale riscontro nel dettato normativo in commento, ma che si rinviene dalla lettura dell'art.12 bis, comma 3, della L.3/12: *“Il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”*.

La condizione iniziale ostativa all'omologa, attiene al momento genetico dell'obbligazione e trova soluzione nella prudente assunzione della stessa secondo criteri di ordinaria diligenza (art. 1176 c.c.: *Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia - Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*).

La seconda condizione d'impedimento all'omologa, concerne la fase funzionale del rapporto e impone che lo stato di sovraindebitamento sia intervenuto per fatti non riconducibili a colpa del debitore.

In entrambi i casi, deve verificarsi la sussistenza di eventi imprevisi e non prevedibili che abbiano costretto il debitore a contrarre nuovi debiti per tentare di far fronte anche alle più elementari esigenze familiari, ovvero al pagamento di debiti pregressi, prima sostenibili come, ad esempio, il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

La decisione se assumere o meno un'obbligazione, si identifica come un'attività di attenta valutazione che il “futuro” debitore dovrebbe preliminarmente condurre con cautela e prudenza, confrontando il sacrificio economico, scaturente dall'assunzione di un nuovo debito, con la propria attuale situazione patrimoniale e reddituale, avuto riguardo alle aspettative ragionevolmente e prudentemente prevedibili nel futuro.

Mentre la diligenza, come si è visto, definisce la modalità di adempimento di un'obbligazione contratta, la cautela e la prudenza individuano, invece, i requisiti imposti al soggetto nella sua opera di valutazione che è preliminarmente nella scelta: assumere o meno l'obbligazione.

In definitiva l'autonomia negoziale del debitore deve essere attuata in maniera prudente e accorta e cioè in modo tale che non sia giuridicamente censurabile o meglio, che sia esente da colpa.

La valutazione del giudice nei confronti del consumatore che propone un piano alla sua attenzione al fine di accertarne la meritevolezza, è proprio l'aspetto più rilevante della disciplina; l'omologazione di un piano da parte del giudice prescinde dal ceto creditizio e, principalmente, dalla sussistenza di cause di nullità, annullabilità e risolubilità dei negozi da cui i debiti sono generati.

Il giudice, quindi, ha il potere di modificare l'assetto degli interessi precedentemente stabilito dalle parti nei singoli contratti stipulati, determinando la parziale estinzione dei crediti insoddisfatti, in assenza di una qualsiasi indagine su vizi genetici e funzionali del rapporto negoziale.

Conseguentemente, può pacificamente affermarsi che il sindacato giurisdizionale viene trasferito **dall'atto al comportamento**.

Infatti, ciò che rileva ai fini dell'omologazione del piano è il comportamento tenuto dal debitore/consumatore; sarà necessario convincere il giudice che tale comportamento sia stato diligente, prudente ed accorto, avendo costui assunto solo le obbligazioni che ragionevolmente poteva prevedere di soddisfare. Solo in questo caso il piano otterrà l'effetto premiale: l'omologa.

Nella prassi quotidiana, però, il requisito della meritevolezza così come sopra rappresentato, si è rivelato il più delle volte di difficile dimostrazione, manifestandosi come un vero e proprio ostacolo a quella funzione di contrasto al fenomeno dell'usura e di prevenzione dei suicidi che era fortemente presente nella *ratio* della norma.

Infatti, non è sempre agevole ricostruire alcuni eventi che riguardano vicende personali e familiari del consumatore, proprio per l'ambito strettamente privato in cui esse si manifestano; a posteriori, lo stile di vita condotto e le dinamiche finanziarie del sovraindebitato (a differenza dell'imprenditore non fallibile tenentario delle scritture contabili) sono molto spesso di difficile individuazione in quanto legate non a fatti aziendali per i quali risulterebbe più semplice individuarne l'evento, ma a vicende familiari imprevedibili e, a volte, disperate, tali da far "presumere" che, al contrario di quanto sopra evidenziato, il sovraindebitato si sia comportato in modo negligente e imprudente.

Esclusi i casi del consumatore-debitore disonesto e che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento facendo poi ricorso alla procedura di cui alla L.3/12 nel tentativo di frodare i creditori (fattispecie questa, che il Gestore della crisi nominato, sulla base della propria esperienza, potrà agevolmente accertare, con conseguente rinuncia all'incarico o rilascio di una Relazione negativa), occorre procedere ad una attenta riflessione su tutti quei consumatori sovraindebitati **onesti e collaborativi** per i quali non venga del tutto facile dimostrare di essere meritevoli.

Le difficoltà di questi soggetti nell'affermare il requisito della meritevolezza così come sopra rappresentata, risiedono proprio nell'attuale normativa la cui "interpretazione" da parte dei giudici di merito (perché d'interpretazione si tratta, non rinvenendo nella Legge, come si è detto, alcun esplicito riferimento alla meritevolezza, né a specifiche modalità di accertamento della stessa) ha determinato (e determina tutt'ora) giudizi altalenanti, ma il più delle volte negativi nel concedere omologhe anche a piani palesemente fattibili ma proposti da soggetti ritenuti non meritevoli (*ex plurimis*: Trib. Torino, 30 settembre 2015, Trib. Torre Annunziata 12 dicembre 2016, Trib. Cagliari 11 maggio 2016, Trib. Udine 4 gennaio 2017, Trib. S. Maria Capua Vetere 14 febbraio 2017, Trib. Siracusa 3 giugno 2018).

In sostanza, così facendo, si è vanificato e si continua a vanificare lo spirito di una norma di utilità sociale nata in favore di soggetti deboli e con finalità di contrasto al fenomeno dell'usura e di prevenzione dei suicidi, prevenzione che, evidentemente, non sarebbe efficace nei confronti di soggetti ritenuti non meritevoli.

I casi più rappresentativi in cui il requisito della meritevolezza viene pacificamente riconosciuto dai giudici (ovviamente se ben illustrato), sono i seguenti:

- licenziamento, che riduce (o azzerava) la capacità reddituale del consumatore;
- infortunio o malattia del debitore, che comportano inabilità al lavoro o malattia di un familiare che costringono il debitore, in tutti i casi, ad affrontare spese impreviste che incidono pesantemente sul bilancio familiare;
- disturbi da ludopatia;
- oneri derivanti da separazione dei coniugi.

E' necessario comprendere, però, che accanto ai casi sopra elencati, sussistono altre fattispecie meritevoli di riconoscimento come, ad esempio:

- il genitore che ha sostenuto finanziariamente il figlio in una attività imprenditoriale che è successivamente andata in *default* o il genitore che ha prestato garanzia al figlio per i medesimi motivi;
- i genitori, con bassi redditi da lavoro dipendente, che hanno sostenuto (o sostengono) i figli all'università e che hanno dovuto contrarre prestiti in concomitanza con il mutuo già acceso per l'acquisto della prima casa;
- i coniugi, con bassi redditi da lavoro dipendente, che in presenza di mutuo acceso per l'acquisto della prima casa, hanno dovuto contrarne un altro per la ristrutturazione dell'abitazione o per lavori condominiali ai quali non potevano sottrarsi.

- i coniugi, con bassi redditi da lavoro dipendente, che sostengono figli conviventi maggiorenni disoccupati da lungo periodo e che contraggono finanziamenti destinati a utilità familiari.

Appare chiaro, quindi, come sia estremamente riduttivo circoscrivere le fattispecie di meritevolezza ai casi “classici” prima elencati, proprio perché sarebbe difficile da immaginare che lo sforzo del legislatore nell’emanare le norme sul sovraindebitamento, potesse limitarsi a ipotizzare pochi casi; al contrario, il legislatore (come si rinviene dai contenuti degli atti parlamentari e delle relazioni illustrative alla Legge) ha inteso prendersi cura, dopo anni di vuoto normativo anche rispetto altri paesi europei ed extraeuropei, della platea dei consumatori ed in particolare della famiglie che, a causa della crisi economica, versavano (e versano ancora oggi) in uno stato di grave disagio sociale, rimanendo schiacciati nella morsa del sovraindebitamento a causa del continuo aumento del costo della vita e delle/dei retribuzioni/salari non sufficientemente adeguati. Per quanto sopra sinteticamente esposto, il requisito della meritevolezza, che il Gestore della crisi dovrà scrupolosamente richiamare nella propria relazione al fine di rappresentare al Giudice la sua sussistenza, rappresenta ancora oggi, dopo anni, dall’introduzione della Legge, un forte ostacolo per i consumatori onesti ai quali, anche se non meritevoli (secondo i criteri restrittivi sopra rappresentati), uno stato civile dovrebbe consentire loro una seconda *chance* per ricominciare una vita dignitosa.

In ultimo si ritiene proficuo evidenziare che, differentemente dal piano del consumatore e dalla Liquidazione del patrimonio, nella procedura di accordo non è obbligatorio che il Gestore della Crisi nominato relazioni sul requisito della meritevolezza; tuttavia, al fine di rappresentare nel migliore dei modi il debitore ai creditori (che dovranno sottoporre a votazione la proposta), è consigliabile (se ciò risultasse effettivamente possibile in relazione al comportamento materialmente tenuto dal debitore) fare comunque riferimento nella relazione alle cause dell’indebitamento, alla diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le obbligazioni, nonché alle ragioni dell’incapacità di adempiere alle stesse.

Punto 11

Si evidenzia che in dottrina, ma anche in giurisprudenza, risulta pacifico come il principio della *par condicio creditorum* non trovi applicazione in questa procedura alla luce del *favor* per il consumatore e dell’assenza di criteri per la formazione delle classi, diversamente da quanto previsto in ambito fallimentare. La predetta suddivisione è prevista dall’art.7, primo comma, (cfr: *anche se suddivisi in classi*) ma, qualora adotta, non impone particolari formalità.

Il problema della falcidiabilità dell’IVA e delle ritenute nelle procedure di sovraindebitamento

L’infalcidiabilità dell’IVA e delle ritenute è contenuta nell’art. 7, primo comma della L. 3/12 che così recita: “... *In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.*”

L’impossibilità di operare una falcidia su IVA e ritenute non versati dal sovraindebitato “imprenditore” è stata drasticamente confermata dalla Cass. Civ. S.U. 27 dicembre 2016, n. 26988, la quale ha ritenuto che nell’ambito della disciplina speciale del concordato con transazione fiscale, la infalcidiabilità del credito IVA rappresenta un’eccezione alla regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati anche tributari. Ma questa eccezione non può estendersi automaticamente oltre l’ambito di applicazione della disciplina speciale in cui è inclusa, come dimostra il fatto che la sua applicazione al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ne ha richiesto l’espressa previsione nella Legge n. 3 del 2012, art.7. È un argomento retoricamente efficace, ma

logicamente scorretto, quello che presume di applicazione "universale" una norma qualificata eccezionale solo perché prevede un'eccezione nell'ambito di una disciplina di per sé speciale. La previsione dell'infalciabilità del credito IVA di cui all'art. 182 ter L.F. trova applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale.

Nonostante tale orientamento, è il caso di precisare la riduzione dell'IVA/Ritenute alla fonte, nell'ambito delle procedure concorsuali, negli ultimi anni è stata oggetto di importanti interventi legislativi e giurisprudenziali.

In particolare, l'art. 182-ter, RD n. 267/42, c.d. "Legge fallimentare", disciplina l'istituto della transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Tale disciplina è stata oggetto di chiarimenti anche da parte dell'Agenzia delle Entrate con le Circolari nn. 40/E del 18.4.2008 e 19/E del 6.5.2015 (quest'ultima emanata a seguito delle novità giurisprudenziali della Corte di Cassazione, sentenze 4.11.2011, n. 22931 e 22932, che ha finalmente riconosciuto l'ammissibilità di un concordato preventivo con falcidia dei crediti tributari, pur in assenza della domanda di transazione fiscale, affermando comunque che, "a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, il credito IVA deve sempre essere pagato per intero").

L'istituto della transazione fiscale (ora denominato "trattamento dei crediti tributari e contributivi") è stato interessato, inoltre, da una serie di ulteriori significativi interventi da parte:

- del Legislatore, in particolare con il D.L. n. 83/2015 che ha riformato le procedure concorsuali e con l'art. 1, comma 81, Legge 232/2016 che ha inteso rimuovere gli ostacoli normativi alla falcidia dell'IVA e delle ritenute nella transazione fiscale;
- della giurisprudenza comunitaria che nell'ambito della sentenza Corte di Giustizia UE 7.4.2016, causa C-546/14, ha riconosciuto la falcidiabilità dell'IVA nell'ambito del concordato preventivo non accompagnato da una domanda di transazione fiscale;
- della giurisprudenza nazionale che con la sentenza della Corte di Cassazione 22.9.2016, n. 18561, ha affermato l'intangibilità dell'IVA in caso di concordato preventivo contenente una domanda di transazione ai sensi del citato art. 182-ter, ritenendo non applicabili i principi affermati dai Giudici comunitari, stante l'espresso divieto legislativo contenuto nella citata disposizione.

Tale orientamento è stato ribadito dalle sentenze a Sezioni unite 27.12.2016, n. 26988 e 13.1.2017, n. 760 e dalla sentenza 19.1.2017, n. 1337, con la quale la stessa Corte ha mutuato le argomentazioni delle Sezioni unite ammettendo il pagamento in misura ridotta del credito per ritenute in caso di concordato preventivo non accompagnato da una domanda di transazione fiscale.

Alla luce delle sopra indicate novità, l'Agenzia ha fornito nuovi chiarimenti con la Circolare 23.7.2018, n. 16/E, ma al punto 6 (riservando solo dieci righe su 47 pagine di circolare) ha precisato che le modifiche del citato DL n. 83/2015 e Legge 232/2016 (Finanziaria 2017) **non hanno effetto** sulla disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; di conseguenza, come evidenziato dall'Agenzia, *"restano ... operanti la previsione del silenzio – assenso per il caso di mancata dichiarazione di voto da parte di alcuno dei creditori e la disposizione sulla mera dilazionabilità dell'IVA e delle ritenute"*.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate si era già espressa negativamente con la sopra indicata Circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, nella quale è stato evidenziato che *"Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 182-ter della L.F. (nel testo all'epoca vigente ora superato), anche in tal caso è comunque esclusa la possibilità di falcidiare l'IVA e le ritenute operate e non versate. L'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 statuisce, infatti, che "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie*

dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento."

Alla luce dello scenario sopra rappresentato, alcuni Tribunali si sono pronunciati a favore della falcidiabilità dell'IVA e delle ritenute, ponendosi, quindi, in netto contrasto con gli orientamenti della SC fatti propri dall'Agenzia delle Entrate nei propri documenti di prassi (Trib. Pistoia 26 aprile 2017; Trib. Torino 7 agosto 2017; Trib. Pescara 19 ottobre 2017; Trib. La Spezia 10 settembre 2018).

Tuttavia, è il Tribunale di Udine che con sentenza del 14-05-2018 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 1, terzo periodo, L. n. 3 del 2012, nella parte in cui la suddetta normativa, regolando l'imposta sul valore aggiunto nella procedura di sovraindebitamento ne ammette per l'accordo di ristrutturazione soltanto la dilazione di pagamento e non anche la falcidia come per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione disciplinati dalla legge fallimentare con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per pretesa irragionevolezza nel trattamento di situazioni simili dei cittadini e perché alla P.A. verrebbe preclusa la possibilità di valutare autonomamente la convenienza della proposta conseguente all'alternativa liquidatoria.

In effetti la questione è stata sollevata solo per l'iva e non anche per le ritenute; l'ordinanza consente comunque di riflettere sul trattamento dell'IVA nella composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3, in quanto affronta rilevanti profili sottesi alla necessaria uniformità di gestione del tributo nelle diverse procedure di risanamento previste dal nostro ordinamento.

(n.b.: alla data della redazione del presente documento la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata).

Per completezza espositiva, si deve segnalare che la questione di illegittimità Costituzionale si rinveniva indirettamente già dal contenuto della sentenza dell'11 luglio 1989, n. 389 della Consulta, nella quale si affermava che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge), tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dagli artt. 52 e 59 del Trattato C.E.E. nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea.

Ciò significa che quei soggetti devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante la norma comunitaria.

Infine, è il caso di precisare che il comma 2, dell'art.75 D.lgs.14/19 che entrerà in vigore il 15/08/2020 (articolo contenuto nella procedura denominata *concordato minore* sostitutiva dell'accordo), è identico all'art.7, comma 1, secondo periodo della Legge 3/12; il terzo periodo del medesimo articolo relativo all'obbligo di dilazione del pagamento dell'IVA e ritenute non è stato riportato.

Inoltre, il precedente art.74 del medesimo Decreto Legislativo, al quarto comma afferma che *"Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III (concordato preventivo) del presente titolo in quanto compatibili"*.

Da quanto sopra riportato appare chiaro che tali norme richiamino quelle previste per il concordato preventivo, arrivando così il legislatore ad affermare, finalmente, una parità di trattamento per entrambe le procedure concordatarie, potendo operare la falcidia dell'IVA e delle ritenute anche nel *concordato minore* (ex accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti L.3/12).

Tuttavia, in tutti quei casi, ad esempio di imprenditori cessati da più anni ora "consumatori", rimangono dubbi di falcidiabilità sulla procedura di *ristrutturazione dei debiti del consumatore* (ex piano del consumatore L. 3/12) nella quale non esistono riferimenti in tal senso, come per le procedure di concordato.

Per le attuali proposte di accordo di cui alla Legge 3/12 da parte di soggetti imprenditori, ove siano presenti IVA e/o ritenute alla fonte non versati, alla luce di quanto sopra evidenziato, sarebbe possibile prevedere la falciatura di detti tributi, in ragione del principio del *favor* che il Giudice dovrebbe applicare in virtù di una norma che a breve entrerà in vigore e che di fatto si applica già al concordato “maggiore”.

Ciò analogamente ad altre fattispecie più favorevoli al debitore che erano già contenute nell’art. 9, comma 1, della Legge 155/2017 (Delega al governo per la Riforma della disciplina della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e che adesso sono presenti nel nuovo Codice della crisi, ma non ancora vigenti:

a) *comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;*

d) *prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;*

e) *prevedere che nella relazione dell’organismo di cui all’articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.*

Punto 12

Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria

L’art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 così dispone:

“E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”

L’art. 9, comma 3-bis, lett.e), della medesima Legge, prevede, altresì, che la relazione particolareggiata dell’Organismo di Composizione della Crisi, debba contenere:

*“il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché **sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.**”*

Il Legislatore, in sostanza, consente di prevedere nella proposta la falciatura del creditore ipotecario a condizione che dimostri la probabile convenienza per il medesimo creditore, poiché riceverà, sulla base delle ipotesi di pagamento del Piano, una somma non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione del bene (o dei beni).

Per determinare la “probabile convenienza”, il legislatore fornisce come parametro di riferimento il valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione.

Conseguentemente, il Gestore della Crisi dovrà:

a) **attestare** che il valore di mercato attribuito all’immobile nel Piano sia congruo;

b) **esprimere un giudizio** sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

In questa sede non ci si addenterà nelle modalità di determinazione del valore di un bene immobile che implica un procedimento strettamente soggettivo in quanto la quantificazione risente dell’area geografica in cui esso è ubicato, dello stato in cui versa e del mercato immobiliare di riferimento, nonché della “velocità” di vendita, presso il Tribunale competente, mediante le procedure di cui all’art. 571 c.p.c..

Il commento è finalizzato ad evidenziare come nella determinazione del valore di un bene immobile, per il fine che ci interessa, il Gestore della crisi non possa limitarsi ad utilizzare

esclusivamente i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (OMI), se pur attendibili e "certificati" dall'Amministrazione Finanziaria.

Infatti, se è compito del Gestore "attestare" il valore di mercato del bene su cui insiste la garanzia, si ritiene che questo adempimento non possa consistere nella sola rilevazione dei valori attribuiti dall'OMI, in quanto i dati ivi reperibili, astratti e riferibili ad aree geografiche omogenee e non alle singole unità immobiliari, **possono costituire il punto di partenza** dell'attestazione che, in quanto tale, non può tuttavia prescindere dall'indagine in concreto delle caratteristiche dell'immobile, che devono formare oggetto di indagine specifica e critica, il cui percorso tecnico e logico deve essere esplicitato affinché l'attribuzione di valore possa essere considerata **"attestata"**.

Le quotazioni OMI individuano un intervallo di quotazioni in cui più probabilmente ricade il valore medio di unità immobiliari in condizioni ordinarie. I valori minimi e massimi sono riferiti, difatti, all'ordinarietà e vengono, pertanto, escluse quelle quotazioni riferite a immobili di particolare pregio o degrado o che comunque presentino caratteristiche non ordinarie per la tipologia edilizia della zona di appartenenza.

In altri termini il valore OMI costituirebbe un valore indicativo e di "conforto" al quale deve fare seguito una analisi più puntuale sull'effettivo stato dell'immobile al fine di determinarne il reale valore di mercato.

Per far questo, risulterebbe necessario avvalersi di una perizia estimativa sull'immobile da parte di un tecnico abilitato, che possa individuare, non solo lo stato dell'unità immobiliare ed il suo reale valore di mercato, ma anche possibili irregolarità che gravano sullo stesso (ad es. abusi in materia edilizia) che il gestore, normalmente, non potrebbe rilevare.

Tale comportamento (utilizzo di una Perizia di stima) metterebbe al riparo il Gestore da ogni rischio su una non corretta valutazione che potrebbe essere potenzialmente censurata sia dal Giudice che dai creditori in sede di opposizione.

Ovviamente esistono casi in cui la valutazione possa avvenire in piena autonomia senza l'ausilio di una perizia di stima da parte un tecnico abilitato; si tratta di quei casi ove l'immobile sia ubicato in zone periferiche e/o degradate e/o inquinate (quest'ultime quali realtà, purtroppo, molto frequenti nel territorio italiano, basti pensare ai Comuni ricadenti nei poli petrolchimici o industriali in genere), per le quali, in ragione del già ridotto valore catastale, avvalendosi dei dati OMI ed anche delle indicazioni pubblicitarie di mediatori immobiliari della zona, è possibile "attestare" autonomamente il valore, anche al fine di non gravare di ulteriori oneri il sovraindebitato.

Punto 13

La durata

La legge 3/12 nulla dice sui termini di durata del piano o dell'accordo proposti ai creditori.

La Corte di Cassazione con Ordinanza 12/10/2017, n. 23982 (rv. 645792-01), ha continuato ad affermare un principio già espresso con la Sentenza 28 maggio 2012, n. 8468, secondo cui in tema di equa ripartizione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, ex art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, **è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni.**

Orbene, il vuoto normativo, in presenza del sopra indicato orientamento che assimilerebbe le procedure da sovraindebitamento a procedure di matrice concorsuale, è stato recepito

da alcuni Tribunali di merito che hanno inteso aderire a tale tempistica, non ammettendo quei piani di durata massima oltre 5 anni (*ex plurimis*: Trib. Milano 27/11/2016 - Trib. Rovigo 13/12/2016 – Trib. Padova 13/04/2018).

In favore della durata limitata a 3-7 anni, si sono espressi negativamente anche i seguenti Tribunali, ritenendo che non possono essere omologati piani del consumatore con durata di:

- 8 anni (Trib. Pistoia 28/2/2014);
- 10 anni (Trib. Treviso 21/12/2016);
- 12 anni (Trib. Ravenna 10/3/2017);
- 15 anni (Trib. Monza 2/4/2014);
- 40 anni (Trib. Pisa 5/7/2017).

Qui di seguito esempi di tesi contrarie in favore della possibilità di omologare per piani di durata anche rilevante:

- 11 anni e 10 mesi (Trib. Locri 5/3/2019)
- 10 anni (Trib. Napoli 18/2/2017 e Trib. Napoli Nord 5/12/2017);
- 12 anni (Trib. Monza 22/3/2017);
- 18 anni (Trib. Napoli 28/10/2015);
- 20, 25 o 30 anni (Trib. Catania 27/4/2016, 17/5/2016, 24/5/2016, 12/7/2016, 15/9/2016).

Al di là degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati che, per fortuna, solo in parte affermano l'impossibilità di omologare piani di durata superiore a cinque o sette anni, la sentenza del Tribunale di Como del 24/05/2018 appare più idonea a rappresentare l'impossibilità di optare per una aprioristica adesione dei citati orientamenti, *senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. 3/2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance"; e dall'altro solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.*

Conseguentemente, il vaglio di ammissibilità del piano del consumatore non va operato attribuendo rilievo dirimente alla durata della dilazione di pagamento in esso prevista, occorrendo, invece, procedere alla verifica che la proposta, nel caso concreto, garantisca un corretto bilanciamento degli interessi del debitore e di quelli del creditore. Ne consegue che è meritevole di omologare un piano che, pur avendo una durata superiore ai cinque anni, assicuri piena soddisfazione alle ragioni del creditore.

Sulla base di tale orientamento, che appare più calzante alla normativa sul sovraindebitamento rispetto quella strettamente concordataria applicata in via analogica, la maggiore durata dei piani potrà essere pacificamente consentita qualora questa non sia, ad esempio, superiore alla durata residua dell'eventuale mutuo fondiario originariamente contratto (nel caso trattato dal Tribunale di Como, venti anni).

Inoltre, è proficuo precisare che un parametro utilizzabile per prevedere durate più lunghe dei piani o accordi, è rinvenibile nelle norme tributarie laddove la stessa Amministrazione Finanziaria consente ai contribuenti debitori, di corrispondere le imposte rimaste impagate mediante rateazione **in 72 o 120 mesi** ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1-quinquies del D.P.R.602/73 e succ. modificazioni.

COMPENSI OCC

Non c'è dubbio che l'ammontare dei compensi concordato con il debitore, debba essere inserito, al netto degli eventuali acconti ricevuti, all'interno della proposta di piano o di accordo o di liquidazione, quale ulteriore posizione debitoria del ricorrente.

Sul tema è stato prodotto un documento da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti: "La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio" - Informativa n. 71/2018, al quale si rimanda.

Tuttavia è proficuo evidenziare che in un prossimo futuro, a differenza dell'attuale normativa, gli artt. 71, comma 4, 81, comma 4 e 275, comma 4 del nuovo codice della crisi (relativi alla tre procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato), prevedranno che la liquidazione dei compensi avvenga su disposizione del Giudice qualora questi approvi il Rendiconto redatto dall'OCC, verificata **la diligenza** tenuta dal medesimo Organismo.

In ordine alla prededucibilità del compenso, la sentenza n. 18922/14 della sesta sez. civile della Corte suprema di Cassazione del 24.6.2014 aveva già, a suo tempo, riconosciuto come credito prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F. il compenso spettante al professionista che ha assistito il debitore nella presentazione dell'istanza di fallimento. Tale prededucazione si ritiene, pertanto, estendibile nelle procedure di sovraindebitamento non solo ai compensi dell'OCC ma anche a quelli dei c.d. "Advisor" incaricati dai debitori per la stesura del piano.

In senso conforme, ad esempio, il Tribunale di Napoli con sentenza del 16/11/2017, ove in tema di sovraindebitamento del consumatore, ha dichiarato la fattibilità del piano contenente la previsione del pagamento in prededucazione dei compensi dovuti al professionista incaricato nonché agli avvocati costituiti, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

Inoltre, si ritiene utile segnalare anche l'ordinanza del 30 marzo 2018 n. 7974 della Corte di Cassazione, con la quale si afferma che i crediti del professionista, sorti a seguito di prestazioni rese a favore dell'imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e, quindi, in funzione di una procedura concorsuale, vanno soddisfatti in prededucazione in applicazione dell'art. 111, c.2, legge fallimentare, **anche se il concordato preventivo viene dichiarato inammissibile**

Si ritiene, pertanto, che tale indirizzo giurisprudenziale possa essere applicato ai crediti relativi ai compensi spettanti all'Organismo di composizione della crisi, anche nel caso in cui le procedure non vengano omologate.

Come indicato al precedente paragrafo "*modalità di accesso*" l'eventuale patrocinio di un legale, ha posto il quesito circa l'applicabilità della disciplina del "gratuito patrocinio" in favore del debitore anche nelle procedure di sovraindebitamento.

Si precisa che l'Organismo, al fine di evitare/ostacolare l'accesso al gratuito patrocinio da parte del debitore, non potrà eccepire la clausola d'invarianza economica di cui all'art. 15, comma 4, della Legge 3/12, dal momento che la stessa si riferisce esclusivamente all'istituzione dell'Organismo e quindi solo ai relativi compensi; conseguentemente, tale disposizione non può applicarsi al sovraindebitato (cfr: Trib. Torino Sez.VI Civile Sentenza 16/11/2017).

Va evidenziato, altresì, che l'istituto in esame, diversamente da altre procedure (civili, amministrative, contabili, tributarie e di volontaria giurisdizione), non può essere adottato da soggetti nullatenenti per i quali proporre una delle procedure sarebbe loro impossibile, visto l'obbligo di offrire ai creditori un quantum necessario a soddisfarli (se pur parzialmente). Pertanto, il gratuito patrocinio, qualora richiesto, sarebbe applicabile nelle procedure di cui alla Legge 3/12, solo ai soggetti a basso reddito (non sup. a euro 11.493,82 - maggiorato di euro 1.032,91 per ogni ulteriore componente il nucleo

familiare), a quelli supportati da terzi sovventori, nonché a quelli senza reddito ma possessori di un patrimonio non prontamente liquidabile.

E' bene precisare che del gratuito patrocinio (previa istanza del debitore presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente) ne beneficia il sovraindebitato nei confronti dell'avvocato che lo assiste in tutte le fasi del procedimento, come la redazione della proposta, la presentazione della domanda all'OCC, la presentazione del ricorso presso il Tribunale, udienze, eventuali reclami, ecc..

E' chiaro, quindi, come l'attività del Gestore della crisi nominato dall'OCC non sia certamente ricomprensibile nelle attività svolte dal Legale; pertanto, il compenso spettante all'Organismo (e di conseguenza al Gestore) continuerà ad essere dovuto ed inserito all'interno del piano proposto ai creditori per trovare soddisfazione in prededuzione, secondo le modalità previste nello stesso.

La Privacy nelle procedure di sovraindebitamento

Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR); sotto la rubrica "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", ha modificato profondamente il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cd. Codice privacy.

L'art.9, comma 3, del D.M. 202/2014 dispone che *l'Organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"*

L'art. 11 del medesimo Decreto, avente ad oggetto gli "Obblighi del Gestore della crisi e dei suoi ausiliari", al comma 1 prevede che *chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.*

Il comma 10, dell'art. 15 L. 3/12 che disciplina gli "Organismi di composizione della crisi", prevede che detti Organismi, per lo svolgimento dei compiti e delle attività loro attribuiti, previa autorizzazione del Giudice, possano accedere alle banche dati contenenti informazioni creditizie, finanziarie e dell'anagrafe tributaria, *nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.*

Infine, il comma 11 dell'art. 15 L.3/12 che disciplina gli "Organismi di composizione della crisi", prevede che *I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.*

Non v'è dubbio che le norme sul sovraindebitamento sopra riportate, richiamino le disposizioni contenute nel Codice della privacy del 2003 che, come si è detto, se pur significativamente modificato dal D.lgs.101/2018, resta ancora operante (anche se con diverse modalità), imponendo a chiunque effettui il trattamento di dati personali (soprattutto sensibili), di operare con diligenza e perizia attraverso l'adozione di ogni idonea misura di sicurezza.

Si badi che le predette norme impongono l'osservanza della "privacy", riferendosi principalmente agli Organismi di composizione della crisi; infatti, poco incisive appaiono quelle rivolte all'attività del Gestore al quale il citato comma 1 dell'art. 11 gli riserva la locuzione generica "... **chiunque** presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è **tenuto all'obbligo di riservatezza** ...

Se è pur vero che nel caso di un professionista, nominato dal Giudice per una delle procedure di sovraindebitamento, egli rivesta la doppia figura di Occ e Gestore e che, pertanto, sarebbe evidente, secondo i richiami normativi di cui sopra, l'obbligo di adempiere alla "protezione" dei dati personali del debitore, è anche vero che in tutti quei casi di nomina da parte di un Organismo, l'incaricato (Gestore) debba necessariamente adempiere al dettato normativo (adozione GDPR) *in primis* come professionista iscritto all'Albo e ciò indipendentemente dall'assenza di un richiamo esplicito del Gestore della crisi sull'osservanza delle norme in esame nella Legge 3/2012 o nel DM 202/14.

L'obbligo di adozione delle norme sulla protezione dei dati personali anche da parte del Gestore della crisi, non solo sarebbe scontato, ma è ancora più forte laddove, proprio per le caratteristiche delle procedure di sovraindebitamento (principalmente nei piani del consumatore, ma anche nelle liquidazioni del patrimonio), ci si imbatte frequentemente in "dati sensibili" di soggetti colpiti da gravi malattie o affetti da disturbi del comportamento, come ad esempio i ludopatici.

E' il caso di precisare che per dati sensibili si intendono tutte quelle informazioni tali da poter svelare, direttamente ma anche indirettamente, uno stato patologico o comunque uno stato di compromissione dello stato fisico, psichico e relazionale dell'individuo, anche pregresso o potenziale, ivi comprese le informazioni, anche meramente amministrative, connesse alla effettuazione di accertamenti sullo stato di salute, nonché quelle relative a condizioni o situazioni che possano determinare uno stato in senso lato patologico o abbiano questo quale possibile presupposto.

In tale contesto, ci si è chiesti come debbano essere esposte tali informazioni all'interno delle relazioni particolareggiate redatte dai Gestori che risultano indispensabili per sostenere il requisito di "meritevolezza" in capo al debitore; in particolare come essi, in quanto sensibili e non divulgabili, possano essere legittimamente rappresentati al Giudice, (ma anche ai creditori), anche attraverso l'allegazione di appositi documenti (esami, cartelle cliniche, spese mediche ecc..) che comprovino l'effettivo, e non simulato, stato di malattia.

Con Delibera n. 46 del 26/06/2008 (G.U. 178 del 31 luglio 2008) il Garante privacy ha emanato le **Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero.**

Sia che il Gestore sia nominato dal Giudice o dall'OCC, si ritiene che le linee guida sopra indicate siano compatibili con le procedure di sovraindebitamento di cui alla L.3/12; pertanto, la loro adozione da parte dei Gestori, unitamente all'applicazione delle misure contenute nella recente normativa richiamata in premessa, risulterebbe indispensabile.












Indipendentemente dall'adozione delle citate linee guida, al fine di non incorrere in violazioni in materia di privacy pesantemente sanzionate, nella propria Relazione particolareggiata il Gestore avrà cura di rappresentare lo stato di malattia del debitore meritevole, ma lo dovrà fare in modo generico senza rivelarne la relativa patologia ai fini clinici; il Gestore dichiarerà sotto la propria responsabilità il possesso e la conservazione di tutta la documentazione attestante il grave stato di salute in cui versa (o versava) il sovraindebitato o un proprio familiare, riservandosi l'esibizione su richiesta del Giudice al quale spetterà il giudizio di omologazione del piano o sulla apertura della liquidazione.

In ultimo appare proficuo evidenziare, come il citato comma 11 dell'art. 15, L.3/12, che prevede la distruzione dei dati a cura dell'Organismo alla conclusione o cessazione della procedura, debba essere interpretato nel senso che le informazioni e i documenti da distruggere, acquisiti durante il procedimento sia dall'OCC che dal Gestore, debbano essere riferiti:

- a) a quelli desunti-rilevati, previa autorizzazione ex art. 15, comma 10, dalle Banche dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del d.lgs.141/2010;
- b) alle **copie** di tutta la documentazione clinica, compreso le spese mediche, forniti dal debitore in relazione al proprio stato di salute.

Conseguentemente, solo tali documenti e informazioni dovranno essere distrutti e non anche, ovviamente, l'intero fascicolo che continuerà ad essere tenuto a cura dell'Organismo, nei limiti di conservazione previsti dalla Legge in materia amministrativa; tale fascicolo conterrà, sin dalla data di presentazione dell'istanza, tutta la documentazione intercorsa con il debitore e, eventualmente, con il suo legale o Advisor, con il Gestore, con i creditori e con il Tribunale.

Elenco riferimenti normativi e di prassi (in ordine cronologico)

-  *D.lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo*
-  *Legge n.3 del 27/01/2012*
-  *Legge n.212 del 17/12/2012 di conversione del D.L.18.10.2012 n.179 (modificativa delle norme originarie)*
-  *Studio n. 99/2013/I – Consiglio Nazionale del Notariato – Commissione Studi d'impresa 19/02/2013*
-  *D.M. n.202 del 24/09/2014 (Regolamento)*
-  *Circolare Agenzia delle Entrate n.19/E del 6/5/2015: chiarimenti circa gli istituti riguardanti la crisi dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure concorsuali*
-  *Agenzia delle Entrate Circolare 17/06/2015 n. 24/E - Tabelle degli atti soggetti a trascrizione o a iscrizione e delle domande di annotazione - Codici da utilizzare nelle formalità.*
-  *Linee guida sulla crisi da sovra indebitamento a cura della Commissione crisi da sovraindebitamento del CNDCEC – Luglio 2015*
-  *Messaggio INPS n. 4968 del 24/7/2015: chiarimenti sull'intervento del Fondo di Garanzia nel caso di apertura della procedura di cui all'art.14-ter della L 3/2012*
-  *La Relazione del gestore della crisi al Piano del consumatore – FNC 31/03/2016*
-  *E-Book Fondazione ADR Commercialisti del 20/4/2016: Le procedure di composizione della crisi dopo l'istituzione degli OCC presso gli Ordini Professionali – Aspetti Pratici alla luce delle prime applicazioni della norma*

- 📌 *Ministero della Giustizia, Circolare 20/12/2017 – risposte a quesiti in materia di applicazione del contributo unificato alle istanze di nomina professionista e accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*
- 📌 *La gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento - FNC 27/02/2018*
- 📌 *Agenzia delle Entrate Circolare 23/07/2018 n. 16/E - Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. – punto 6 - La disciplina del sovraindebitamento*
- 📌 *La liquidazione dei compensi nelle procedure di composizione da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio – FNC 09/2018*
- 📌 *Il Referente dell'Organismo di composizione della Crisi – Linee Guida - Fondazione ADR Commercialisti - 09/2018*
- 📌 *Agenzia delle Entrate DRE del Lazio 2018 - Obblighi di comunicazione di cui all'art.9 della Legge 3/12*
- 📌 *Decreto-legge 23 ottobre 2018 n.119: Art.3, comma 15 - «Rottamazione-ter»*
- 📌 *Legge n.145 del 30/12/2018: Art. 1, comma 188 - «saldo e stralcio» debiti iscritti a ruolo*
- 📌 *Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L.19/10/2017n.155 (entrata in vigore diversificata ed entro il 15/08/2020);*
- 📌 *Circolare CNDCEC del Marzo/2019 – Codice della Crisi e disciplina transitoria.*

CONCLUSIONI

Il presente documento costituisce una sintesi dei provvedimenti normativi e giurisprudenziali, di prassi e di dottrina, intervenuti negli ultimi anni su questa delicata materia; consapevoli di non essere stati esaustivi, ma con l'impegno di provvedere ad ulteriori aggiornamenti ed integrazioni, si spera di aver fornito al Gestore della Crisi nominato dall'OCC Commercialisti un quadro operativo di base, utile ad affrontare l'incarico ricevuto con quella preparazione, diligenza e perizia che connotano la nostra categoria professionale.

ALLEGATI

RELAZIONI TIPO

1. PIANO DEL CONSUMATORE (*a cura del Dott. Giulio Pennisi*)
2. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE (*a cura del Dott. Salvo Toscano*)
3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (*a cura della Dott.ssa Agata Spinella*)

1. PIANO DEL CONSUMATORE

Relazione del Professionista

(Ex art. 9, comma 3-bis, Legge n. 3 del 27 gennaio 2012)

Dott.....

Piano del consumatore

Debitori : Sigg.

Procedimento n. _____

DEBITORE:

Sig. **Bianchi Mario**, nato a Caserta il 01/01/1960, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXX, residente a Napoli in Via Roma 1, al momento del piano disoccupato, assistito dagli Avvocati **Luca Verdi** e **Maria Rossi** con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli (Sa) in Via Garibaldi n. 1.

PROFESSIONISTA INCARICATO:

Dott. Marchi Giulio, nato a Salerno il 01.01.1970, con studio in Napoli alla Via Garibaldi n. 2, telefono/fax 089888888, PEC: studio@legalmail.it iscritto all'Albo ODCEC di Napoli al numero n. 000/A.

Sommario

PREMESSA	39
Dati anagrafici del debitore sovraindebitato	41
Tabella 1: dati anagrafici del Debitore e del coobbligato	41
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE.....	42
Informazioni di carattere generale.....	42
Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.....	44
Tabella 2: Riassunto situazione debitoria	44
Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria	45
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori.....	45
Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni.....	45
Informazioni economico patrimoniali.....	45
Tabella 4: Valore stimato del patrimonio del Debitore.....	46
Tabella 5: Serie storica dati reddituali del Debitore e del Coniuge negli ultimi anni	46
Tabella 6: Dati Reddituali Debitore anno 2017	47
Tabella 7: Spese medie mensili Debitore anno 2017	47
Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale	47
Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte.....	47
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA.....	49
Tabella 9: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio	50
Tabella 10: Prospetto sintetico consolidamento debiti	50
Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria	51
Tabella 11: Sintesi Piano del Consumatore.....	51
Prerogativa del Piano.....	52
CONCLUSIONI.....	53
ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE.....	54
ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE	54
ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI.....	54
ALLEGATO D: DATI RELATIVI AI FINANZIAMENTI IN ESSERE	55

ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI.....	55
Pagamento Compensi e Spese Procedura.....	55
Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario	56
Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2017 - 2026.....	57
Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2027 - 2034.....	57
ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	58

PREMESSA

Il sottoscritto **Dott. Giulio Marchi**, iscritto all'Ordine dei ODCEC di Salerno al num.000/A, con studio in Torrione (SA) , con provvedimento del 01/01/2019, è stato nominato dal Giudice **Dott.**, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da **Bianchi Mario** (d'ora in poi "Debitore") nato a Caserta il 01/01/1960, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ivi residente alla Via Roma 1, (nonché dal coniuge **Neri Francesca**, che garantisce l'esatto adempimento delle obbligazioni ivi riportate in uno alla figlia garante **Bianchi Laura**, i cui dati anagrafici sono riportati in seguito) che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge. .

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

[dichiara ed attesta preliminarmente:](#)

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012¹;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obbiettivo è quello di:
 - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
 - d. indicare la eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;

¹ Il comma 2 lettera a) dell'art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come **sovraindebitamento**: *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni"*.

- e. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012.
 3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.

La proposta di accordo come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia.
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Napoli.

Dati anagrafici del debitore sovraindebitato

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del Debitore sovra-indebitato e del coobbligato in solido.

Tabella 1: dati anagrafici del Debitore e del coobbligato

	Dati del Debitore	Dati del coobbligato
Titolo Personale	Sig.	Sig.ra
Cognome		
Nome		
C.F.		
Comune di nascita		
Data di nascita		
Comune di residenza		

Indirizzo residenza di		
CAP		
Regime patrimoniale caso di coniugio in	COMUNIONE	COMUNIONE
Situazione occupazionale	DISOCCUPATO	DIPENDENTE presso

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE

Il Debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

Informazioni di carattere generale

Il sig. Bianchi Mario è stato dipendente con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operaio, dal 1992 presso la GIALLI SRL con sede in Napoli. In data 10 novembre 2007, al fine di poter provvedere all'acquisto della casa da adibire ad abitazione principale del proprio nucleo familiare, contestualmente all'acquisto, contraeva un mutuo ipotecario con la Banca Bank dell'importo di nominali **euro 110.000,00** il cui piano di ammortamento prevedeva una durata di ventuno anni con scadenza dell'ultima rata al 21.11.2028. L'atto di mutuo veniva garantito da ipoteca volontaria sull'immobile oggetto dell'acquisto censito al N.C.E.U. del Comune di Napoli, Via Mazzini 1 al foglio 23, particella 577 sub 4, piano T-1, categoria A/4 classe 4 vani 4,5 e rendita catastale attuale di euro 360,23.

Successivamente, attesa la difficoltà di mantenere il pagamento delle rate di mutuo mensili rispetto alle reali consistenze del fabbisogno economico mensile della famiglia, il Bianchi contraeva due distinti prestiti chirografari prima con la ASSOS SA di nominali euro 35.000 in data 10 aprile 2011, e poi con altra finanziaria (oggi SECON SRL) per l'importo di euro 24.000 in data 01 agosto 2012. In epoca successiva, attesa l'ammissione del datore di lavoro GIALLI Srl, alla procedura di concordato preventivo ex art 160 L.F. dal 14/11/2014 con

decreto omologato dal Tribunale di Napoli, il sig. Bianchi veniva posto in cassa integrazione a zero ore dal 17.06.2012 a tutto il 30.10.2013. Dal 01.11.2014, a seguito della definitiva chiusura aziendale, il ricorrente perdeva definitivamente il posto di lavoro e da tale data ha avuto accesso alla indennità di mobilità pari a circa Euro 650,00 (seicentocinquanta,00) mensili. L'ammortizzatore sociale scadrà nel mese di Novembre2019.

Tale evento ha comportato la impossibilità di mantenere gli impegni assunti tanto che il Bianchi, non è più riuscito ad ottemperare ai pagamenti promessi.

Il reddito del nucleo familiare si integra grazie all'ausilio del coniuge **Sig.ra Neri Francesca** che è insegnante di Scuola Secondaria alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca, con uno stipendio medio mensile di euro 1.450,00 (millequattrocentocinquanta,00). Dallo stato di famiglia, risulta che il nucleo familiare è composto anche dai figli **Bianchi Davide** (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), studente universitario presso Università degli studi di Salerno, e da **Bianchi Laura** (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), oggi dipendente con contratto di apprendistato presso la TERZI S.r.l. che, in tale piano concede (con atto separato ed allegato alla proposta) garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni indicate nel piano per l'importo di euro 250,00 mensili.

Pertanto, alla data odierna i richiedenti garantiscono la proposta con i redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato della **Sig.ra Neri Francesca** e della indennità di mobilità del **Sig. Bianchi Mario** (con prossima scadenza a Novembre2019). Per completezza, si precisa che il reddito del Sig. Bianchi Mario è attualmente integrato grazie ad un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che il medesimo ha sottoscritto con il Consorzio alimentare con sede in Nocera alla Via Rocchi n. 2. La collaborazione, iniziata nel mese di Agosto 2017 è stato oggetto di rinnovo fino al 30 Settembre2018 e garantisce un ulteriore minimo introito alla famiglia nei limiti minimi tali da consentire la continuazione nella percezione della indennità di mobilità. L'indebitamento totale della famiglia si riferisce essenzialmente a tre creditori, il primo privilegiato con ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà (Merlino Mario quale surrogante nel mutuo ipotecario della Banca Bank) ed i

secondi per finanziamenti di tipo personale (ASSOS SA e SECON SRL) contratti per far fronte alle esigenze proprie della famiglia.

I maggiori redditi di cui i richiedenti hanno beneficiato nel 2017 (per mancato pagamento delle rate scadute) e beneficeranno nel 2019 grazie alla moratoria dei pagamenti concessa per legge, rappresentano la garanzia per il fabbisogno extra necessario esposto nel piano di consolidamento allegato nel periodo 2019/2022.

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.


Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del Debitore, di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello stesso e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.

Tabella 2: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	92.213,05	71,47%	850,00	59,86%
Fin. Credito al consumo	22.587,00	17,51%	370,00	26,06%
Mutuo chirografario	14.227,30	11,03%	200,00	14,08%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 129.027,35, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.420,00.



Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
20/12/2007	Mutuo Ipotecario immobiliare	1 – TIZIO MARIO	850,00		N.D.
01/08/2012	Mutuo chirografario	3 – SECON SRL	200,00		N.D.
10/04/2011	Fin. Credito al consumo	2 – ASSOSS SA	370,00		N.D.

Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

Allo stato attuale non esistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni

Informazioni economico patrimoniali

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, in possesso del Debitore. Di seguito si presenta una

breve disamina del patrimonio del Debitore, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Tabella 4: Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	86.400,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	1.700,00
Valore complessivo del patrimonio	88.100,00
Valore immobile prima casa	86.400,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	1.700,00

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 5) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 6 anni.

Tabella 5: Serie storica dati reddituali del Debitore e del Coniuge negli ultimi anni

Anno	Datore di lavoro Debitore	Reddito netto annuo	Datore di lavoro Coniuge	Reddito netto annuo	Altro Reddito	Reddito Netto Totale Annuo	Reddito Netto Totale Medio Mensile
2016	INPS	8.878,01	Ministero Istruzione e Ricerca	22.200,00	0,00	31.078,01	2.589,83
2015	INPS	10.471,00	Ministero Istruzione e Ricerca	22.204,00	3.410,00	36.085,00	3.007,08
2014	INPS	7.426,00	Ministero Istruzione e Ricerca	21.016,00	0,00	28.442,00	2.370,17
2013	INPS	11.458,00	Ministero Istruzione e Ricerca	21.873,00	0,00	33.331,00	2.777,58

Dall'analisi del prospetto riassuntivo sopra mostrato, è evidente la progressiva perdita di capacità reddituale del Debitore negli anni più recenti. A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del debitore.

Tabella 6: Dati Redditali Debitore anno 2017

Dati reddituali debitore	
Attuale reddito netto mensile debitore	0,00
Attuale reddito netto mensile coniuge	1.470,00
Ulteriore reddito netto mensile	250,00
A) Totale Reddito Mensile	1.720,00

Tabella 7: Spese medie mensili Debitore anno 2017

Spese debitore	
B) Totale Spese Mensili	1.060,00

Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	660,00
Rata mensile debiti attuali	1.420,00
Rapporto rata reddito disponibile attuale	215,15%
Rapporto rata reddito attuale	82,56%

Come si vede dalla tabella sopra, il rapporto rata reddito si attesta attualmente al 82,56%, mentre lo stesso rapporto, considerando il solo reddito disponibile (A- B) attuale, è pari al 215,15%.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della

famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento. Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Tale rapporto è risultato pari al 82,56% come da tabella 8.

Come definito dalla Banca d'Italia, essendo tale valore superiore al 35%, il consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato.

Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come differenza tra il reddito mensile pari a € 1.720,00 e le spese pari a € 1.060,00 ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del richiedente, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif del finanziamento concesso (come da allegata visura), avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario,

ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”.

L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013).

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l’intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del Debitore;

- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del Consumatore un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 9.

In tabella 10, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte del Debitore secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E.

Tabella 9: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Mutuo Ipotecario immobiliare n.0600400219010 del 20/12/2007	1 – TIZIO MARIO	92.213,05	93,947%	86.631,83	100,000%	92.213,05	0,000%
Mutuo chirografario n.309683 del 1/08/2012	3 – SECON SRL	14.227,30	3,988%	567,39	40,000%	5.690,92	60,000%
Fin. Credito al consumo n.01730175 del 10/04/2011	2 – ASSOS SA	22.587,00	3,988%	900,78	40,000%	9.034,80	60,000%

Tabella 10: Prospetto sintetico consolidamento debiti

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Mutuo Ipotecario immobiliare n.0600400219010 del 20/12/2007	1 – TIZIO MARIO	92.213,05	180	30/04/2019	512,29	29,78%
Mutuo chirografario n.309683 del 01/08/2012	3 – SECON SRL	5.690,92	60	30/04/2019	94,85	5,51%
Fin. Credito al consumo n.01730175 del 10/04/2011	2 – ASSOS SA	9.034,80	60	30/04/2019	150,58	8,75%

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Tabella 11: Sintesi Piano del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	1.720,00
B- Spese mensili	1.060,00

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.420,00	758,17
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	82,56%	44,08%
Reddito mensile per spese (A-C)	300,00	961,83

Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012;
- Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento così come definito dall'art. 6 comma 2 della medesima Legge;
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 1;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata da consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera a);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b);
- È stata analizzata positivamente la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c);
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d);
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 9 comma 3 bis lettera e);
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle

garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione;

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

Il residuo debito capitale è stato dedotto dal piano di ammortamento (o certificazione), quando rilasciato dal creditore; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori (allegata visura).

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto professionista incaricato, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore proponente e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dal Debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del Consumatore predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Con osservanza,

...., 31 gennaio 2018

Il perito

ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)
Immobilabile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo popolare cat. A/4	Proprietà	100,00%	86.400,00	Na	Napoli	Via POLLICIA,7	23	577	4

ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE

Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
AUTOVETTURA SKODA FABIA	100,00%	1		2005	1.700,00

ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI

Denominazione e ragione sociale / Cognome	Nome	P.IVA	C.F.	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	C.A.P.	Indirizzo	PEC
TIZIO MARIO		03555555565	03622620965	NA	NAPOLI	80124		Tiziomario@legalmail.it
ASSOS SA		08888888884	08570720154	NA	NAPOLI	80100		assossa@legalmail.it
SECON SRL		05000000004	05733311004	NA	NAPOLI	80122		seconsrl@legalmail.it

ALLEGATO D: DATI RELATIVI AI FINANZIAMENTI IN ESSERE

Tipologia di finanziamento/ Debito	Data stipula /concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Reddito mensile epoca finanziamento	% Rata Reddito	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	20/12/2007	000000219010	1 – TIZIO MARIO	110.000,00	850,00		N.D.	92.213,05	Privilegiato immobiliare
Mutuo chirografario	01/08/2012	306896687	3 – SECON SRL	24.000,00	200,00		N.D.	14.227,30	Chirografario
Fin. Credito al consumo	10/04/2011	0165789214	2 – ASSOS SA	35.000,00	370,00		N.D.	22.587,00	Chirografario

ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI

Pagamento Compensi e Spese Procedura

Si riporta, di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata in Tabella 10, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi.

	2017	2018	2019
Compensi e spese gestore della crisi	0,00	6.186,38	1.292,02
Spese di Giustizia	0,00	413,62	86,38
Totale	0,00	6.600,00	1.378,40

Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario

Fabbisogno Piano	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totale Rate Debito	0,00	0,00	6.823,53	9.098,04	9.098,04	9.098,04	9.098,04	6.888,80	6.152,16	6.152,16
Compensi e Spese Procedura	0,00	6.600,00	1.378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura	0,00	6.600,00	8.201,93	9.098,04	9.098,04	9.098,04	9.098,04	6.888,80	6.152,16	6.152,16
Reddito Disponibile per Piano	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Altre Entrate		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità per Piano	7.920,00	15.720,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Fabbisogno Extra reddito	7.920,00	9.120,00	-281,93	-1.178,04	-1.178,04	-1.178,04	-1.178,04	1.031,20	1.767,84	1.767,84

Fabbisogno Piano	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Totale Rate Debito	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	1.538,25
Compensi e Spese Procedura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	1.538,25
Reddito Disponibile per Piano	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità per Piano	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
Fabbisogno Extra reddito	1.767,84	1.767,84	1.767,84	1.767,84	1.767,84	1.767,84	1.767,84	6.381,75

Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2017 - 2026

			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Debito	Mutuo Ipotecario immobiliare n.000000219010 del 20/12/2007	CAPITALE	0,00	0,00	4.607,36	6.143,68	6.144,30	6.144,92	6.145,52	6.146,13	6.146,75	6.147,37
Creditore	1 – TIZIO MARIO	INTERESSI	0,00	0,00	6,76	8,48	7,86	7,24	6,64	6,03	5,41	4,79
Debito da consolidare	92.213,05	TOTALE RATA	0,00	0,00	4.614,12	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16
Debito	Mutuo chirografario n. 306896687 del 01/08/2012	CAPITALE	0,00	0,00	853,43	1.138,01	1.138,12	1.138,23	1.138,35	284,78	0,00	0,00
Creditore	3 – SECON SRL	INTERESSI	0,00	0,00	0,40	0,43	0,32	0,21	0,09	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	5.690,92	TOTALE RATA	0,00	0,00	853,83	1.138,44	1.138,44	1.138,44	1.138,44	284,78	0,00	0,00
Debito	Fin. Credito al consumo n. 0165789214 del 10/04/2011	CAPITALE	0,00	0,00	1.354,94	1.806,76	1.806,92	1.807,12	1.807,28	451,78	0,00	0,00
Creditore	2 – ASSOS SA	INTERESSI	0,00	0,00	0,64	0,68	0,52	0,32	0,16	0,08	0,00	0,00
Debito da consolidare	9.034,80	TOTALE RATA	0,00	0,00	1.355,58	1.807,44	1.807,44	1.807,44	1.807,44	451,86	0,00	0,00

Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2027 - 2034

			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Debito	Mutuo Ipotecario immobiliare n.0600400219010 del 20/12/2007	CAPITALE	6.147,99	6.148,60	6.149,22	6.149,82	6.150,44	6.151,05	6.151,67	1.538,23
Creditore	1 – TIZIO MARIO	INTERESSI	4,17	3,56	2,94	2,34	1,72	1,11	0,49	0,02
Debito da consolidare	92.213,05	TOTALE RATA	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	6.152,16	1.538,25
Debito	Mutuo chirografario n. 306896687 del 01/08/2012	CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditore	3 – SECON SRL	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	5.690,92	TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito	Fin. Credito al consumo n. 0165789214 del 10/04/2011	CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Creditore	2 – ASSOS SA	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	9.034,80	TOTALE RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione esaminata	Check list
Provvedimento Nomina Tribunale e/o OCC	X
Copia Carta identità e codice fiscale	X
Certificato di Stato di Famiglia	X
Certificato di residenza	X
Copia verbale di inizio operazione del 05/05/2017	X
Copia verbale audizione del 26/05/2017	X
Dichiarazione dei Redditi PF/730/CU Anno 2014/2015/2016 con relativa ricevuta	X
Copia Contratto di Mutuo	X
Copia Ultima Busta Paga Sig.ra Neri Francesca	X
Copia Ultimo Cedolino Pensione	X
Copia Contratto di Lavoro (contratto di collaborazione con CFI)	X
Certificazione centrale Rischi Banca D'Italia	X
Copia Contratto di finanziamento relativo alla ASSOS SA.	X
Libretto circolazione auto	X
Estratti di Ruolo Equitalia SPA (ora agenzia della Riscossione)	X
Copia Atto di pignoramento	X
Autocertificazione Redditi disponibili	X
Autocertificazione Elenco Spese Familiari	X
Precisazione del Credito SECON SRL	X
Attestazione Debiti Tributarî Agenzia delle Entrate (Doppia copia)	X

2. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

Ricorso per sovraindebitamento L. 27 Gennaio 2012 n. 3

Accordo del debitore proposto da:

Rossi di Rossi Giuseppe & C. S.a.s. nonché dal singolo socio Rossi Giuseppe

R.G. 9999/2016

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA LAURA MESSINA

ATTESTAZIONE

EX ART. 9, COMMA 2, LEGGE 3/2012

(INTEGRATA AL 18/06/2018)

OCC INCARICATO: COMMERCIALISTI CATANIA

**RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6
E DELL'ART. 9, COMMA 2, LEGGE 3 DEL 2012**

connessa al ricorso per l'apertura della procedura dell'accordo di ristrutturazione del debito (art. 7, comma 1, L. 3 del 2012)

proposta da:

Rossi di Rossi Giuseppe & C. S.a.s. con sede in Catania (CT) via G. Garibaldi n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero reg. imprese: 9999999999; REA: CT-999999 nonché dal socio accomandatario sig. **Rossi Giuseppe** nato a Catania il 13/11/1977 e residente in Catania (CT), via A. Manzoni n. 1, codice fiscale: XXX XXX 77X13 C351X.

Il sottoscritto dott., nato ail, con studio in via, telefono, fax, e-mail:, PEC:, iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Catania, al n., nominato Gestore della crisi dall'OCC Commercialisti Catania giusto incarico del Referente di data

premesse che

- la società **Rossi di Rossi Giuseppe & C. S.a.s. ed il sig. Rossi Giuseppe** (di seguito proponenti e/o ricorrenti) si trovano in una situazione di indebitamento strutturalmente esorbitante, che realizza la condizione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” e che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
- i proponenti hanno assunto la decisione di avanzare ai creditori un accordo per la ristrutturazione del proprio debito ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 2 bis, Legge 3 del 2012 (“Accordo del Debitore”);
- i proponenti, così come precisato nell'Accordo di Ristrutturazione, non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3 del 2012;
- a seguito di istanza depositata dai ricorrenti, l'OCC Commercialisti Catania, nella persona del referente dott....., ha nominato il sottoscritto quale professionista incaricato facente funzione di Gestore della crisi della Crisi, ai sensi dell'art. 15 Legge 3 del 2012;

- l'art. 9, comma 2, Legge 3 del 2012 prevede che la proposta dell'Accordo di Ristrutturazione debba essere accompagnata dalla relazione di attestazione della fattibilità del piano a sostegno della proposta stessa;
- lo scrivente Professionista non si trova nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 28 L.F. e dell'art. 11 del regolamento di cui al D.M. n. 202/2014 del Ministero della Giustizia;
- lo scrivente Professionista si trova quindi nelle condizioni di indipendenza e terzietà rispetto alla società **Rossi di Rossi Giuseppe & C. S.a.s. ed il sig. Rossi Giuseppe** (debitori) richieste dall'incarico assunto;
- Lo scrivente Professionista non ha mai svolto, ne sta attualmente svolgendo, attività professionali nei confronti della società **Rossi di Rossi Giuseppe & C. S.a.s. ed il sig. Rossi Giuseppe** (debitori);

tutto ciò premesso

ha proceduto alla stesura della **seguinte relazione**, di cui agli artt. 15, comma 6, e 9, comma 2, Legge 3 del 2012.

SOMMARIO: **1.** Documentazione ed atti prodotti dai proponenti – **2.** Metodologia adottata – **3.** Informazioni sulla società proponente - **4.** Informazioni sul socio proponente – **5.** Esposizione debitoria : **5.a** Esposizione debitoria della società proponente – **5.b** Esposizione debitoria del singolo socio proponente- **6.** Capacità reddituale dei proponenti – **7.** Proposta di Accordo dei proponenti – **8.** Convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria – **9.** La fattibilità del piano – **10.** Conclusioni

1. DOCUMENTAZIONE ED ATTI PRODOTTI DAI PROPONENTI

Nei giorni successivi al conferimento dell'incarico lo scrivente ha esaminato gli atti depositati dai ricorrenti e successivamente ha richiesto di integrare la consegna della documentazione di supporto necessaria (cfr. all 1).

Nel fascicolo dei ricorrenti sono stati prodotti i seguenti atti e documenti:

- Ricorso ex art. 15, co. 9, Legge 27 gennaio 2012 n.3;
- Copia dell'atto di precetto notificato il 12/12/2015.

Successivamente, sono stati acquisiti dallo scrivente gli ulteriori documenti:

- Stato di famiglia autocertificato prodotto in data 27.02.2017;

- Copia dell'atto di pignoramento immobiliare notificato il 19.12.2016;
- Registri IVA acquisti anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;
- Registri IVA vendite anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017;
- Registri IVA corrispettivi anni 2013, 2014, 2016 e 2017;
- Situazioni contabili al 31.12.2013, al 31.12.2014, al 31.12.2015, al 31.12.2016 e al 31.12.2017;
- Copia contratto di locazione stipulato il 01.03.2002 locali esercizio dell'attività;
- Estratti conto bancari Unicredit, dal 01.01.2011 al 31.12.2016;
- Copie ricevute di versamento (due) rate mutuo BNL del 27.12.2016;
- Avvisi rate in scadenza del 31.05.2016 mutuo MPS;
- Elenco dei creditori prodotto in data 01.03.2017.

Sono stati, inoltre, eseguiti a nome dei ricorrenti, giusto mandato conferito dal G.D., i seguenti accessi e/o ispezioni:

- Comunicazione della procedura e richiesta del debito residuo a mezzo pec indirizzata ai singoli dei creditori;
- Richiesta estratto di ruolo a mezzo pec indirizzata all'Agente della Riscossione per la provincia di Catania – Riscossione Sicilia S.p.A.;
- Richiesta dei carichi pendenti a mezzo pec indirizzata all'Agenzia delle Entrate di Catania;
- Richiesta dei carichi pendenti a mezzo pec indirizzata all'INPS di Catania;
- Richiesta dei carichi pendenti a mezzo pec indirizzata all'INAIL di Catania;
- Richiesta dei carichi pendenti a mezzo pec indirizzata al Comune di Catania;
- Visure presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- Visure presso il Sistema di Informazioni Creditizie (EURISC) gestito da CRIF;
- Visure eseguite presso l'archivio della Centrale dei Rischi, tenuto da Banca d'Italia, filiale di Catania;
- Visure eseguite presso l'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria tenuto da Banca d'Italia, filiale di Catania;
- Visure presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Catania;
- Richiesta dei carichi pendenti presso il Tribunale di Catania;
- Richiesta certificato del casellario giudiziale, presso il Tribunale di Catania;
- Ispezioni ipotecarie presso la Conservatoria di Catania;
- Ispezioni Ipotecali presso l'Agenzia del Territorio di Catania;

- Servizio telematico “Cassetto Fiscale” tenuto presso l’Agenzia delle Entrate.

Si puntualizza che l’acquisizione della documentazione e/o delle notizie necessarie all’espletamento della presente relazione è stata **completata in data 20/04/2018** e segnatamente nel momento in cui sono stati trasmessi allo scrivente, gli estratti di ruolo del concessionario della Riscossione aggiornati.

Sulla base della documentazione esaminata si è infine approntata l’attestazione successivamente esposta.

2. METODOLOGIA ADOTTATA

lo scrivente, al fine di assolvere al proprio compito, avuto anche riguardo alla natura ed alle funzioni del proprio ruolo ed incarico, che includono sia l’assunzione di *ogni iniziativa funzionale alla predisposizione* della proposta di Accordo di Ristrutturazione, ex art. 15, comma 5, legge 3 del 2012, sia la veridicità dei dati contenuti nella proposta medesima e nei documenti allegati, così come previsto dal successivo comma 6 ed agli effetti di quanto richiesto dall’art. 9, comma 2, legge 3 del 2012, ha adottato un approccio metodologico come segue:

1. Atteso che la società **Rossi di Rossi Giuseppe & C. S.a.s.** esercita attività artigianale (panificazione) ai sensi dell’art. 2083 Cod. Civ. e non è quindi obbligata alla adozione di regimi contabili di cui all’art. 2214 e ss. del Cod. Civ. (contabilità ordinaria), ne vi ha provveduto spontaneamente, la verifica documentale e la ricostruzione del complessivo indebitamento della Società è intervenuta secondo i seguenti passaggi:

Patrimonio e indebitamento

- acquisizione dell’elenco dei creditori della Società;
- acquisizione degli elementi probativi che consentissero di assegnare alle informazioni acquisite sulla Società, con riferimento all’indebitamento, sufficiente grado di attendibilità;
- acquisizione dell’elenco dei beni di proprietà della Società proponente;
- acquisizione degli elementi probativi riferiti sia all’esistenza, sia alla valutazione dei singoli beni, che consentissero di assegnare alle informazioni acquisite sulla Società sufficiente grado di attendibilità;

Redditività

- raffronto delle previsioni formulate dalla Società con le risultanze contabili, limitate alla tenuta dei registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

- analisi dei documenti di costo relativi al personale e agli altri costi prevedibili;
 - analisi e/o rettifica dei flussi relativi al sostentamento familiare dei soci determinata tenendo in considerazione da un lato il fabbisogno annuo di ciascun nucleo familiare e dall'altro la presenza di altre ed eventuali fonti di reddito quali: redditi di pensione e/o redditi di lavoro dipendente.
2. Verifica della corrispondenza dei dati riferiti dalla società proponente con gli elementi probativi assunti.
 3. Verifica della impostazione della proposta di Accordo del Debitore sulla base delle verifiche eseguite, e conseguentemente acquisizione della consapevolezza sulla ragionevole veridicità dei dati e fattibilità del piano.

Il sottoscritto ha ritenuto elemento essenziale nell'espletamento dell'incarico, la costante applicazione, come principio informatore, del generale criterio di prudenza.

La già richiamata norma (art. 9, comma 2, legge 3 del 2012) non specifica quali debbano essere i contenuti minimi che deve possedere la relazione, né tantomeno sono indicati i principi che devono guidare il professionista incaricato nella stesura dello stesso elaborato, il 2° comma, del richiamato articolo, si limita soltanto a stabilire che **la relazione deve attestare la fattibilità del piano.**

In buona sostanza la via intrapresa è quella di privilegiare l'aspetto sostanziale della proposta, rispetto a quello meramente formale riferito alla meritevolezza da parte dei proponenti.

Pertanto, al fine di svolgere compiutamente l'incarico, lo scrivente ha eseguito, secondo la metodologia ed i dettami della pratica professionale nonché all'esperienza propria nel settore, analisi e controlli specifici circa i valori contenuti nel piano proposto.

In particolare, l'articolo 9, comma 2, della Legge 3/2012 stabilisce che alla proposta di piano, depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore, debbano essere allegati:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- l'elenco di tutti i beni del debitore;
- l'elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
- l'attestazione sulla fattibilità del piano;

- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia.

La relazione del professionista va quindi predisposta sulla scorta della documentazione e/o delle informazioni disponibili.

La relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare il piano proposto, fornendo alla S.V. nonché ai creditori un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, giudizio espresso adottando tutta la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre soluzioni possibili.

Nel predisporre la propria relazione, lo scrivente ha fatto riferimento, tra l'altro, alla documentazione allegata alla proposta nonché alle informazioni alle quali ha potuto avere accesso.

3. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ PROPONENTE

Dalla documentazione societaria – e, in primo luogo, dalla visura effettuata presso la C.C.I.A.A. di Catania – risulta che la “**Rossi di Rossi Giuseppe & C. S.a.s.**” è iscritta al registro delle Imprese di Catania, con codice REA CT-999999, nonché codice fiscale e numero d'iscrizione 9999999999 (cfr all. 2).

La sede legale, nonché operativa, è sita in Catania (CT) via G. Garibaldi n. 1.

Il capitale sociale è pari ad euro 50.000,00 con le modalità di seguito descritte:

- **Rossi Giuseppe**, nato a Catania (CT) il 13/11/1977, socio accomandatario, con la partecipazione di euro 40.000,00, pari all' 80% del capitale sociale;
- **Bianchi Maria**, nata a Catania (CT) il 20/06/1942, socio accomandante, con la partecipazione di euro 10.000,00, pari al 20% del capitale sociale².

L'amministrazione compete all'unico socio accomandatario, nonché rappresentante legale, sig. Rossi Giuseppe.

La società si è costituita il 22 novembre 2002 ma deriva dal conferimento di altra impresa gestita individualmente dal padre dell'attuale socio accomandatario sig. Rossi Mario.

La proponente, impresa artigiana, opera nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti da forno (panificazione) destinati ai consumatori finali nonché agli esercizi operanti nel settore turistico alberghiero (alberghi, ristoranti, gastronomie, ecc.).

L'organizzazione di vendita, che si avvale dell'apporto del socio accomandatario e di ulteriori due unità lavorative, dal punto di vista territoriale, copre oltre al territorio del comune di Catania anche parte della provincia di Messina e segnatamente Taormina.

² È stato prodotto agli atti atto di recesso, per l'intera quota sociale, del socio Zizzo Rosaria di data 01.03.2017.

4. INFORMAZIONI SUL SOCIO PROPONENTE

STATO DI FAMIGLIA

Il nucleo familiare del proponente sig. Giuseppe Rossi consta dello stesso nonché nelle persone di:

- **Verdi Margherita** nata a Catania il 03/05/1979, cod. fiscale XXX XXXX XXXX XXXXX (coniuge);
- **Rossi Sara** nata a Catania il 18/02/2000, cod. fiscale XXX XXX XXXXX XXXXX (figlia);
- **Rossi Andrea** nato a Catania il 23/12/2005, cod. fiscale: XXX XXX XXXXX XXXXX (figlio).

Tutti i familiari di cui sopra hanno dichiarato la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in Catania Via A. Manzoni n°1.

POSIZIONE E REDDITO MEDIO ANNUALE

I redditi del proponente sig. Giuseppe Rossi, come dettagliato *infra*, sono integralmente riferibili alla società proponente.

Pertanto, stante il predetto rapporto di diretta e unica consequenzialità tra il reddito percepito dal socio proponente e quello prodotto dalla società, si farà riferimento esclusivamente a quest'ultima.

Beni posseduti dal sig. Rossi Giuseppe

1. Beni Immobili

Come da visure ipocatastali e ipotecarie eseguite, il sig. Giuseppe Rossi risulta proprietario delle seguenti unità immobiliari³:

1. Appartamento (intera proprietà) sito in Catania Via A. Manzoni n. 1 piano T, censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 36, part. 1300, sub. 4, categoria A/3 classe 2, consistenza 6 vani (106 m²), rendita euro 260,29. Su detta unità immobiliare grava ipoteca di 1° grado, iscritta alla Conservatoria dei RR.II. di Catania in data 25/06/2003 ai nn. 26209/12322, per la somma di euro 156.000,00, a seguito del mutuo fondiario, di cui *infra*, concesso al ricorrente dalla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. oggi Monte dei Paschi di Siena;
2. Appartamento (intera proprietà) sito in Catania Via A. Manzoni n. 1 piano 1/2, censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 36, part. 1300, sub. 5, categoria A/3 classe 5, consistenza 10 vani (193 m²), rendita euro 697,22. Su detta unità immobiliare grava ipoteca di 1° grado, iscritta alla Conservatoria dei RR.II. di Catania in data 01/06/2005 ai nn. 31860/16361, per la

³ Nessun immobile risulta intestato alla società.

somma di euro 120.000,00, a seguito del mutuo fondiario, di cui *infra*, concesso al ricorrente dalla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. oggi Monte dei Paschi di Siena;

- Garage (intera proprietà) sito in Catania (CT) Via San Giuseppe piano S/1, censito al N.C.E.U. di detto comune, foglio 26, part. 333, sub. 15, categoria C/6 classe 2, consistenza 31 m², rendita euro 56,04.

Su tutte le unità immobiliari di cui sopra grava, altresì, ipoteca giudiziale a seguito dell'atto esecutivo n. 726 del 22/12/2016, concesso alla Alfa S.r.l. come dettagliato *infra* (cfr. all. 5).

Ai fini della valutazione delle unità immobiliari sopra enucleate, sono stati presi come valori di riferimento i dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI⁴) giungendo al seguente risultato che viene illustrato nel prospetto che segue (cfr. all. 6):

Interrogazione Banca delle quotazioni Immobiliari			
Immobili Comune di Catania (CT) Via A. Manzoni e Via San Giuseppe			
Anno 2017 semestre 2			
Codice Zona B 1 – Fascia/zona: Centro storico			
Tipologia	Valore di mercato (€/mq)		
	Min	Max	Medio
- Unità immobiliare n. 1 (abitazione di tipo economico 106 m ²)	53.000,00	79.500,00	66.250,00
- Unità immobiliare n. 2 (abitazione di tipo economico 193 m ²)	96.500,00	144.750,00	120.625,00

⁴ L'Osservatorio del Mercato Immobiliare, consultabile dalla piattaforma gestita dalla Agenzia delle Entrate, cura la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita e la pubblicazione di studi ed elaborazioni e la valorizzazione statistica degli archivi della stessa Agenzia.

- Unità immobiliare n. 3 (autorimessa 31 m ²)	12.400,00	17.980,00	15.190,00
Totale valore medio degli immobili	161.900,00	242.230,00	202.065,00

Raffrontando le caratteristiche ed i metri quadrati dell'immobile di cui sopra con i dati forniti dall'OMI, il valore calcolato sulla base della media tra il valore di mercato minimo e valore massimo attribuibile a tutte le unità è indicativamente pari ad **euro 202.065,00⁵**.

Relativamente alle quotazioni sopra riportate, si tiene a precisare che:

- i valori sono riferiti al metro quadrato di superficie commerciale (lorda);
- l'ultimo semestre utile su cui si è basata l'indagine è il secondo semestre 2017;
- i valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) non possono intendersi sostitutivi della "stima" ma soltanto di ausilio alla stessa.

2. Beni mobili registrati

Come da visure eseguite presso l'Ufficio provinciale ACI di Catania (PRA) sono stati rilevati i seguenti automezzi intestati (cfr. all. 7):

- **al sig. Rossi Giuseppe:**
 - Motociclo Piaggio Vespa 125 targato XXXXXXXX, immatricolato il 09/03/1981 ed acquistato il 11/08/2014 per il prezzo di euro 900,00;
 - Autovettura Micro Compact Car, targata XXXXXXXX, immatricolata il 11/05/1999 ed acquistata il 09/09/2015 per il prezzo di euro 900,00;
 - Autovettura Renault Magane, targata XXXXXXXX, immatricolata il 02/08/2002 ed acquistata il 26/08/2002 per il prezzo di euro 21.695,77;
 - Autovettura Citroen, targata XXXXXXXX, immatricolata il 15/02/2006 ed acquistata il 25/10/2017 per il prezzo di euro 1.500,00;
- **alla Società Rossi di Giuseppe Rossi & C. S.a.s.:**

⁵ Valore ricavato dal seguente computo:

- Unità Immobiliare n. 1 (m² 106) – Abitazione di tipo economico - Stato conservativo normale – valore di mercato min. euro 500 per mq., valore massimo euro 750 per mq; il valore medio si ottiene da $(106*500)+(106*750)/2= 66.250,00$;
- Unità Immobiliare n. 2 (m² 193) – Abitazione di tipo economico - Stato conservativo normale – valore di mercato min. euro 500 per mq., valore massimo euro 750 per mq; il valore medio si ottiene da $(193*500)+(193*750)/2= 120.625,00$;
- Unità Immobiliare n. 3 (m² 31)- Autorimessa- Stato conservativo normale – valore di mercato min. euro 400 per mq., valore massimo euro 580 per mq; il valore medio si ottiene da $(31*400)+(31*580)/2= 15.190,00$.

- Autovettura Fiat Auto Furgone targato XXXXXXXX, immatricolato il 03/08/2007 ed acquistato 03/08/2007 per il prezzo di euro 10.839,16.

Per la tipologia di veicoli di cui dispone il sig. Rossi, per l'epoca a cui risalgono (oltre dieci anni) e per le finalità della presente relazione, agli stessi mezzi non può essere attribuito alcun valore autonomo di mercato, salvo per il mezzo destinato all'attività d'impresa di cui vedi infra la valutazione aziendale.

3. Determinazione del valore della società proponente

Allo scopo di determinare il valore della società **Rossi di Giuseppe Rossi & C. S.a.s.** si è provveduto ad estrarre i valori contabili registrati dalla stessa società negli ultimi tre esercizi (2015/2017). Si è provveduto poi a riclassificare gli stessi dati in micro aggregati economici di riferimento utilizzando fogli di calcolo elettronici in formato .XLS (cfr. all. 24). In particolare si è ricomposta la struttura di conto economico, sintetizzandone le voci significative per le analisi da compiere. I dati dei rispettivi anni sono stati elencati in colonne affiancate in modo da evidenziare le tendenze in atto e consentire così di effettuare proiezioni future delle serie storiche riscontrate. Sono state calcolate le medie complessive degli ultimi tre esercizi.

Per le finalità della presente verifica si può ragionevolmente assumere la differenza tra valore e costi della produzione pari al reddito operativo della gestione caratteristica. L'ultima riga dei conti economici riclassificati determina il "*risultato dell'esercizio normalizzato*" eliminando l'influenza dell'eventuale reddito del periodo dell'area straordinaria.

La media dei redditi normalizzati degli ultimi tre esercizi viene assunta quale reddito medio prospettico del periodo da assumere a base della valutazione del valore di avviamento aziendale (cinque anni).

Nella seconda parte delle tabelle vengono riportati i dati relativi al totale attivo patrimoniale e al patrimonio netto: gli stessi sono utilizzati per il calcolo degli indici reddituali ROI, ROE e ROE normalizzato con i quali si ha cognizione sintetica della redditività tipica, della redditività del patrimonio netto, della redditività delle vendite e dell'efficienza gestionale.

Viene inoltre calcolato l'indice di indebitamento per evidenziare l'andamento del rapporto tra capitale investito e mezzi propri.

Il ROE "normalizzato" è costruito senza tener conto dell'influenza dell'area straordinaria che, per sua stessa natura, inquina il risultato di periodo con componenti di reddito che esulano dalla gestione ordinaria.

Il reddito medio prospettico viene poi diviso per un tasso di attualizzazione determinato con le modalità esplicate di seguito per determinare il valore dell'avviamento aziendale.

L'intervallo temporale oggetto d'indagine si estende, in considerazione della data a cui deve riferire la valutazione, su tre anni, dal 2015 al 2017.

a) VALUTAZIONE PATRIMONIALE.

L'analisi delle risorse patrimoniali rappresenta una fase prodromica al successivo processo di valutazione del capitale economico dell'azienda.

Il processo di valutazione economica pertanto non può prescindere dalla verifica della congruenza tra la struttura dell'impresa, l'evoluzione della gestione e i risultati economici attesi.

L'obiettivo dell'analisi patrimoniale, in tale contesto, è quello di individuare il valore corrente del patrimonio, tramite la valutazione analitica dei suoi elementi e pervenire così al c.d. "*patrimonio netto rettificato*"⁶.

Nell'impossibilità, come nella fattispecie, di poter eseguire un'indagine effettiva, sono stati considerati, per le passività, i valori contabili desunti dalla verifica della situazione debitoria del proponente nonché, per le attività, i valori riportati nella dichiarazione dei redditi del periodo di competenza e nel registro dei beni ammortizzabili⁷.

Nel nostro caso la valutazione della quota di pertinenza del patrimonio è calcolata con riferimento al patrimonio netto contabile al 31.12.2017.

b) VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO.

Il reddito, tra le molteplici valenze di significato, rappresenta la sintesi delle condizioni, interne ed esterne, di efficacia ed efficienza di svolgimento della gestione.

La formazione del reddito d'esercizio può essere descritta tramite risultati economici intermedi tra i quali il più correntemente utilizzato nelle analisi aziendalistiche, si individua nel risultato dell'attività caratteristica, denominato anche "*reddito operativo*", quale risultato che aggrega le sole componenti economiche positive e negative della gestione tipica aziendale, escludendo le aree finanziaria, straordinaria e fiscale.

La valutazione di un'attività finanziaria e, quindi, di un investimento rappresentato da un'impresa, deve essere orientata ai flussi economici che si prevede poter trarre dall'investimento stesso.

Il reddito atteso, in generale, esprime il flusso dei redditi netti previsti per l'orizzonte temporale della valutazione, determinato sulla base di ipotesi di gestione futura ragionevolmente formulabili alla data di valutazione.

La procedura di normalizzazione, come precedentemente esplicitata, elimina i componenti di reddito di natura straordinaria.

Se tali flussi di reddito sono in grado di aumentare il valore patrimoniale dell'azienda è evidente che le viene riconosciuto un extra valore in termini di avviamento.

⁶ Il patrimonio netto rettificato (P.N.R.) è il risultato di una valutazione, al valore corrente di mercato, in ipotesi di continuità di gestione, di tutte le attività a valore di mercato debitamente diminuite di tutte le passività a valore di mercato.

⁷ Si ricorda che la società ha adottato la contabilità semplificata non essendo obbligata alla adozione di regimi contabili di cui all'art. 2214 e ss. del Cod. Civ. (contabilità ordinaria).

Nella pratica si ritiene che l'azienda abbia sempre un valore di avviamento ma questo può essere positivo o negativo. Si parla dunque di avviamento positivo utilizzando il termine anglosassone "goodwill"; qualora all'avviamento venga invece riconosciuto un valore negativo il termine anglosassone è "badwill".

In applicazione dei suddetti principi aziendalistici la formula per il calcolo del valore dell'azienda con il riconoscimento di una somma a titolo di avviamento è la seguente:

$$W = K + (R - Ki) * a_{n r}$$

per cui il valore dell'azienda (W) è dato dal valore del capitale netto rettificato (K) aumentato del valore dell'avviamento, inteso come sovrareddito realizzato dall'impresa ed attualizzato per il numero di anni per i quali si stima che tali condizioni permangano.

Nella superiore formulazione il tasso " i " esprime il tasso di valutazione "normale" ed evidenzia sia il rendimento "puro", sia il premio per il rischio. Solitamente (i) coincide col tasso applicato nel metodo reddituale, salvo che la scelta faccia riferimento al tasso di rendimento medio del settore di appartenenza dell'impresa. Il tasso " r ", invece, è un tasso finanziario, il puro compenso per il trascorrere del tempo indipendentemente dal grado di rischio (free risk rate).

c) RICOSTRUZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA SOCIETARIA

Tutto ciò premesso, al fine di determinare il valore dell'azienda alla data del 31.12.2017, si applicherà la formula prevista dal metodo di valutazione misto patrimoniale-reddituale, ossia:

$$W = K + (R - Ki) * a_{n r}$$

Assumendo, per i simboli sopra indicati, i significati illustrati nel paragrafo precedente.

Mediante l'applicazione di detta formula sulla base dei dati del bilancio di esercizio della **Società Rossi di Giuseppe Rossi & C. S.a.s.** e considerando il reddito operativo medio degli esercizi sociali 2015/2017 delle stesse si sono ottenute le seguenti risultanze:

– REDDITO OPERATIVO MEDIO ANNI 2015/2017	€	45.552,58 (cfr. all. 24);
– PATRIMONIO NETTO	€	- 213.226,32 (cfr. all. 24).

Utilizzando queste entità ed assumendo un tasso di valutazione "normale" pari al **5%**, un tasso di rendimento pari al **5,5%** ed una durata dell'avviamento pari a **cinque anni**, si ottiene:

$$W = -213.226,32 + (45.552,58 - 2.277,63) * 4,69731294 = - 9.950,34$$

Come si può notare dai risultati di cui sopra il valore dell'avviamento è negativo (*badwill*) e per effetto di tale valore patrimoniale, oggetto di valutazione, si stima in euro - 10.091,26 .

Pertanto, in virtù dei predetti risultati, il valore della quota societaria attribuita al socio sig. Giuseppe Rossi è negativo ed pari ad **euro - 7.960,27** (corrispondente al 80% di euro -9.950,34).

5. ESPOSIZIONE DEBITORIA

a. ESPOSIZIONE DEBITORIA DELLA SOCIETÀ PROPONENTE

L'indebitamento della società proponente risulta così dettagliatamente composto:

- 1. Posizione debitoria (scopertura) sul conto corrente n. 02/015/110422– Unicredit**, di natura chirografario, per un residuo debito pari ad **euro 5.641,47** oltre interessi e spese maturati e maturandi, come da comunicazione resa dal creditore in data 27.04.2017 (cfr. all. 8);
- 2. Debito di fornitura nei confronti della Alfa S.r.l.** in persona del legale rappresentante Verdi Virginia, con sede in Giarre (CT) via Mazzini n. 17, per un importo complessivo, al 27.02.2017, di euro 39.062,17 oltre interessi moratori. Per lo stesso debito, in forza del decreto ingiuntivo n. 2544/2015 non opposto, in data 19/12/2016, è stato posto in essere Atto di pignoramento immobiliare sui beni personali del socio accomandatario sig. Giuseppe Rossi (cfr. all. n. 5). Conseguentemente, al fine di determinare l'effettivo debito nei confronti **della Alfa S.r.l.**, sono stati predisposti i conteggi secondo quanto disposto dal richiamato atto di pignoramento. I predetti conteggi hanno determinato i seguenti importi a favore del creditore:

- Sorte capitale	€ 39.062,17
- Spese e compensi liq. in decreto	€ 1.591,00
- Interessi moratori al 30.11.2015	€ 9.602,76
- Spese e competenze atto di precetto	€ 1.093,05
- Ulteriori spese atto di pignoramento	€ 1.839,62

Quindi, in virtù dei superiori conteggi, l'importo complessivamente dovuto alla **Alfa S.r.l.**, alla data del 19.12.2016, è pari ad **euro 53.188,60**.

- 3. Posizione debitoria nei confronti del sig. Russo Giuseppe**, nato a Mascali (CT) IL 30.10.1963 ed ivi residente in Corso dei Mille n. 28, per le somme maturate relative al rapporto di lavoro dipendente intrattenuto con la stessa società. In particolare la società debitrice in virtù ed in esecuzione del verbale di conciliazione, redatto in sede sindacale di data 11.10.2016, si è impegnata a corrispondere la complessiva somma di euro 40.000,00 mediante n. 80 rate mensili di euro 500,00 cadauna a far data dal 31 ottobre 2016. Ad oggi, a seguito dei pagamenti già eseguiti dalla società - ivi comprese le spese del precetto notificato il 06.07.2017- il residuo debito, a cui può essere attribuito il privilegio generale ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., ammonta ad **euro 31.000,00** (cfr. all. 9 Atto di precetto Russo Giuseppe);
- 4. Posizione debitoria nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A.**, concessionario della riscossione per la provincia di Catania per un importo complessivo pari ad **euro 104.171,48**, comprensivo di interessi, sanzioni ed aggi esattoriali, come risulta dagli estratti di ruolo del 20.04.2018 (cfr. all. 10). L'importo di cui sopra, a cui può essere attribuito il privilegio generale ai sensi dell'art. 2752 c.c., viene distinto per Ente impositore e segnatamente:

ENTE IMPOSITORE	TIPOLOGIA	TRIBUTO	SANZ./INT./AGGI	TOTALE
Agenzia delle Entrate	Addiz.le comunale	463,36	177,52	640,88
Agenzia delle Entrate	Addiz.le regionale	1.543,99	644,24	2.188,23
Agenzia delle Entrate	Ritenute di acconto	3.309,06	1.428,39	4.737,45
Agenzia delle Entrate	Imp. Sost. Redd. TFR	368,91	84,07	452,98
Agenzia delle Entrate	IRAP	2.417,47	2.462,61	4.880,08
Agenzia delle Entrate	IVA	3.366,06	1.763,38	5.129,44
Agenzia delle Entrate	Canone abb. speciale	787,84	125,82	913,66
Agenzia delle Entrate	Imposte di Registro	0,00	103,29	103,29
INPS	Contributi	52.178,00	7.365,20	59.543,20
INAIL	Premi	4.894,05	303,15	5.197,20
Comune di Monteforte	Contravv. Cod. Strada	131,2	0,00	131,20
C.C.I.A.A. di Catania	Diritti annuali	474,00	151,90	625,90

Prefettura	Contravv. Cod. Strada	323,00	32,30	355,30
Concessionario Risc.ne	Spese ed aggi	0,00	19.272,67	19.272,67
TOTALE		70.256,94	33.914,54	104.171,48

5. Posizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate per un importo complessivo pari ad **euro 22.146,06** non definitivamente accertati e segnatamente (cfr. all. 11):

- a. Partita di ruolo n. T160905114151441650000001/CA, anno d'imposta 2015, consegnata al concessionario il 10.01.2018, derivante dalla liquidazione unico società di persone, per un debito di **euro 3.825,61**;
- b. Partita di ruolo n. T160915172707660380000006/CA, anno d'imposta 2015, consegnata al concessionario il 10.01.2018, derivante dalla liquidazione modello 770, per un debito di **euro 1.850,31**;
- c. Partita di ruolo n. T16091611395062920000000/CA, anno d'imposta 2015, consegnata al concessionario il 10.01.2018, derivante dalla liquidazione IRAP controllo manuale, per un debito di **euro 1.470,34**;
- d. Partita di ruolo n. T15091819041040980000000/D, anno d'imposta 2014, consegnata al concessionario il 25.01.2018, derivante dalla liquidazione unico soc. di persone, per un debito di **euro 241,45**;
- e. Comunicazione di irregolarità n. 0000124817181/00, relativa al modello IRAP per l'anno d'imposta 2016, di importo pari ad **euro 2.698,98**, in corso di notifica;
- f. Comunicazione di irregolarità n. 0000616817481/00, relativa al modello IVA per l'anno d'imposta 2016, di importo pari ad **euro 2.041,22**, in corso di notifica;
- g. Comunicazione di irregolarità n. 0000124817181/00, relativa al modello 770 per l'anno d'imposta 2016, di importo pari ad **euro 10.018,15**, in corso di notifica;

6. Posizione debitoria nei confronti dell'INAIL per un importo complessivo pari ad **euro 86,24** pari alla differenza di quanto già riportato negli estratti di ruolo, ossia il debito già indicato nei confronti di Riscossione Sicilia, e quanto comunicato dall'ente assicurativo (cfr. all. 12)⁸.

⁸ Posizione dettagliatamente riportata nei debiti compresi nei ruoli esattoriali, così come comunicato da Riscossione Sicilia.

7. Posizione debitoria nei confronti dell'INPS per un importo complessivo pari ad **euro 824,02** riferito ai DM aziendali per il periodo ottobre 2017 come da situazione contabile resa dal creditore in data 16/01/2018 (cfr. all. 13).

In virtù dei superiori rilievi, nel prospetto che segue, vengono schematizzate le posizioni debitorie sopra enucleate in funzione della tipologia di creditore e della natura del credito:

Creditore	Tipo Debito	Importo Iniziale	Debito residuo
1. <i>Unicredit</i>	Chirografo	5.641,47	5.641,47
2. <i>Alfa S.r.l.</i>	Ipotecario	53.188,60	53.188,60
3. <i>Russo Giuseppe</i>	Privilegiato	31.000,00	31.000,00
4. <i>Riscossione Sicilia S.p.a.</i>	Non falcid.	9.866,89	9.866,89
5. <i>Riscossione Sicilia S.p.a.</i>	Privilegiato	73.919,52	73.919,52
6. <i>Riscossione Sicilia S.p.a.</i>	Chirografo	20.385,07	20.385,07
7. <i>Agenzia delle Entrate</i>	Privilegiato	22.146,06	22.146,06
8. <i>INAIL</i>	Privilegiato	86,24	86,24
9. <i>INPS</i>	Privilegiato	824,02	824,02
Totale passività	Totali	217.057,87	217.057,87

Pertanto, alla data corrente, in relazione agli accertamenti sopra indicati, per la società proponente si rileva una passività complessiva di **euro 217.057,87** così rappresentata:

- **Totale crediti ipotecari euro 53.188,60;**
- **Totale crediti privilegiati non falcidiabili (ritenute di acconto) euro 9.866,89;**
- **Totale crediti privilegiati euro 127.975,84;**
- **Totale crediti chirografari euro 26.026,54.**

b. ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL SINGOLO SOCIO PROPONENTE

L'indebitamento del singolo socio accomandatario risulta così dettagliatamente composto:

- 1. Prestito personale n. 054/600/253808, in cointestazione con il coniuge Verdi Margherita, erogato in data 15/07/2015 dalla BNL, Agenzia di Paternò, di natura chirografario, per un**

residuo debito pari ad **euro 5.026,34** (alla data del 27/03/2017) oltre interessi pro die di euro 1,28 (cfr. all. 14);

2. **Mutuo ipotecario**, in cointestazione con il coniuge Verdi Margherita, **erogato dalla BNL**, Agenzia di Paternò, per un residuo debito pari ad **euro 55.371,51** (alla data del 27/03/2017) oltre interessi pro die di euro 3,63 (cfr. all. 14);
3. **Prestito personale n. 4750748** erogato in data 25/09/2013 dalla **Banca Monte dei Paschi di Siena**, Agenzia di Giarre, di natura chirografario, per un residuo debito pari ad euro **6.000,00** (importo rate complessive rilevate al 11/04/2017- cfr. all. 15);
4. Mutuo ipotecario n. 554042329 in cointestazione con il coniuge Verdi Margherita nonché Verdi Giuseppe e Bianchi Rosa, **erogato in data 25/06/2003 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena**, Agenzia di Giarre, per un residuo debito pari ad **euro 35.796,00** (alla data del 11/04/2017- cfr. all. 15);
5. Mutuo ipotecario n. 5544075868 in cointestazione con il coniuge Verdi Margherita nonché Verdi Giuseppe e Bianchi Rosa, **erogato in data 31/05/2005 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena**, Agenzia di Giarre, per un residuo debito pari ad **euro 33.767,00** (alla data del 11/04/2017- cfr. all. 15);
6. **Prestito personale n. 96/2023733** erogato in data 20/06/2015 dalla **Barclays Bank PLC**, per un residuo debito pari ad **euro 4.561,59** (alla data del 04/04/2017- cfr. all. 16);
7. **Posizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate** per un importo complessivo pari ad **euro 29.591,68**, definitivamente accertati, e segnatamente (cfr. all. 17):
 - a. Cartella di pagamento n. 29320160019945470, anno d'imposta 2013, consegnata al concessionario il 25.03.2016, derivante dalla liquidazione ruoli di registro, per un debito di **euro 36,65**;
 - b. Comunicazione di irregolarità n. 0132801916001/00, relativa al modello UNI per l'anno d'imposta 2015, di importo pari ad **euro 14.162,24**, notificata il 18/11/2017;
 - c. PVC Tasse auto anno 2014 **euro 289,53** notificato il 31/07/2017;
 - d. Comunicazione di irregolarità n. 0000044317081/00, relativa al modello unico per l'anno d'imposta 2016, di importo pari ad **euro 15.103,26**, in corso di notifica.
8. **Posizione debitoria nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A.**, concessionario della riscossione per la provincia di Catania per un importo complessivo pari ad **euro 66.405,61**, comprensivo di interessi, sanzioni ed aggi esattoriali, come risulta dagli estratti di ruolo del 20.04.2018 (cfr. all.

18). L'importo di cui sopra, a cui può essere attribuito il privilegio generale ai sensi dell'art. 2752 c.c., viene distinto per Ente impositore e/o per tributo e segnatamente:

ENTE IMPOSITORE	TIPOLOGIA	TRIBUTO	SANZ./INT./AGGIO	TOTALE
Agenzia delle Entrate	Addiz.le comunale	334,29	0	334,29
Agenzia delle Entrate	Addiz.le regionale	1.128,42	0	1.128,42
Agenzia delle Entrate	IRPEF	5.993,44	2.607,08	8.600,52
Agenzia delle Entrate	Registro Tasse	2.107,12	1.025,44	3.132,56
Comune di Mascali	TARSU	1.725,08	442,76	2.167,84
Comune di Mascali	Contravv. c.d.s.	886,24	0	886,24
Prefettura di Catania	Contravv. c.d.s.	1.007,42	100,06	1.107,48
INPS	Contributi	30.525,78	2.156,70	32.682,48
Agenzie delle Entrate	Canone RAI	36,65	0	36,65
C.C.I.A.A.	Diritti	225,00	70,16	295,16
Concessionario Risc.ne	Spese ed aggi	0	16.033,97	16.033,97
TOTALE		43.969,44	22.436,17	66.405,61

9. Posizione debitoria nei confronti dell'INPS per un importo complessivo pari ad **euro 3.669,00** riferita ai contributi IVS artigiani anno 2017 ed eccedenze del 2010 come da situazione contabile resa dal creditore in data 16/01/2018.

In virtù dei superiori rilievi, nel prospetto che segue, vengono schematizzate le posizioni debitorie sopra enucleate in funzione della tipologia di creditore e della natura del credito:

Creditore	Tipol. debito	Importo iniziale	Debito residuo
1. BNL	Chirografo	5.026,34	5.026,34

2.	BNL	Ipotecario	80.000,00	55.371,51
3.	Banca Monte dei Paschi di Siena	Chirografo	15.000,00	6.000,00
4.	Banca Monte dei Paschi di Siena	Ipotecario	35.796,00	35.796,00
5.	Banca Monte dei Paschi di Siena	Ipotecario	33.767,00	33.767,00
6.	Barclays Bank PLC	Chirografo	4.561,59	4.561,59
7.	Agenzia delle entrate	Privilegiato	29.591,68	29.591,68
8.	Riscossione Sicilia S.p.a.	Privilegiato	48.377,82	48.377,82
9.	Riscossione Sicilia S.p.a.	Chirografo	18.027,69	18.027,69
10.	INPS	Privilegiato	3.669,00	3.669,00
Totale passività		Totali	273.817,12	240.188,63

Pertanto, alla data corrente, in relazione agli accertamenti sopra indicati, per il singolo socio proponente si rileva una passività complessiva di **euro 240.188,63** così rappresentata:

- **Totale crediti ipotecari euro 124.934,51;**
- **Totale crediti privilegiati euro 81.638,50;**
- **Totale crediti chirografari euro 33.615,62.**

Riepilogando l'esposizione debitoria complessiva di entrambe le posizioni (società e singolo socio) è pari ad euro 457.246,50 come si evince dettagliatamente nel prospetto a seguire:

– Totale passività società	217.057,87
– Totale passività socio	240.188,63
TOTALE COMPLESSIVO	457.246,50

6. CAPACITÀ REDDITUALE DEI PROPONENTI

Disponibilità finanziaria della società

Il piano a sostegno della proposta di Accordo del debitore, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 bis, L. 3/2012, è basato sulla continuità dell'attività aziendale quindi si rende necessario predisporre una

previsione economico-finanziaria relativa all'attività della società proponente che costituisce, tra l'altro, l'unica fonte di reddito per il socio ricorrente.

In particolare si dovrà valutare se nei prossimi esercizi la società proponente è nelle condizioni di produrre una provvista sufficiente a sostenere la proposta di Accordo del debitore.

A tal fine sono stati stimati i futuri ricavi nonché i futuri costi di produzione e/o di vendita prendendo spunto dai dati contabili prodotti dalla società proponente negli ultimi tre anni.

Di seguito si illustra sinteticamente la composizione della copertura finanziaria di cui il piano potrà godere (cfr. all. 19):

SITUAZIONE ECONOMICA STIMATA	
- Totale valore della produzione	172.719,00
- Totale costi della produzione	124.733,00
- Differenza valore/costi della produzione	47.986,00
- Imposte sul reddito (IRAP)	2.433,00
- Utile di esercizio	45.553,00

In considerazione del reddito futuro presunto pari ad euro 45.600,00 (arrotondato) si può attribuire al socio unico sig. Rossi Giuseppe un reddito medio mensile, al lordo di imposte e contributi previdenziali, pari ad euro 3.800,00⁹.

Spesa media mensile dei ricorrenti

Dalla documentazione fornita dal ricorrente la spesa media mensile di sostentamento per il nucleo familiare considerato (quattro componenti) ammonta mediamente a **circa euro 1.165,00** la cui composizione viene dettagliatamente riepilogata nel prospetto a seguire:

Tipo dato	Spesa media mensile familiare
Misura	Valori Medi
Numero di componenti	4
- <i>Alimentari e bevande</i>	420,00
- <i>Abbigliamento e calzature</i>	168,00
- <i>Acqua e condominio</i>	23,00

⁹ Si considera il sig. Rossi Giuseppe unico socio e percettore del reddito prodotto dalla società in quanto l'ulteriore socio accomandante, nonché madre, sig.ra Bianchi Maria, ha rinunciato alla sua qualifica di socio nonché di percettore di qualunque utile e/o provento derivante dalla stessa società.

Tipo dato	Spesa media mensile familiare
- <i>Manutenzione</i>	52,00
- <i>Combustibili ed energia</i>	100,00
- <i>Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa</i>	60,00
- <i>Sanità</i>	42,00
- <i>Trasporti</i>	150,00
- <i>Comunicazioni</i>	34,00
- <i>Abbonamento radio-televisione e internet</i>	30,00
- <i>Altri beni e servizi</i>	86,00
Totale	1.165,00

A tale importo dovranno aggiungersi le uscite che il proponente dovrà sostenere per far fronte alle imposte ed ai contributi previdenziali che matureranno nel corso dell'esercizio stimate in euro 1.935,00 mensili (Irpef € 11.500,00, Add. Reg. € 789,00, Add. Com. € 228,00, contributi INPS € 10.700,00) .

Pertanto, avendo attribuito ai ricorrenti un reddito disponibile mensile (**capacità finanziaria**) che ammonta mediamente a circa **euro 3.800,00** (45.600,00 : 12) e detratte le spese medie mensili, pari ad euro 3.100,00 (1.165,00 + 1.935,00), la somma residua disponibile da offrire ai creditori è pari a circa **euro 700,00**.

7. Proposta di Accordo dei proponenti.

I debitori-istanti, in ottemperanza all'art. 7, commi 1 e 2 bis, L. 3/2012 intendono sottoporre ai propri creditori un **Accordo del debitore al fine di ripianare i debiti contratti così strutturato:**

- Unicredit**, debito (**Società Rossi**) complessivo per euro 5.641,47 riduzione del 70% (euro 3.949,03), con un residuo debito da pagare pari ad **euro 1.692,44**;
- Alfa S.r.l.**, debito (**Società Rossi**) complessivo per euro 53.188,60 riduzione del 40% (euro 21.275,44), con un residuo debito da pagare pari ad **euro 31.913,16**;
- Russo Giuseppe**, debito (**Società Rossi**) per euro 31.000,00, da pagare integralmente per complessivi **euro 31.000,00**;
- Riscossione Sicilia S.p.A.** (privilegiato non falcidiabile), debito (**Società Rossi**) complessivo per euro 9.866,89, da pagare integralmente per complessivi **euro 9.866,89**;
- Riscossione Sicilia S.p.A.**, debito (**Società Rossi**) complessivo pari ad euro 74.977,01 riduzione del 40% (euro 29.990,80), con un residuo debito da pagare pari ad **euro 44.986,21**;

6. **Riscossione Sicilia S.p.A.**, debito (**Società Rossi**) complessivo pari ad euro 20.385,07 riduzione del 70% (euro 14.269,55), con un residuo debito da pagare pari ad **euro 6.115,52**;
7. **Agenzia dell'Entrate**, debito (**Società Rossi**) complessivo per euro 22.146,06 riduzione del 40% (euro 8.858,42), con un residuo debito da pagare pari ad **euro 13.287,64**;
8. **INPS**, debito (**Società Rossi**) complessivo per euro 824,02 riduzione del 40% (euro 329,61), con un residuo debito da pagare di **euro 494,41**;
9. **INAIL**, debito (**Società Rossi**) complessivo per euro 86,24 riduzione del 40% (euro 34,50), con un residuo debito da pagare di **euro 51,74**;
10. **BNL**, debito (**personale**) complessivo per euro 5.026,34 riduzione del 70% (euro 3.518,44), con un residuo debito da pagare pari ad **euro 1.507,90**;
11. **BNL**, debito (**personale**) per euro 55.371,51, da pagare integralmente per complessivi **euro 60.450,50 (comprensivo interessi 5.078,99)**. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella misura fissa dell'1,67% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti);
12. **Banca Monte dei Paschi di Siena**, debito (**personale**) complessivo per euro 6.000,00 riduzione del 70% (euro 4.200,00), con un residuo debito da pagare pari ad **euro 1.800,00**;
13. **Banca Monte dei Paschi di Siena**, debito (**personale**) per euro 35.796,00 da pagare integralmente per complessivi **euro 39.079,41 (comprensivo interessi 3.283,41)**. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella misura fissa dell'1,67% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti);
14. **Banca Monte dei Paschi di Siena**, debito (**personale**) per euro 33.767,00, da pagare integralmente per complessivi **euro 36.864,31 (comprensivo di interessi 3.097,31)**. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella misura fissa dell'1,67% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti);
15. **Barclays Bank PLC**, debito (**personale**) complessivo per euro 4.561,59 riduzione del 70% (euro 3.193,11), con un residuo debito da pagare pari ad **euro 1.368,48**;
16. **Agenzia dell'Entrate**, debito (**personale**) complessivo per euro 29.591,68 riduzione del 40% (euro 11.836,67), con un residuo debito da pagare pari ad **euro 17.755,01**;
17. **Riscossione Sicilia S.p.A.**, debito (**personale**) complessivo pari ad euro 48.377,82 riduzione del 40% (euro 19.351,13), con un residuo debito da pagare pari ad euro 29.026,69;
18. **Riscossione Sicilia S.p.A.**, debito (**personale**) complessivo pari ad euro 18.027,69 riduzione del 70% (euro 12.619,38), con un residuo debito da pagare pari ad euro 5.408,31;

19. INPS, debito (personale) complessivo per euro 3.669,00 riduzione del 40% (euro 1.467,60), con un residuo debito da pagare di euro 2.201,40;

A tali somme va aggiunta, inoltre, la voce relativa alle spese del compenso da destinare all'OCC incaricato, **da pagare in prededuzione**, quali crediti preferiti ex art. 13 comma 4-bis L. 3/2012, **per la somma di euro 16.436,10** (comprensivo di IVA, rimborso spese ed al netto degli anticipi già ricevuti)¹⁰.

Per miglior memoria si riepilogano dettagliatamente, nel prospetto a seguire, i predetti importi da pagare nel piano:

	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
1.	OCC Commercialisti Catania	Prededuzione	16.436,10	0	100%	16.436,10
2.	Unicredit (società)	Chirografo	5.641,47	3.949,03	30%	1.692,44
3.	Alfa S.r.l. (società)	Privilegiato	53.188,60	21.275,44	60%	31.913,16
4.	Russo Giuseppe (società)	Privilegiato	31.000,00	0	100%	31.000,00
5.	Riscossione Sicilia S.p.a. (società)	Non falcid.	9.866,89	0	100%	9.866,89
6.	Riscossione Sicilia S.p.a. (società)	Privilegiato	74.977,01	29.990,80	60%	44.986,21
7.	Riscossione Sicilia S.p.a. (società)	Chirografo	20.385,07	14.269,55	30%	6.115,52
8.	Riscossione Sicilia S.p.a. (socio)	Privilegiato	48.377,82	19.351,13	60%	29.026,69
9.	Riscossione Sicilia S.p.a. (socio)	Chirografo	18.027,69	12.619,38	30%	5.408,31
10.	INPS (società)	Privilegiato	824,02	329,61	60%	494,41
11.	INPS (socio)	Privilegiato	3.669,00	1.467,60	60%	2.201,40
12.	INAIL (società)	Privilegiato	86,24	34,50	60%	51,74
13.	BNL (socio)	Chirografo	5.026,34	3.518,44	30%	1.507,90
14.	BNL (socio)	Ipotecario	55.371,51	0	100%	60.450,50

¹⁰ La liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata è stata concordata nelle misure minime previste degli artt. da 14 a 18 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e rimborsi spese dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, nonché del professionista, per l'opera prestata nello svolgimento di una delle procedure di cui al capo II della Legge 3/2012.

	Creditore	Tipo Debito	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Importo offerto
15.	Banca MPS (socio)	Chirografo	6.000,00	4.200,00	30%	1.800,00
16.	Banca MPS (socio)	Ipotecario	35.796,00	0	100%	39.079,41
17.	Banca MPS (socio)	Ipotecario	33.767,00	0	100%	36.864,31
18.	Barclays Bank PLC (socio)	Chirografo	4.561,59	3.193,11	30%	1.368,48
19.	Agenzia delle Entrate (società)	Privilegiato	22.146,06	8.858,42	60%	13.287,64
20.	Agenzia delle Entrate (socio)	Privilegiato	29.591,68	11.836,67	60%	17.755,01
	Totale		474.740,09	134.893,68		351.306,12

Pertanto, **complessivamente ai creditori saranno corrisposti**, a fronte dei debiti pari ad euro 474.740,09, l'importo complessivo di **euro 334.870,02** da destinare ai creditori ipotecari, privilegiati e chirografari ed **euro 16.436,10** da destinare al sottoscritto professionista incaricato o comunque, per quest'ultimo debito, nell'importo che la S.V. Ill.ma vorrà liquidare.

Le somme corrisposte consentiranno di soddisfare i creditori nelle seguenti misure e/o percentuali:

- Al 100% il creditore ipotecario, crediti non falcidiabili (ritenute e iva), credito lavoratore dipendente Paradisi;
- Al 60% i creditori privilegiati;
- Al 30% i creditori chirografari.

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato (ex art. 545 c.p.c. e relative Leggi speciali) il regolare pagamento.

Le somme di cui sopra saranno distribuite ai creditori, secondo l'entità e l'ordine successivamente specificato, con le **seguinti modalità e/o tempi**:

1. **euro 16.436,10 da corrispondere all'O.C.C. Commercialisti Catania**, in 9 (nove) rate mensili di importo costante pari ad euro 1.826,23, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;

2. **euro 1.692,44 da corrispondere alla Unicredit**, in 138 (centotrentotto) rate mensili di importo costante pari ad euro 12,26 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;
3. **euro 31.913,16 da corrispondere ad Alfa S.r.l.**, in 138 (centotrentotto) rate mensili di importo costante pari ad euro 231,25 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;
4. **euro 31.000,00 da corrispondere al sig. Russo Giuseppe** in 63 (sessantatré) rate mensili di importo costante pari ad euro 492,06, la prima immediatamente dopo l'omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;
5. **euro 9.866,89 da corrispondere a Riscossione Sicilia (ritenute e iva)**, in 138 (centotrentotto) rate mensili di importo costante pari ad euro 71,50 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;
6. **euro 44.986,21 da corrispondere a Riscossione Sicilia (privilegio gen.)**, in 138 (centotrentotto) rate mensili di importo costante pari ad euro 325,99 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;
7. **euro 6.115,52 da corrispondere a Riscossione Sicilia (chirografario)**, in 138 (centotrentotto) rate mensili di importo costante pari ad euro 44,32 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;
8. **euro 29.026,69 da corrispondere a Riscossione Sicilia (privilegio gen.)** in 138 (centotrentotto) rate mensili di **euro 210,34** con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;
9. **euro 5.408,31 da corrispondere a Riscossione Sicilia (chirografario)** in 138 (centotrentotto) rate mensili di **euro 39,19** con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;
10. **euro 494,41 da corrispondere all' Inps**, in 138 (centotrentotto) rate mensili di importo costante pari ad euro 3,58 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;
11. **euro 2.201,40 da corrispondere all' INPS** in 138 (centotrentotto) rate mensili di **euro 15,95** con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;

- 12. euro 51,74 da corrispondere all'INAIL in unica soluzione entro il mese successivo al provvedimento di omologa;**
- 13. euro 1.507,90 da corrispondere alla BNL in 138 (centotrentotto) rate mensili di euro 10,93 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;**
- 14. euro 60.450,50 da corrispondere alla BNL (credito ipotecario) , in 54 (cinquantaquattro) rate mensili di importo pari ad euro 304,42 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa sino al sessantatreesimo mese e in 84 (ottantaquattro)rate mensili di importo pari ad euro 523,95 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal sessantaquattresimo mese successivo al provvedimento di omologa sino al centoquarantasettesimo mese. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella misura fissa dell'1,67% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti - cfr. all. 20);**
- 15. euro 1.800,00 da corrispondere alla Monte dei Paschi di Siena (chirografario) in 138 (centotrentotto) rate mensili di euro 13,04 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;**
- 16. euro 39.079,41 da corrispondere alla Monte dei Paschi di Siena (mutuo ipotecario) in 54 (cinquantaquattro) rate mensili di importo pari ad euro 196,80 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa sino al sessantatreesimo mese e in 84 (ottantaquattro) rate mensili di importo pari ad euro 338,72 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal sessantaquattresimo mese successivo al provvedimento di omologa sino al centoquarantasettesimo mese. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella misura fissa dell'1,67% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti - cfr. all. 21);**
- 17. euro 36.864,31 da corrispondere alla Monte dei Paschi di Siena (mutuo ipotecario) in 54 (cinquantaquattro) rate mensili di importo pari ad euro 185,64 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa sino al sessantatreesimo mese e in 84 (ottantaquattro) rate mensili di importo pari ad euro 319,52 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal sessantaquattresimo mese successivo al provvedimento di omologa sino al centoquarantasettesimo mese. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella misura fissa dell'1,67% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti - cfr. all. 22);**

18. euro 1.368,48 da corrispondere a Barclay Bank PLC in 138 (centotrentotto) rate mensili di euro 9,92 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;

19. euro 13.287,64 da corrispondere all' Agenzia delle Entrate, in 138 (centotrentotto) rate mensili di importo costante pari ad euro 96,29 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;

20. euro 17.755,01 da corrispondere all' Agenzia delle Entrate in 138 (centotrentotto) rate mensili di euro 128,66 con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa;

Per quanto sopra, la distribuzione della somma offerta ai creditori viene riepilogata dettagliatamente nella tabella a seguire:

Creditore	Debito rilevato	% di soddisfo	Importo da pagare	Interessi	Totale a pagare	Nr. Rate	Importo rata
- OCC Commercialisti	16.436,10	100%	16.436,10	0	16.436,10	9	1.826,23
- Unicredit	5.641,47	30%	1.692,44	0	1.692,44	138	12,26
- Alfa S.r.l.	53.188,60	60%	31.913,16	0	31.913,16	138	231,25
- Russo Giuseppe	31.000,00	100%	31.000,00	0	31.000,00	63	492,06
- Riscossione Sicilia (ritenute e iva)	9.866,89	100%	9.866,89	0	9.866,89	138	71,50
- Riscossione Sicilia (priv. gen.)	74.977,01	60%	44.986,21	0	44.986,21	138	325,99
- Riscossione Sicilia (chirografario)	20.385,07	30%	6.115,52	0	6.115,52	138	44,32
- Agenzia delle Entrate	22.146,06	60%	13.287,64	0	13.287,64	138	96,29
- Inps	824,02	60%	494,41	0	494,41	138	3,58
- Inail	86,24	60%	51,74	0	51,74	1	51,74
- BNL (mutuo ipot.)	55.371,51	100%	55.371,51	5.078,99	60.450,50	138	304,42
							523,95
- BNL (chirografario)	5.026,34	30%	1.507,90	0	1.507,90	138	10,93
- Monte dei Paschi di Siena (mutuo ipot.)	35.796,00	100%	35.796,00	3.283,41	39.079,41	138	196,80
							338,72
- Monte dei Paschi di Siena (mutuo ipot.)	33.767,00	100%	33.767,00	3.097,31	36.864,31	138	185,64
							319,52
- Monte dei Paschi di	6.000,00	30%	1.800,00	0	1.800,00	138	13,04

Siena (chirografario)								
-	Barclay Bank Plc	4.561,59	30%	1.368,48	0	1.368,48	138	9,92
-	Agenzia delle Entrate	29.591,68	60%	17.755,01	0	17.755,01	138	128,66
-	Riscossione Sicilia (priv. gen.)	48.377,82	60%	29.026,69	0	29.026,69	138	210,34
-	Riscossione Sicilia (chirografario)	18.027,69	30%	5.408,31	0	5.408,31	138	39,19
-	Inps	3.669,00	60%	2.201,40	0	2.201,40	138	15,95
TOTALI		474.740,09		339.846,41	11.459,71	351.306,12		

Come si evince dalla tabella di cui sopra, su un debito complessivo di euro 474.740,09 saranno complessivamente pagati, nell'arco complessivo di 147 mesi (circa 12 anni), **euro 351.306,12** (comprensivo di interessi).

Il pagamento delle rate avverrebbe a cura del proponente percettore di reddito, con versamenti periodici su un deposito bancario all'uopo istituito immediatamente dopo l'omologa da parte dell'intestato Tribunale della presente proposta, per poi provvedere ai riparti a favore dei creditori con periodicità mensile e/o semestrale.

L'onere complessivo della proposta, in funzione della rata mensile media da versare ai creditori (circa € 2.400,00), sarà sostenuto dal debitore istante sino all'importo disponibile di euro 700,00 (cfr. par. 6 capacità reddituale dei proponenti) ed altresì, per la quota restante di euro 1.700,00, l'impegno sarà assunto dai suoceri del proponente, sig. Verdi Giuseppe nato a, il e sig.ra Bianchi Rosa nata a il, i quali, entrambi percettori di reddito (cfr. all. 23 cedolini paga e/o liquidazione trattamento pensionistico), si impegnano a prestare la dovuta garanzia.

8. Convenienza della proposta rispetto all'ipotesi liquidatoria

È necessario altresì verificare se quanto promesso nella proposta del debitore, ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012 comma 1°, **soddisfi i creditori muniti di privilegio** e falcidiati in misura non inferiore rispetto a quanto gli stessi otterrebbero nel caso di collocazione preferenziale sul ricavato della vendita dei beni e diritti su cui insistono le cause di privilegio.

La proposta prevede il pagamento integrale dei creditori ipotecari di primo grado ed altresì la falcidia del 40% per l'unico creditore con ipoteca giudiziale di secondo grado (Alfa S.r.l.). Inoltre, per i creditori muniti di privilegio generale è prevista la soddisfazione del 60%. Infine, per i creditori chirografari è previsto il soddisfo del 30% del complessivo dovuto.

La proposta prevede, tra l'altro, il pagamento di complessivi euro 339.846,41 (euro 351.306,12 al lordo degli interessi) da destinare al soddisfacimento di tutti i creditori. Pertanto, la proposta del debitore è al di sopra del valore di mercato dell'immobile di proprietà del debitore istante (euro 202.065,00) considerando anche l'ipotesi alternativa liquidatoria e, dunque, i creditori, aderendo alla proposta, non sconterebbero nemmeno il rischio di un considerevole abbattimento dei valori di perizia che potrebbe accadere, come frequentemente avviene, nelle procedure di vendita coatta prima dell'aggiudicazione dello stesso immobile. Al riguardo, negli ultimi anni, le aggiudicazioni tramite le Aste Giudiziarie Immobiliari hanno fatto registrare ribassi dal 30 al 50% rispetto al valore di stima dell'immobile¹¹. A ciò si aggiunga, che laddove si dovesse addivenire ad una vendita forzata del predetto immobile, i ricorrenti rimarrebbero privi della propria dimora e sarebbero costretti ad affrontare un'ulteriore spesa per il proprio sostentamento familiare costituita da un canone mensile per la locazione di un immobile ad uso abitativo.

Tenuto conto delle predette osservazioni, si ritiene che l'accordo di ristrutturazione del debito, così come proposto, rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto creditorio al fine di un loro soddisfacimento, prevedendo, invero, una dilazione, ma con esiti certi rispetto ad una normale vendita giudiziaria.

9. La fattibilità del piano

I debitori, secondo l'accordo proposto, si impegnano a corrispondere, nell'arco temporale di 147 mesi (circa dodici anni), **l'importo complessivo di euro 351.306,12** comprensivo di interessi calcolati al saggio dell' 1,67 %¹², così come sono stati esposti ai precedenti punti e che si riepilogano, per miglior memoria, nel prospetto a seguire¹³:

Creditori	da pagare	rate	dalla 1^ alla 9^	Dalla 10^ alla 63^	dalla 64^ alla 147^
OCC Commercialisti	16.436,10	9	1.826,23		
Unicredit	1.692,44	138		12,26	12,26
Alfa S.r.l.	31.913,16	138		231,25	231,25
Russo Giuseppe	31.000,00	63	492,06	492,06	
Riscossione Sicilia (ritenute e iva)	9.866,89	138		71,50	71,50

¹¹ Fonte pubblicazione il Sole 24 Ore Casa Plus "Le aste immobiliari non vanno a segno" (cfr. all. 16).

⁸ Gli interessi sono stati applicati esclusivamente per i debiti relativi ai mutui ipotecari.

¹³ Per verificare, nel dettaglio, gli importi della sorte capitale e degli interessi da corrispondere mensilmente cfr. i piani di ammortamento allegati nn. XX della presente relazione.

Riscossione Sicilia (priv. gen.)	44.986,21	138	325,99	325,99
Riscossione Sicilia (chirografario)	6.115,52	138	44,32	44,32
Agenzia delle Entrate	13.287,64	138	96,29	96,29
Inps	494,41	138	3,58	3,58
Inail	51,74 ¹⁴	1		
BNL (mutuo ipot.)	60.450,50	138	304,42	523,95
BNL (chirografario)	1.507,90	138	10,93	10,93
Monte dei Paschi di Siena (mutuo ipot.)	39.079,41	138	196,80	338,72
Monte dei Paschi di Siena (mutuo ipot.)	36.864,31	138	185,64	319,52
Monte dei Paschi di Siena (chirografario)	1.800,00	138	13,04	13,04
Barclay Bank Plc	1.368,48	138	9,92	9,92
Agenzia delle Entrate	17.755,01	138	128,66	128,66
Riscossione Sicilia (priv. gen.)	29.026,69	138	210,34	210,34
Riscossione Sicilia (chirografario)	5.408,31	138	39,19	39,19
Inps	2.201,40	138	15,95	15,95
TOTALI	351.306,12	2.318,30	2.392,14	2.395,40

Giova a questo punto ricordare quanto esposto sopra in merito al reddito medio percepito dal proponente. Il reddito medio mensile dell'intero nucleo familiare è pari ad **euro 3.800,00 (1.865,00 al netto di imposte e contributi)**; l'accantonamento medio mensile proposto nell'accordo ammonta circa ad euro 2.400,00, considerate le spese dello stesso nucleo familiare, che mediamente ammontano ad euro 1.165,00 (cfr. infra par. 6), sarà necessario, oltre l'apporto dello stesso istante di euro 700,00, un ulteriore supporto di euro 1.700,00 così come descritto nel paragrafo 7.

La proposta, pertanto, appare sostenibile per quanto riguarda la capacità reddituale del debitore.

La proposta altresì è **sostenibile anche sotto l'aspetto finanziario** in quanto i proponenti potranno disporre mediamente di una liquidità mensile pari ad euro 3.800,00 che, detratte le spese da destinare alla famiglia (euro 1.165,00) nonché le imposte ed i contributi da versare (1.935,00), con

¹⁴ Unica rata da pagare successivamente all'omologa.

l'aiuto dei terzi garanti (euro 1.700,00), saranno sufficienti a coprire, anche in termini di liquidità, **la rata mensile media di circa euro 2.400,00 da destinare ai creditori.**

10. CONCLUSIONI

Come già indicato in precedenza, il fine della presente relazione resta quello di rendere un giudizio obiettivo circa la possibilità di realizzazione della proposta del debitore, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare che la corresponsione delle somme promesse dai debitori, tramite pagamento dilazionato e/o rateale, siano in grado di soddisfare i creditori nelle misure proposte ed evidenziate nel piano stesso oltre ad essere sostenibili per gli stessi debitori.

Per quanto sopra **il sottoscritto attesta che:**

– Il piano elaborato dai debitori concernente l'accordo di ristrutturazione del debito della società Rossi di Rossi Giuseppe & C. S.a.s. e del singolo socio Rossi Giuseppe, di cui all'art. 7, comma 1-bis, della Legge 27 gennaio 2012 n° 3, è da giudicare attendibile, avendo il sottoscritto verificato la veridicità dei dati in esso contenuti;

– la proposta, non prevede alcuna falcidia dei creditori ipotecari assicura per esso una percentuale pari all' 100% non inferiore a quella che lo stesso creditore privilegiato inserito in tale classe otterrebbe nel caso di una procedura liquidatoria che preveda la collocazione preferenziale sul ricavato della vendita dell'immobile di proprietà dei debitori proponenti.

Il sottoscritto, pertanto attesta la fattibilità dell'accordo del debitore e, ringraziando della fiducia accordata, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione che si renda necessaria rispetto alla presente relazione .

Con perfetta osservanza.

Catania, 18.06.2018

il Gestore della crisi

Allegati:

1. Verbale delle operazioni di consulenza del 16 marzo 2016;
2. Visura della società;
3. Stato di famiglia;

4. Visura catastale;
5. Atto di precetto in rinnovazione Alfa S.r.l.;
6. Dati Osservatorio del Mercato Immobiliare OMI;
7. Comunicazione Pubblico Registro Automobilistico del 10.01.2018;
8. Comunicazione di posizione debitoria della Unicredit del 24.04.2017;
9. Atto di precetto promosso dal sig. Russo Giuseppe;
10. Comunicazione di posizione debitoria di Riscossione Sicilia S.p.A. del 20.04.2018;
11. Comunicazione di posizione debitoria di Agenzia delle Entrate del 03.02.2018 ;
12. Comunicazione di posizione debitoria INAIL del 23.01.2018;
13. Comunicazione di posizione debitoria INPS del 16.01.2018;
14. Comunicazione di posizione debitoria BNL del 27.03.2017;
15. Comunicazione di posizione debitoria Banca Monte dei Paschi di Siena del 11.04.2017;
16. Comunicazione di posizione debitoria Barclays Bank PLC del 04.04.2017;
17. Comunicazione di posizione debitoria di Agenzia delle Entrate del 03.02.2018;
18. Comunicazione di posizione debitoria di Riscossione Sicilia S.p.A. del 20.04.2018;
19. Prospetto dati economici ultimi tre esercizi della società;
20. Prospetto calcolo piano di ammortamento mutuo BNL circa 12 anni (rateiz.ne 138 mesi);
21. Prospetto calcolo piano di ammortamento primo mutuo Monte dei Paschi di Siena circa 12 anni (rateiz.ne 138 mesi);
22. Prospetto calcolo piano di ammortamento secondo mutuo Monte dei Paschi di Siena circa 12 anni (rateiz.ne 138 mesi);
23. Cedolini paga/ Liquidazione pensione dei garanti;
24. Prospetto dati economici/patrimoniali società, anni 2015/2017.

3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Relazione del Professionista

(Ex art. 14-ter, comma 3, Legge n. 3 del 27 gennaio 2012)

Dott.....

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Debitori : Sigg.

Procedimento n. _____

Indice:

- 1) *Premessa*
- 2) *Documentazione acquisita ed esaminata*
- 3) *Adempimenti preliminari*
- 4) *Elenco dei creditori*
- 5) *Beni immobili dei debitori*
- 6) *Beni mobili dei debitori*
- 7) *Nucleo familiare e delle spese necessarie al suo sostentamento*
- 8) *Cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dai debitori
nell'assumere le obbligazioni*
- 9) *Ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni*
- 10) *Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni*
- 11) *Solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni*
- 12) *Indicazione di atti del debitore impugnati dai creditori*
- 13) *Completezza ed attendibilità della documentazione acquisita*
- 14) *Giudizio e conclusioni finali*

1) Premessa

La sottoscritta Dott.ssa Neri Rag. Maria, con studio in Siracusa, Via Roma n. 1, PEC: Maria.Neri@pec.commercialisti.it, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Siracusa al n. 000/A e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dall'OCC Commercialisti Siracusa, è stata nominata dal referente di codesto Organismo, Rag. Mario Caio, quale Gestore della crisi nel Procedimento n. 23/2017 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. n. 202/2014 il 12 settembre 2017.

Dichiara

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 e di indipendenza di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.M. 202/2014, così come da dichiarazione resa all'atto della propria nomina ed allegata alla Proposta di Piano ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo Decreto, ed attesta:
 - Che non sussistono condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
 - Che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse;
 - Che non ha mai ricevuto né sta svolgendo alcun incarico professionale per conto degli istanti.

Premesso che

Il Sig. Rossi Giuseppe, nato a Scicli (RG) il 01 gennaio 1969, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, P.IVA: 0000000, cessata il 01/12/2012, e la Sig.ra Bianchi Teresa, nata a Rosolini (SR) il 20 gennaio 1970, entrambi residenti in Rosolini (SR) in Via Garibaldi n. 1, coniugi in regime di comunione dei beni, assistiti dai consulenti Dott. e Dott. , Dottori Commercialisti, con studio in Scicli (RG), Viale Mazzini n. 1, hanno depositato istanza il 14.08.2017 all'OCC Commercialisti Siracusa per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 e conseguente nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi.

Che sussistono i presupposti di cui all'art. 7 legge n. 3/2012 e successive modifiche, ovvero:

- gli istanti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. A) della citata legge, ovvero si trovano "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, e dunque la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- che non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;

- che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcun strumento di cui alla L. 3/2012 (piano, accordo, liquidazione);
- che non hanno subito, per cause agli stessi imputabili, uno dei provvedimento di cui agli artt. 14 e 14-bis della legge n. 3/2012.
- che si sono impegnati personalmente, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato Gestore per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

Che i Sigg.ri Rossi Giuseppe e Bianchi Teresa sono disponibili, per far fronte al loro indebitamento, a chiedere la liquidazione dei propri beni, ex art. 14-ter L. 3/2012.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Gestore presenta la seguente

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ART. 14-TER, 3° COMMA L. 3/2012

2) Documentazione acquisita ed esaminata

Gli istanti, a corredo dell'istanza per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012, depositavano la seguente documentazione:

- Visura catastale immobili Rossi Giuseppe;
- Nota di trascrizione Agenzia delle Entrate per Bianchi Teresa;
- Relazione di visura ipocatastale ex art. 567 c.p.c. per Bianchi Teresa;
- Dichiarazione dei redditi anni d'imposta 2014-2015-2016;
- Cessazione P.IVA e Visura C.C.I.A.A. per Rossi Giuseppe;
- Stampa saldo e giacenza media c/c e libretti presso Poste Italiane S.p.A;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di famiglia;
- Decreto ingiuntivo Commerfidi Soc. Coop. n. 000/2016 del 11/02/2016 R.G. 000/2016;
- Atto di precetto Conad Sicilia del 06.03.2015;
- Perizia di stima dell'immobile di Via Garibaldi n. 1 dell'Ing. Giulio Marchi.

Per espletare compiutamente l'incarico, la sottoscritta ha proceduto ad acquisire informazioni e documentazione attraverso:

- Cassetto fiscale degli istanti;
- Certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti degli istanti;
- Centrale Rischi della Banca d'Italia;

- CRIF;
- Visura protesti a carico degli istanti presso C.C.I.A.A. di Siracusa;
- Estratto di ruolo Riscossione Sicilia S.p.A.
- Carichi pendenti degli istanti - Agenzia delle Entrate di Siracusa;
- Posizione debitoria INPS degli istanti;
- Posizione debitoria INAIL degli istanti;
- Visure catastali ed ispezione ipotecarie presso l'Agenzia delle Entrate;
- Visura PRA;
- Posizione debitoria degli istanti presso l'istituto di credito Banca Agricola Popolare di Ragusa;

3) Adempimenti preliminari

In data 03 ottobre 2017 ha avuto luogo, presso lo studio del Gestore, la prima riunione con gli istanti assistiti dal Dott. , Commercialista, come da convocazione inviata a mezzo PEC il 28.09.2017 ai procuratori Dott. e .

In questo primo incontro il Sig. Rossi, illustra verbalmente, senza nessun supporto documentale, il suo passato imprenditoriale e sommariamente le cause che hanno determinato l'indebitamento; impegnandosi, così come richiesto dal Gestore, a produrre, nelle successive riunioni, la relativa documentazione utile ai fini dell'epletamento della procedura (All.1).

Seguivano altre due riunioni, l'11 ed il 19 ottobre 2017 (All. 2-3), in cui gli istanti, ad eccezione della documentazione comprovante il possesso dell'autovettura dichiarata e della valorizzazione della quota di partecipazione della Sig.ra Bianchi Teresa al capitale sociale della Società Giuli S.r.l., consegnavano al Gestore tutta la documentazione precedentemente richiesta.

4) Elenco dei creditori

Sulla base della documentazione prodotta dagli istanti, dalle informazioni fornite dagli stessi e dai loro consulenti e dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati, ex art.15 co. 10 L. 3/2012 giusta autorizzazione del Tribunale di Siracusa del 17-21 novembre 2017, la posizione debitoria degli istanti risulta la seguente:

- Debiti cointestati: Rossi Giuseppe Bianchi Teresa

Mutuo Ipotecario: Euro 137.627.85 per capitale, interessi di mora e spese.

Il mutuo di Euro 160.000,00 è stato contratto con la Banca Agricola Popolare di

Ragusa Soc. Coop. per Azioni per la costruzione dell'abitazione principale e sottoscritto il 06.03.2007 e sul quale grava una ipoteca di primo grado di Euro 240.000,00.

- Debiti Rossi Giuseppe garantiti da Bianchi Teresa

- v/Banca Agricola Popolare di Ragusa

Le somme sotto esposte si riferiscono a sorte capitale, interessi di mora e spese.

- Rapporto 030/606/178676 – Prestito garantito	
al 50% da Commerfidi	Euro 29.122,83
- c/c n° 1222182 affidato:	Euro 20.165,52
- c/c n° 1222566 transato POS:	Euro 56.140,06
- c/c n° 0300051186	Euro 570,38
- Fideiussioni Conad Sicilia	Euro 116.855,14
- Spese	<u>Euro 971,40</u>
Totale	Euro 223.825,33

- COMMERFIDI soc. Coop.- Decreto ingiuntivo n.000/2016 - Euro 31.063,72

Trattasi del finanziamento n° 030/606/178676 erogato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa e garantito al 50% da Commerfidi, e che a seguito dell'inadempimento dei debitori, l'istituto bancario ha proceduto ad addebitare a Commerfidi il 50% delle somme insolute.

- Conad Sicilia Soc. Coop. Euro 169.340,19

In forza di atto di precetto su effetti cambiari notificato il 18-19/03/2015 con il quale era stato intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 184.994,52 alla quale sono stati detratti i pagamenti effettuati in forza di pignoramento presso terzi in danno della Sig.ra Bianchi Teresa.

- Debiti a ruolo Euro 82.749,90

- Debiti personali Bianchi Teresa

- **Riscossione Sicilia S.p.A:** Euro 2.749,67 - debiti a ruolo al 22/01/2018

- Agenzia delle Entrate – certificazione dei carichi pendenti risultanti al

sistema informativo dell’anagrafe tributaria: Euro 884.88

La consultazione ha fatto rilevare la notifica di n. 3 cartelle di pagamento, non comprese nell’estratto di ruolo di Riscossione Sicilia S.p.A., per:

liquidazione Unico società di capitali, notificata il 09/09/2016 Euro 364,64;

modello 770 semplificato, notificata il 24/07/2015 Euro 520,24;

tasse automobilistiche, notificata il 10/07/2017 Euro 173,30 già compresa nei debiti a ruolo.

Considerato che la Sig.ra Bianchi è amministratore unico nonché socia della società “Giuli S.r.l.”, si presume che le prime due cartelle si riferiscono alla società mentre la terza è personale.

- Debiti personali Rossi Giuseppe

- Riscossione Sicilia S.p.A: Euro 79.115,35 - debiti a ruolo al 22/01/2018.

I debiti iscritti a ruolo sono in parte oggetto di rateizzazione delle cartelle

il cui debito residuo alla data del 22/01/2018 è di Euro 8.579,99.

DEBITI COMPLESSIVI: EURO 644.606,99

Nella tabella che segue sono suddivisi i debiti cointestati, i debiti garantiti dalla Sig.ra Bianchi Teresa, i debiti personali del Sig. Rossi e della Sig.ra Bianchi.

Passivo	Cointestati	Pellegrino- Garante Spadola	Pellegrino	Spadola	Totale
Debiti v/banca	137.627,85				137.627,85
Debiti v/banca		223.825,33			223.825,33
Commerfidi - D.I.		31.063,72			31.063,72
Conad Sicilia -Precetto		169.340,19			169.340,19
Erario			53.305,10	1.069,27	54.374,37
INPS			10.379,56	2.404,01	12.783,57
INAIL			396,04		396,04
Altri debiti a ruolo			15.034,65	161,27	15.195,92
TOTALE					644.606,99

Ai debiti sopra esposti sono da sommare: il compenso spettante all’OCC, ai sensi dell’art. 16 c.4 D.M. 202/2014, per la redazione della presente relazione per Euro 9.760,00, compreso di accessori come per legge ed al netto dell’acconto di Euro 1.000,00, da riconoscere in prededuzione a norma dell’art. 15 comma 9 ed il compenso di Euro 3.172,00, compreso di accessori come per legge, spettante allo Studio X&X di Scicli (RG) per l’assistenza professionale agli istanti alla procedura da sovraindebitamento da riconoscere in prededuzione.

Nella tabella che segue sono riepilogati i debiti suddivisi per rango dei creditori

Passivo	Predeuzione	Ipotecari	Ipoteca giudiziaria	Privilegiati	Chirografi	Totale
Compenso OCC	8.760,00					8.760,00
Compenso A&C studio	3.172,00					3.172,00
Debiti v/banca		126.677,58			10.950,27	137.627,85
Debiti v/banca					223.825,33	223.825,33
Commerfidi - D.I.			31.063,72			31.063,72
Conad Sicilia -Precetto				184.994,52		184.994,52
Erario				54.374,37	602,05	54.976,42
INPS				12.829,60	447,38	13.276,98
INAIL				406,93	10,90	417,83
Altri debiti a ruolo					14.078,67	14.078,67
TOTALE						672.193,32

5 – Beni immobili dei debitori

Gli istanti risultano proprietari dei seguenti beni immobili siti nei comuni di Rosolini (SR) e Scicli (RG).

Immobili Sig. Rossi Giuseppe

n.	comune	foglio	particella	sub.	categoria	mq.	proprietà
1	Scicli (RG)	147	2561	1	A/6	50	1/18
2	Rosolini	36	748	2	A/3	120	1/2
3	Rosolini	36	748	4	C/6	93	1/2
4	Rosolini	36	748	3	F/3	120	1/2

I dati catastali sopra elencate si riferiscono alle seguenti unità immobiliari:

1) Quota parte di immobile ricevuto in eredità, situato nel comune di Scicli (RG), Via Cavour n. 10 p.T, classe 4, consistenza 1,5 vani, rendita catastale Euro 42,61.

Sulla base dei valori della banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate per abitazioni di tipo economico, codice zona D1, fascia periferica area sud ovest del centro storico, relativamente al 1° semestre 2017, il valore dell’immobile va da un minimo di Euro 580,00 al mq. ad un massimo di Euro 870,00.

Dalle informazioni ricevute dall’istante, per la valorizzazione dell’immobile, si è ritenuto applicare il valore minimo O.M.I. quantificandolo in Euro 29.000,00 (580,00x50).

La quota parte dell’istante è pari ad **Euro 1.611,00** (1/18 di Euro 29.000,00).

2) Immobile in Rosolini (SR), Via Garibaldi n. 1, piano T, categoria A/3 , classe 3, vani 5,5, rendita catastale Euro 468,68.

Sulla base dei valori della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per abitazioni di tipo economico, codice zona D1, fascia periferica C.de Granati Nuove-Cimitero-

S.Alessandra-Perperua, relativamente al 1° semestre 2017, il valore dell'immobile va da un minimo di Euro 400,00 al mq. ad un massimo di Euro 530,00.

3) Immobile in Rosolini (SR), Via Garibaldi n. 1, piano S1, categoria C/6 , classe 2, mq. 93, rendita catastale Euro 360,23.

Sulla base dei valori della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle

Entrate per Box,

codice zona D1, fascia periferica C.de Granati Nuove-Cimitero-S.Alessandra-Perperua, relativamente al 1° semestre 2017, il valore dell'immobile va da un minimo di Euro 270,00 al mq. ad un massimo di Euro 350,00.

4) Immobile in Rosolini (SR), Via Garibaldi n. 1, piano T-1, categoria F/3 , senza rendita catastale in quanto non ultimato.

Per tale ultimo immobile si ritiene, se pur non ultimato, accreditare gli stessi

riferimenti O.M.I. dell'immobile di cui al **punto 2**.

Gli immobili di cui ai punti **2-3-4**, tutti posseduti al 50% con il coniuge Sig.ra Bianchi Teresa, sono gravati da ipoteca di 1° grado da parte della B.A.P.R. e sono stati oggetto di stima da parte dell'Ing. Giulio Marchi, giusta perizia allegata all'istanza.

Sulla base della perizia, completa di foto degli immobili e delle informazioni ricevute dagli istanti nel corso delle riunioni, per la valorizzazione di detti beni, si è ritenuto opportuno tenere conto non tanto dei valori O.M.I. per le categorie di appartenenza così come accatastati, ma piuttosto del valore effettivo di mercato, tenendo anche conto dei valori di stima come da perizia e più precisamente:

- Immobile al punto 2:

all'immobile è stato attribuito un valore al mq. di Euro 1.100,00, sulla base dei valori O.M.I. 1°

semestre 2017 relativo a ville e villini il cui valore va da un minimo di Euro 800,00 ed un massimo di Euro 1.100,00.

Conseguentemente il valore economico dell'immobile è pari ad Euro 134.200,00

(Euro 1.100,00x mq.120).

La quota parte dell'istante è Euro **67.100,00** (½ di Euro 134.200,00)

Immobile di cui al punto 3

Per detto immobile, se pur accatastato come C/6, di fatto, come da foto e dichiarazioni degli istanti, è stato rifinito come ulteriore unità abitativa. Pertanto considerato che i valori O.M.I. per le abitazioni di tipo economico vanno da un minimo di Euro 400,00 ad un massimo di Euro 530,00, visto lo stato conservativo dello stesso, è stato attribuito un valore pari ad Euro 49.290,00 (Euro 530,00x mq.93).

La quota parte dell'istante è di **Euro 24.645,00** (½ di Euro 49.290,00).

Immobile di cui al punto 4

All'immobile posto al primo piano del fabbricato, non è stata attribuita nessuna rendita catastale in quanto ancora all'interno è allo stato rustico ed ha una superficie, come da dichiarazione degli istanti e da perizia, pari all'immobile posto al piano terra.

Considerato lo stato in cui si trova l'immobile e non potendogli attribuire alcuna tipologia di fabbricato, ragionevolmente, si è ritenuto attribuire un valore al mq. pari

al 50% dei valori O.M.I. del 1° semestre 2017 per abitazioni di tipo civile (Euro 580,00:2), pari ad Euro 290,00 al mq. equivalente circa alla valorizzazione dei lavori già eseguiti.

Conseguentemente il valore economico dell'immobile è di Euro 34.800,00.

La quota parte dell'istante è di **Euro 17.400,00** (½ di Euro 34.800,00).

Sulla base dei valori fin qui esposti il patrimonio immobiliare del Sig. Rossi Giuseppe si attesta in **Euro 110.756,00**

Immobili Sig.ra Bianchi Teresa

n.	comune	foglio	particella	sub.	categoria	mq.	proprietà
1	Rosolini	36	748	2	A/3	120	1/2
2	Rosolini	36	748	4	C/6	93	1/2
3	Rosolini	36	748	3	F/3	120	1/2
4	Rosolini	36	122	1	C/6	20	1/24
5	Rosolini	36	122	1	C/6	20	2/21
6	Rosolini	36	122	2	A/3	80	2/21
7	Rosolini	36	122	2	A/3	80	1/24
8	Rosolini	37	837		A/6	80	1/40
9	Ispica	31	433		seminativo	63 ca	1/8
10	Ispica	31	434		seminativo	61 ca	1/8
11	Ispica	31	435		seminativo	61 ca	1/8
12	Ispica	31	436		seminativo	57 ca	1/8
13	Ispica	31	437		seminativo	7 are 8 ca	1/1

I dati catastali sopra elencate si riferiscono alle seguenti unità immobiliari:

Immobili ai punti 1-2-3

Gli immobili sopra indicati sono detenuti in comproprietà al 50% con il coniuge Sig. Rossi Giuseppe, la cui valutazione è pari a quella riconosciuta alla quota parte del coniuge e quindi di **Euro 109.145,00**, di cui ai punti 2-3-4.

Immobile ai punti 4-5

Immobile sito in Rosolini (SR), Ronco I° di Via Garibaldi n.1 piano T, categoria C/6, classe 3, mq.20, Rendita Euro 90,90.

L'immobile, come da visure catastali, si appartiene: per 1/24 della piena proprietà, per successione in morte della madre e 2/21 della nuda proprietà per successione in morte del padre.

Sulla base dei valori della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per i Box, codice zona D1, fascia periferica C.de Granati Nuove-Cimitero-S.Alessandra-Perperua, relativamente al 1° semestre 2017, il valore dell'immobile va da un minimo di Euro 270,00 al mq. ad un massimo di Euro 350,00.

All'immobile si è ritenuto applicare il valore minimo O.M.I. di Euro 270,00 che moltiplicato per i 20 mq. si quantifica in Euro 5.400,00.

La quota parte della Sig.ra Bianchi Teresa è di circa **Euro 675,00** (Euro 5.400,00:8)

Immobile ai punti 6-7

Immobile sito in Rosolini (SR), Ronco XVI di Via Garibaldi piano T-1-2, categoria A/3, classe 3, vani 8 mq.80, Rendita catastale 681,72.

L'immobile, come da visure catastali, si appartiene: per 1/24 della piena proprietà, per successione in morte della madre e 2/21 della nuda proprietà per successione in morte del padre.

Sulla base dei valori della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per abitazioni di tipo economico, codice zona D1, fascia periferica C.de Granati Nuove-Cimitero-S.Alessandra-Perperua, relativamente al 1° semestre 2017, il valore dell'immobile va da un minimo di Euro 400,00 al mq. ad un massimo di Euro 530,00.

All'immobile è stato applicato il valore minimo indicato dall'O.M.I. in Euro 400,00 che moltiplicato per 80 mq. si quantifica in Euro 32.000,00.

La quota parte della Sig.ra Bianchi Teresa è di circa **Euro 4.000,00** (Euro 32.000,00:8).

Immobile al punto 8

Immobile sito in Rosolini (SR), Via Veneto, 1° piano T-1, categoria A/6, classe 2, vani 5,5 mq.80, rendita catastale 139,19.

L'immobile, come da visure catastali, si appartiene per 1/40 della piena proprietà, per successione in morte del padre.

Sulla base dei valori della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per abitazioni di tipo economico, codice zona D1, fascia periferica C.de Granati Nuove-Cimitero-S.Alessandra-Perperua, relativamente al 1° semestre 2017, il valore dell'immobile va da un minimo di Euro 400,00 al mq. ad un massimo di Euro 530,00.

Vista la categoria di appartenenza e dello stato in cui si trova l'immobile, come dichiarato dall'istante, si è ritenuto attribuire un valore al mq. pari al 70% dei valori O.M.I. del 1° semestre 2017 per abitazioni di tipo economico pari ad Euro 280,00 al mq., (Euro 400,00x70%), ed un valore economico dell'immobile di Euro 22.400,00 (280,00x80).

La quota parte della Sig.ra Bianchi Teresa è di **Euro 560,00** (Euro 22.400,00:40).

Gravami sugli immobili di cui ai punti 4-5-6-7-8

1) Ipoteca giudiziaria, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa il 01/11/2008, per un importo di Euro 33.700,00 a favore della B.A.P.R., contro una coerede ed il decuis padre, su tutti gli immobili.

2) Ipoteca giudiziaria, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa il

01/06/2010, per un importo di Euro 28.000,00 a favore della B.A.P.R., contro una

coerede, sugli immobili di cui ai punti 4-5-6-7.

3) Ipoteca giudiziaria, iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa il 01/05/2016, per un importo di Euro 15.000,00 a favore di Commerfidi soc. coop., contro Bianchi Teresa, su tutti gli immobili.

4) Verbale di pignoramento immobiliare, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Siracusa il 01/07/2016, a favore di Commerfidi Soc. Coop, contro Bianchi Teresa, su tutti gli immobili.

Terreni –punti 9-10-11-12-13

Per la valorizzazione di detti terreni, di complessivi in mq.800, si è fatto riferimento ai valori agricoli medi della provincia, pubblicati dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Ragusa, il cui valore per coltura seminativo è di Euro/Ha 11.240,00.

Ai terreni in comproprietà si attribuisce un valore complessivo di Euro 268,00, con quota parte della Sig.ra Bianchi di Euro 33,50 (1/8 di Euro 268,00); al terreno detenuto al 100% un valore economico di Euro 117,00.

Pertanto il valore economico dei terreni di proprietà della Sig.ra Bianchi sono pari ad **Euro 150,50**.

Sulla base dei valori fin qui esposti il patrimonio immobiliare della Sig.ra Bianchi Teresa si attesta in **Euro 114.530,50**.

Riepilogando il patrimonio immobiliare complessivo dei Sigg. Rossi e Bianchi si attesta in Euro 225.286,50

6) Beni mobili dei debitori

Relativamente al comparto mobiliare i Sigg. Rossi e Bianchi non detengono nulla in comproprietà.

Come da interrogazione al PRA, la Sig.ra Bianchi Teresa è proprietaria di una autovettura marca Ford modello KA immatricolata il 01/03/2001 targa XXXXXXX di modestissimo valore.

Inoltre la Sig.ra Bianchi, detiene il 95% del capitale sociale della società Giuli S.r.l., la cui quota di partecipazione in termini di capitale sottoscritto è di Euro 9.500,00.

La situazione contabile alla data del 31.12.2016 espone un patrimonio netto negativo e pertanto non è possibile attribuire alcun valore economico alla quota di partecipazione.

Per quanto concerne mobili ed arredi, gli stessi sono oggetto di comodato ad uso

gratuito, concesso dalla Si.ra Rossi Marinella, sorella del Sig. Rossi

Giuseppe, il cui atto è stato formalizzato in data 09/07/2012.

Inoltre i Sigg. detengono, presso Poste Italiane S.p.A., un conto corrente con una giacenza media di **Euro 32,93** ed un libretto cointestato con giacenza media di **Euro 11,40**.

Riepilogando il totale dell'attivo è di Euro 225.330,83

7) Nucleo familiare e delle spese necessarie al suo sostentamento

Il nucleo familiare, giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'istanza, è composto dai coniugi Rossi - Bianchi e dalla figlia Rossi Claudia.

Come da documentazione in atti i redditi percepiti dagli istanti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

anno 2014: = 0

anno 2015: Il Sig. Rossi ha dichiarato un reddito lordo di lavoro dipendente di Euro 12.517,00 e la Sig.ra Bianchi un reddito lordo di lavoro dipendente di Euro 5.642,00 e complessivamente Euro 18.159,00.

Anno 2016: Il Sig. Rossi ha dichiarato un reddito lordo di lavoro dipendente di Euro 20.857,00 e la Sig.ra Bianchi un reddito lordo di lavoro dipendente di Euro 9.454,00 e complessivamente Euro 30.311,00.

La consultazione del cassetto fiscale, ha confermato quanto dichiarato dagli istanti.

Il Sig. Rossi continua ad essere lavoratore dipendente, a tempo pieno ed indeterminato, presso la ditta Puccia Giulia, Supermercato a marchio CRAI, corrente in Scicli (RG) Viale Sella n. 145, con una retribuzione netta mensile di circa 1.400,00 euro, mentre la Sig.ra Bianchi ha risolto il rapporto di lavoro a tempo parziale nel mese di febbraio 2017.

Preso atto che gli istanti risiedono nell'immobile di Via Garibaldi n. 1, che viene messo a disposizione per la liquidazione dell'intero patrimonio.

Che in assenza dell'abitazione di proprietà, dovranno, loro malgrado, trasferirsi presso un immobile in affitto con un canone ipotizzabile in Euro 400,00 mensili.

Che visti i buoni risultati conseguiti negli studi della figliola Claudia Rossi, gli istanti ritengono di consentire alla stessa di proseguire gli studi a livello universitario e quindi dovranno far fronte ai maggiori costi nel prossimo futuro.

Che le spese mensili correnti necessarie al mantenimento della propria famiglia, come dagli stessi dichiarato sono:

Ipotesi di locazione =	Euro	400,00
Utenze varie =	Euro	200,00
Spese scolastiche =	Euro	100,00
Carburante =	Euro	150,00
Spese sanitarie =	Euro	50,00
Spese varie ed eventuali =	Euro	50,00
Spese alimentari =	Euro	200,00
Spese autovettura =	Euro	100,00
Spese abbigliamento	<u>Euro</u>	<u>100,00</u>
Totale	Euro	1.350,00

8) Cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dai debitori

nell'assumere le obbligazioni

Le condizioni di estrema difficoltà in cui attualmente versano i Sigg.ri Rossi e Bianchi sono dipese da un eccessivo ricorso al credito, nell'intento di soddisfare le obbligazioni di natura commerciale, all'epoca in cui il Sig. Rossi svolgeva attività imprenditoriale nella gestione di supermercati.

A ciò si aggiunge che l'istituto finanziario, accogliendo le istanze del Sig. Rossi, ha attivato e/o potenziato garanzie in loro possesso, che da un attento esame, risultano sopravvalutate rispetto alla consistenza patrimoniale disponibile.

Il Sig. Rossi Giuseppe, in forza dei suoi trascorsi commerciali, animato da spirito imprenditoriale, nel corso dell'anno 2004 aderì alla proposta di far parte, come socio cooperatore, di CONAD SICILIA Soc. COOP. e di assumere in gestione un punto di vendita a marchio CONAD nel comune di Scicli (RG), Viale Sella.

Tra le condizioni pattuite, era richiesta una fideiussione bancaria di Euro 62.500,00 rilasciata dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa.

L'attività commerciale procedeva in un modo più che soddisfacente, al punto tale che i Sigg.ri Rossi e Bianchi, dopo aver acquistato nel 2006 un terreno edificabile, il 06.03.2007, hanno acceso, presso la B.A.P.R., un mutuo fondiario di Euro 160.000,00 per la costruzione della propria abitazione, con iscrizione ipotecaria volontaria sull'immobile di Euro 240.000,00, nella consapevolezza di poter adempiere alle obbligazioni assunte, visti gli ottimi volumi d'affari realizzati. Il mutuo di durata ventennale, prevedeva, un tasso di interesse legato all'Euribor tre mesi più uno spread del 1,25% ed una rata mensile alla sottoscrizione di Euro 1.093,78, comprensiva di capitale ed interessi.

Forte dei successi raggiunti nel punto di vendita di V.le Sella e nell'ottica di ulteriore espansione commerciale, il Sig. Rossi decide nel 2009, di avviare a nome proprio un nuovo punto di vendita, sempre a marchio CONAD ma a Rosolini in Via Mameli.

Per far fronte a tale iniziativa, il Sig. Rossi, nella consapevolezza di poter onorare gli impegni, ha ottenuto dalla B.A.P.R. una scopertura sul c/c 1222182 di

Euro 20.000,00 ed un mutuo chirografario di Euro 100.000,00, operazioni garantite

al 50% da Commerfidi, da rimborsare in n. 28 rate trimestrali e regolato da un tasso variabile legato all'Euribor 3 mesi più uno spread del 1%.

Nel contempo il Sig. Rossi, ha acceso il 20.12.2010, sempre presso la B.A.P.R., un conto transato POS n° 1222566 con un fido accordato di Euro 30.000,00.

Anche tale secondo punto di vendita ha dato buoni risultati, come dichiarato dal Sig. Rossi. Ma sopravvenuti motivi di salute del coniuge collaboratore Sig.ra Bianchi Teresa, non potendo gestire entrambi i punti di vendita situati in comuni diversi, decide di vendere il punto di vendita di Rosolini alla società Rosolini S.r.l., giusto contratto del il 01.06.2010 al prezzo di Euro 29.214,60 al netto delle passività dichiarate nell'atto e liquidati a mezzo assegno bancario di pari importo.

Considerato che CONAD SICILIA, società di affiliazione commerciale, sarebbe stata assorbita da SICIL CONAD, quest'ultima orientata più verso una affiliazione di soggetti imprenditori locali, il Sig. Rossi, come dichiara, decide, investendo anche le somme ricavate dalla vendita del punto di vendita di Rosolini, di aprire un nuovo punto di vendita, in una zona a suo avviso in espansione e precisamente in Contrada Italia snc e/o C.da Giuli a Scicli (RG) dando il 25.01.2011 a CONAD SICILIA, un'ulteriore garanzia bancaria (B.A.P.R.) di Euro 50.000,00.

Purtroppo questo nuovo punto di vendita, per sopravvenuti motivi strutturali e logistici, non ha realizzato le aspettative commerciali previste.

Viste le difficoltà commerciali riscontrate e resosi conto che non avrebbe potuto autonomamente risolverle, nell'intento di dare un diverso impulso all'attività commerciale, decide di affiliarsi a CRAI in sostituzione di CONAD.

Il coniuge, Sig.ra Bianchi Teresa, costituisce una nuova società denominata Giuli S.r.l., di cui la Sig. Bianchi oltre ad essere amministratore unico deteneva, come ancora detiene, il 95% del capitale sociale sottoscritto.

A tale società, il 21/02/2011, il Sig. Rossi affitta il punto di vendita di Italiasnc, e/o C.da Giuli, con contratto di locazione che ha avuto risoluzione il 19.04.2011 per poi trasformarsi in comodato gratuito.

L'iniziativa di cambiare marchio commerciale, non trovò favorevole accoglienza in CONAD, che in data 7/03/2011 revocò tutti i contratti in essere.

Il Sig. Rossi, consapevole dell'insuccesso commerciale e delle difficoltà finanziarie in cui si stava trovando, ebbe l'opportunità di liberarsi del punto di

vendita di C.da Giuli (C.da Italia) cedendolo alla società COREGO S.r.l., ad un prezzo irrisorio di Euro 7,02 al netto delle passività.

Conad Sicilia, vista l'inattività del Sig. Rossi e considerato che lo stesso ha mantenuto la qualifica di socio CONAD, gli propose di assumere in gestione il punto di vendita di Via Matteotti n. 8 in Scicli (RG) giusto contratto di affitto di ramo di azienda del 04.10.2011.

Questo punto di vendita rimase in gestione del Sig. Rossi per un breve periodo perché, a suo dire, improduttivo.

Nella speranza di poter risolvere i suoi problemi di natura lavorativa nonché

finanziari, animato sempre dallo spirito imprenditoriale, fiducioso nelle sue capacità commerciali, prese in gestione il punto di vendita CONAD a Pozzallo (RG) in Via Venezia n. 94 come da contratto di locazione di azienda del 06.03.2012.

Ma trattandosi di località balneare, finita la stagione estiva, il punto di vendita divenne improduttivo, con conseguente aggravio di costi, al punto tale che il 10.12.2012 il Sig. Rossi decide di recedere dal contratto, con contestuale riconoscimento al concedente di Euro 34.550,35 (IVA compresa) quale debito scaduto in linea capitale. Somma che è stata regolarizzata con assegni bancari non tutti andati a buon fine, giusta visura nel registro protesti presso la CCIAA, in cui risultano protestati assegni per Euro 29.696,66.

Tutte queste operazioni commerciali, come si legge dai documenti forniti dall'istituto di credito B.A.P.R. sono state garantite da fideiussione rilasciata dal coniuge Sig.ra Bianchi Teresa per un importo di Euro 346.530,00.

Le vicende di natura commerciale, hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sulla situazione finanziaria. Le obbligazioni personali e commerciali dei Sigg. Rossi e Bianchi, a suo tempo assunte nella consapevolezza di poterle onorare, non hanno potuto aver luogo per le sopraggiunte difficoltà, non consentendo di pagare dal 06.07.2013 il mutuo ipotecario, il prestito chirografario, ad estinguere i fidi accordati sui c/c e le fideiussioni rilasciate dalla banca in favore di CONAD, ad

onorare le cambiali pagherò emesse a favore di Conad Sicilia, oltre ai debiti di natura previdenziale, fiscale ed erariale.

9) Ragioni dell'incapacità ad adempiere alle obbligazioni

Come già detto, l'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono per lo più

da attribuire all'attività commerciale legata ai punti di vendita, che ha determinato, fin dal 2012, difficoltà di natura finanziaria. Pertanto, non vi è alcun dubbio che, le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento non sono da attribuire a sprechi di risorse, ma piuttosto ad una errata valutazione dei rischi commerciali, non essendo la causa da attribuire ad operazioni anomale, tendenti a distrarre liquidità.

10) Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

Come da documentazione prodotta dagli istanti e dalle verifiche effettuate, tramite ispezioni ipotecarie e consultazione del cassetto fiscale, i Sigg.ri Rossi e

Bianchi hanno posto in essere i seguenti atti dispositivi tutti effettuati nell'anno

2012 e più precisamente:

- Costituzione di un fondo patrimoniale tra coniugi ai rogiti del notaio Dott.ssa Francesca Erice Repertorio n. 0000 – Raccoalta n. 000 del 01.01.2012,

registrato il 17.01.2012, che gli istanti dichiarano di essere disponibili ad annullare

per mettere a disposizione gli immobili ai creditori.

- Contratto di comodato ad uso gratuito di beni mobili del 01.07.2012 tra Rossi Marinella e Rossi Giuseppe, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Noto il 01.07.2012.

11) Solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni

Il registro protesti presso la CCIAA di Siracusa, evidenzia assegni impagati nell'anno 2013 per Euro 1.200,00 a carico del Sig. Rossi Giuseppe, nulla risulta a carico del coniuge Sig.ra Bianchi Teresa.

Nell'ultimo quinquennio i Sigg.ri Rossi e Bianchi, non hanno effettuato pagamenti anche se il Sig. Rossi, per onorare debiti erariali e previdenziali, ha aderito alla rateizzazione delle cartelle.

12) Indicazione di atti dei debitori impugnati dai creditori

Come da ispezioni ipotecarie la costituzione del fondo patrimoniale, è stata opposta da:

- Commerfidi Soc. Coop., giusto decreto ingiuntivo n. 000/2016 del 11/02/2016
R.G. n. 000/2016 Repert. N. 000/2016 del 11/02/2016 Tribunale Ordinario di
Ragusa.
- Conad Sicilia Soc. Coop., giusto atto di precetto del 14.05.2014 –Tribunale di
Siracusa Repertorio 0000/2014 del 07.04.2014.

13) Completezza ed attendibilità della documentazione acquisita

In considerazione si quanto sopra illustrato, rilevato:

- che l'istanza dei Sigg. Rossi Giuseppe e Bianchi Teresa prevede la
liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss L. n. 3/2012 con cessione di tutti i
beni in favore dei creditori;
- che al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nell'istanza, sono
state consultate le banche dati pubbliche;
- che è stato effettuato il riscontro dei dati, con le informazioni reperite dagli uffici
tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli
fornite dai creditori;
- che i dati riportati nell'istanza di liquidazione ex art. 14-ter L. n.3/2012,
sostanzialmente corrispondono con i dati forniti dai creditori;

- che l'elenco analitico del patrimonio dei sovraindebitati, che viene ceduto ai creditori, è completo;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione.

Per le ragioni sopra esposte, si esprime giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 14-ter, 3° comma, lettera e) della L. n. 3/2012.

14) Giudizio e conclusioni finali

La sottoscritta Dott.ssa Maria Neri, in conformità al mandato conferitogli, al fine di valutare e dare un giudizio obiettivo sulla fattibilità della proposta di risanamento dei debiti dei Sigg. Rossi Giuseppe e Bianchi Teresa e conseguente esdebitamento, ritiene che ci sono le condizioni per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss della Legge n. 3/2012.

Con osservanza

Siracusa, 13/02/2018

Il professionista gestore

Allegati:

- 1 - *Nomina Gestore della crisi;*
- 2 - *Verbali del 03-11-19 Ottobre 2017;*
- 3 - *Consultazioni catastali Rossi – Bianchi;*
- 4 - *Banca dati quotazioni immobiliari e terreni Agenzia delle Entrate;*
- 5 - *Ispezione ipotecaria Conservatoria immobiliare - Rossi – Bianchi;*
- 6 - *Relazione visura ipocatastale ex art. 567 c.p.c. Bianchi Teresa;*
- 7 - *Perizia di stima immobile Via Garibaldi;*
- 8 - *Cessazione P.IVA - Visura C.C.I.A.A;*
- 9 - *Redditi 2014-2015-2016 Rossi - Bianchi;*
- 10 - *Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato di famiglia;*
- 11 - *Dichiarazione spese sostentamento famiglia;*
- 12 - *Giacenza media cc libretti di depositi;*
- 13 - *Atto di costituzione fondo patrimoniale;*
- 14 - *Contratto di comodato ad uso gratuito beni mobili;*
- 15.1- *BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA scheda rapporti Rossi Giuseppe e Bianchi;*
- 15.2 - *BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA fideiussione bancaria;*
- 15.3 - *BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA fideiussione Bianchi Teresa;*
- 15.4 - *BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA finanziamento fiduciario;*
- 15.5 - *BANCA AGRICOLA POPOALRE DI RAGUSA fideiussione bancaria 2;*
- 15.6 - *Mutuo Ipotecario Banca Agricola Popolare di Ragusa;*
- 16 - *Decreto ingiuntivo Commerfidi Soc. Coop.;*
- 17.1 - *PRECISAZIONE DEL CREDITO DEL 14.02.2018 CONAD SICILIA;*
- 17.2 - *CONAD SICILIA Atto di precetto Rossi-Bianchi;*
- 17.3 - *CONAD SICILIA ROSSI E C 1;*
- 17.4 - *CONAD SICILIA ROSSI E C 2;*
- 17.5 - *CONAD SICILIA ROSSI E C 3;*
- 18 - *Agenzia delle Entrate - Certificazione carichi pendenti anagrafe tributaria;*
- 19.1 - *RISCOSSIONE SICILIA ESTRATTO RUOLO ROSSI GIUSEPPE 1;*
- 19.2 - *RISCOSSIONE SICILIA ESTRATTO RUOLO ROSSI GIUSEPPE 2;*

- 19.3 - RISCOSSIONE SICILIA ESTRATTO RUOLO ROSSI GIUSEPPE 3;
- 19.4 - RISCOSSIONE SICILIA ESTRATTO RUOLO ROSSI GIUSEPPE 4;
- 20 - RISCOSSIONE SICILIA ESTRATTO RUOLO BIANCHI TERESA;
- 21 - Certificato carichi pendenti e del Casellario Giudiziale - Rossi Bianchi;
- 22 - Visure P.R.A.;
- 23 - Visura protesti Rossi – Bianchi;
- 24 - Interrogazione Centrale rischi Rossi;
- 25 - Interrogazione Centrale Rischi Bianchi Teresa;
- 26 - Informazioni CAI Rossi - Bianchi;
- 27 - Interrogazione CRIF Rossi Bianchi;
- 28 - Contratto socio Cooperativa Conad Sicilia;
- 29 - Contratto di cessione ramo d'azienda punto vendita Via Mameli - Rosolini (SR);
- 30 - Contratto di affiliazione commerciale F.D.M. –CRAI;
- 31 - Interrogazione Agenzia delle Entrate costituzione società Giuli s.r.l.;
- 32 - Affitto e risoluzione ramo d'azienda con la società Giuli s.r.l.;
- 33 - Risoluzione contratto di affitto di ramo d'azienda con CONAD SICILIA;
- 34 - Cessione di ramo d'azienda punto vendita c.da Giuli;
- 35 - Contratto di affitto di ramo d'azienda Via Matteotti Scicli (RG);
- 36 - Agenzia delle Entrate locazione ramo d'azienda Via Venezia -Pozzallo (RG) con Pozzallo Dettaglio S.r.l. – CONAD;
- 37 - Risoluzione contratto affitto ramo d'azienda - Via Venezia Pozzallo (RG);
- 38 - Buste paga Rossi Giuseppe;
- 39 - Situazione contabile anni 2016-2015-2014 Supermercato GIULI S.r.l.;
- 40 - Studio A&C compenso professionale per assistenza alla procedura sovraindebitamento.

